



## Strumenti per l'applicazione del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37

**“Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-  
quaterdecies, comma 13, lettera a) della *legge n. 248 del 2  
dicembre 2005*, recante riordino delle disposizioni in materia di  
attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”**



**Regione Toscana  
Direzione Generale Diritto alla Salute  
e Politiche di Solidarietà  
Settore Sicurezza e Salute sui Luoghi di lavoro**

**Azienda Sanitaria 10 di Firenze  
Dipartimento di Prevenzione  
U.F. Verifiche Impianti e Macchine**

# **Strumenti per l'applicazione del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37**

**“Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-  
quaterdecies, comma 13, lettera a) della *legge n. 248 del 2  
dicembre 2005*, recante riordino delle disposizioni in materia di  
attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”**

## **Strumenti per l'applicazione del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37**

*A cura di:*

**Azienda Sanitaria 10 di Firenze, U.F. Verifiche Impianti e Macchine**

Su progetto finanziato da

**Regione Toscana Giunta Regionale** - Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà - Settore Ricerca, Sviluppo e Tutela nel Lavoro

Contributi di:

Dott. Ing. Tiziano Bellini  
Dott. Ing. Marco Giannerini  
Dott. TdP Fabrizio Giovannoni  
Dott. TdP Claudio Grifoni  
Dott. Ing. Daniele Novelli  
Dott. Ing. Franco Tefa

### **Coordinamento:**

Dott. Ing. Daniele Novelli, Responsabile U.F. Verifiche Impianti e Macchine, Dipartimento di Prevenzione, Azienda Sanitaria 10 di Firenze

### **Ringraziamenti**

Ringrazio il Dott. Ing. Mario Sbranti dell'Azienda Sanitaria 5 di Pisa, il Dott. Ing. Ugo Carlo Schiavoni dell'Azienda Sanitaria 8 di Arezzo, il Dott. Ing. Stefano Simoni dell'Azienda Sanitaria 4 di Prato ed il Dott. Alberto Laurretta della Regione Toscana per i preziosi suggerimenti forniti, per l'impegno ed il tempo profusi.

Il coordinatore Dott. Ing. Daniele Novelli

Realizzazione grafica: Dott. Ing. Daniele Novelli

Stampa: Tipografia IT-COMM

Tiratura copie 6000

Distribuzione gratuita

Ottobre 2009

## **INDICE**

Presentazione .....	1
1. Il D.M. 37/2008 e l'ambito di applicazione .....	3
2. Imprese abilitate e requisiti tecnico-professionali .....	8
3. La progettazione degli impianti .....	11
4. Le norme tecniche di riferimento .....	19
5. Installazione degli impianti e adeguamenti degli impianti preesistenti .....	21
6. Dichiarazione di conformità .....	23
7. Dichiarazione di rispondenza .....	28
8. Obblighi del proprietario e del committente .....	29
9. Cessioni di proprietà e documentazioni .....	30
10. I cantieri .....	33
11. Certificato di agibilità e deposito degli atti .....	35
12. Sanzioni .....	37
13. Glossario .....	46
14. Allegati .....	47

# Presentazione

Marco Masi

*Regione Toscana, Direzione Generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà, Settore Ricerca, Sviluppo e Tutela nel Lavoro*

In Italia il fenomeno degli incidenti domestici ha assunto proporzioni rilevanti, con stime di circa 5.000 morti e di circa 1.800.000 di feriti all'anno. Gli incidenti domestici interessano prevalentemente le donne (in prevalenza casalinghe), i bambini e gli anziani. In Toscana nel 1999 gli incidenti domestici sono stati circa 7715, di cui il 67% subiti da donne, prevalentemente sopra i 45 anni. Tra le cause principali del fenomeno, la scarsa conoscenza e l'inosservanza delle norme di sicurezza, la presenza di impianti ed apparecchi pericolosi, l'uso di sostanze nocive.

Il quadro che emerge è dunque quello di un fenomeno preoccupante che deve trovare adeguate risposte, in termini di azioni di prevenzione e di corretta informazione sui rischi, nelle istituzioni come nella società. Risposte che a livello nazionale sono parzialmente arrivate con la legge 493/1999 sulla tutela della salute negli ambienti domestici, che istituisce un'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni da lavoro domestico per tutti coloro che abbiano un'età compresa tra i 18 ed i 65 anni.

In Toscana, il PSR 2005-2007 comprende, tra gli obiettivi specifici, quello della "sicurezza nelle case", ovvero di educazione nelle scuole e nelle comunità locali, finalizzata a migliorare la competenza dei cittadini sulla sicurezza in ambiente domestico, nonché quello della "sicurezza nel tempo libero", ovvero di educazione a comportamenti prudenti e di controllo delle strutture, da perseguire anche attraverso iniziative di educazione e promozione della salute per comportamenti sicuri in campo antinfortunistico.

La Regione Toscana, da sempre impegnata sul fronte della prevenzione e sicurezza, ha previsto, tra gli obiettivi specifici del nuovo Piano Sanitario Regionale 2008/2010, di operare per aumentare la sicurezza dei cittadini sia sul lavoro che nei luoghi di vita, anche attraverso l'adozione di comportamenti adeguati a difendere la salute e la sicurezza propria ed altrui. Obiettivo primario dell'azione di prevenzione nei luoghi di lavoro della Regione Toscana è coniugare lo sviluppo economico e le novità del mercato occupazionale con la tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori, per questo la riduzione degli infortuni sul lavoro è un obiettivo previsto dal piano sanitario regionale, che ha visto in questi anni un parziale successo, e che ha avvicinato molto la Toscana alla media nazionale, rispetto ai valori più alti a cui si trovava.

La Legge 833/1978 e la L.R. n. 66/1995 della Regione Toscana attribuiscono alle Aziende USL la competenza dei controlli per la sicurezza degli impianti, sia nei luoghi di lavoro che negli ambienti di vita. Nell'ambito della prevenzione degli incidenti domestici, il PSR 2005-2007 (e successivamente il PSR 2008-2010) ha individuato nel Dipartimento di Prevenzione, in collaborazione con i servizi territoriali, il soggetto che ha il compito di individuare e valutare i rischi presenti o che si possono determinare, promuovere e coordinare iniziative di educazione sanitaria nei confronti della popolazione.

Inoltre si prevede di stabilire rapporti di stretta collaborazione con gli Enti locali e le Associazioni, al fine di emanare indirizzi e interventi mirati per la promozione della sicurezza in ambienti di vita, privilegiando le attività di assistenza e informazione verso la cittadinanza.

Con L.R. 4 febbraio 2005 n. 24, la Regione Toscana ha previsto il finanziamento di progetti nell'ambito, tra le altre azioni indicate all'art. 1 della stessa L.R., della rilevazione dei fattori di rischio e valutazione della sicurezza e della funzionalità degli impianti e degli apparecchi installati. Sono individuati inoltre i compiti del SSR (art. 3), in particolare, la promozione e la realizzazione di azioni di educazione sanitaria e campagne informative e di iniziative rivolte a migliorare e qualificare le attività correlate agli obblighi delle imprese installatrici e di manutenzione degli impianti domestici, promuovendo la collaborazione con altri soggetti pubblici che hanno competenza in materia. Le tipologie di interventi finanziabili, previste dall'art. 6 della L.R. 24/2005, comprendono la realizzazione di percorsi formativi e informativi per il personale degli uffici tecnici degli enti locali sulla progettazione e realizzazione degli ambienti e degli impianti domestici, effettuati dalle aziende USL.

La presente pubblicazione nasce dalla convinzione che la sicurezza negli ambienti domestici dipende in modo determinante dalla sicurezza degli impianti, che la legislazione vigente, in particolare il D.M. 37/2008, come anche la previgente Legge 46/1990, ha previsto specifiche azioni e responsabilità a carico degli enti locali (Comuni) e infine che l'efficacia in termini di prevenzione degli infortuni negli ambienti domestici dipende anche dall'effettivo esercizio delle competenze attribuite ai suddetti soggetti.

Attraverso la presente guida informativa sulla sicurezza domestica, rivolta ai Comuni (uffici tecnici e sportelli unici), e la sua diffusione attiva attraverso una serie di incontri informativi si persegue lo scopo di favorire la diffusione di una cultura della sicurezza e di sensibilizzare gli uffici comunali rispetto alle competenze ad essi attribuite dal D.M. 37/2008, in particolare dando piena attuazione al regime dei controlli previsti.

# 1

## Il D.M. 37/2008 e l'ambito di applicazione

Il Decreto Ministeriale n. 37 del 22/01/2008, "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.", emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 61 del 12/03/2008 ed è entrato in vigore il 27/03/2008. E' costituito da 15 articoli e 2 allegati. Successivamente l'articolo 13 del D.M. 37/2008 è stato abrogato dall'art. 35 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

Con l'entrata in vigore del D.M. 37/2008, sono abrogati:

- il D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447;
- gli articoli da 107 a 121 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (capo V, parte II, Testo Unico per l'edilizia); l'abrogazione del suddetto capo V comporta anche l'abrogazione del costituendo "Albo dei responsabili tecnici" previsto dall'art. 109 comma 2 del Testo Unico sull'edilizia e l'abrogazione dell'art. 108 comma 3 dello stesso Testo Unico che avrebbe consentito alle imprese in possesso di attestazione SOA di ottenere automaticamente l'abilitazione per le attività regolamentate dalla 46/90;
- la Legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8 (Finanziamento dell'attività normativa tecnica), 14 (Verifiche) e 16 (Sanzioni).

Il D.M. 37/2008 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Rispetto alla previgente Legge 46/1990, il campo di applicazione è stato esteso; infatti, il D.M. 37/2008 si applica non solamente agli impianti di tipo civile, ma anche per quelli non civili, come peraltro già avveniva limitatamente agli impianti elettrici ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge 46/1990.

Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione, il D.M. 37/2008 si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. Pertanto, il D.M. 37/2008 non si applica all'impianto facente parte della rete di distribuzione dell'ente distributore, posto a monte del punto di consegna.

### **Approfondimento: definizione di impianto**

Le Norme tecniche forniscono la definizione di impianto solo per alcune tipologie di impianto. Una definizione "trasversale" di "impianto" è data dall'art. 69 D.Lgs. 81/2008: *"complesso di macchine, attrezzature e componenti e necessari allo svolgimento di un'attività o all'attuazione di un processo produttivo"*.

### **Approfondimento: edifici e pertinenze**

Per "edificio" si intende una unità immobiliare, attraverso l'interpretazione analogica derivante dalla definizione data degli edifici dal previgente D.P.R. 447/1991 art. 1 comma 1. Secondo l'art. 812 Codice Civile: *"Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo."*

*Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni."*

Le pertinenze di un edificio sono definite dall'art. 817 Codice Civile: *"1. Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa"*. Sono esempi di pertinenze di un edificio soffitte, cantine, resedi o porzioni di parti comuni.

### **Approfondimento: punto di consegna della fornitura e reti di distribuzione**

Per "punto di consegna della fornitura" si intende il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente.

Generalmente per punto di consegna si intende il punto immediatamente a valle del contatore dell'ente fornitore; tuttavia, in alcuni casi, quali ad esempio per alcuni fornitori di gas o di acqua, per punto di consegna si intende il punto di derivazione dalla linea di distribuzione posta sul piano stradale.

Per "reti di distribuzione" si intende l'insieme dei manufatti, delle apparecchiature e delle linee di condotta (es.

*condutture elettriche, tubazioni gas, tubazioni acqua, ecc.) finalizzate a portare la fornitura (di energia elettrica, acqua, gas, ecc.) alle singole utenze private ed ai servizi pubblici.*

Gli impianti sono classificati all'art. 1 comma 2 in sette tipologie:

**a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere.**

Per "impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica" si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina, con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kW nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici. Rientrano altresì gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, sia da fulminazione diretta (impianti LPS) che da fulminazione indiretta (limitatori di sovratensione SPD, ecc.).

Fra gli impianti vengono inseriti per la prima volta gli impianti di autoproduzione di energia elettrica con potenza fino a 20 kW. Con il termine "autoproduzione" ci si riferisce a quegli impianti, ad esempio gruppi elettrogeni, impianti cogenerazione, impianti fotovoltaici, impianti eolici, biogas, ecc., nei quali almeno una parte dell'energia prodotta viene utilizzata ad uso e consumo dell'autoproduttore. Se tutta l'energia prodotta viene immessa sulla rete di distribuzione, si parla di produzione vera e propria e siamo di conseguenza fuori dall'ambito di applicazione del D.M. 37/2008 (ex art. 1 comma 2 lett. a in combinato disposto con l'art. 2 comma 1 lett. e).

**Approfondimento: impianti elettrici all'aperto**

*Il D.M. 37/2008 si applica agli impianti a servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno e nelle relative pertinenze. Possono essere presi in considerazione anche gli impianti posti all'esterno, ma derivati dall'impianto interno (ad esempio l'illuminazione esterna di un cortile).*

*Anche gli impianti all'esterno degli edifici e quelli luminosi pubblicitari rientrano nel campo di applicazione del decreto, se collegati, anche solo funzionalmente, agli impianti interni; pertanto possono essere esclusi gli impianti elettrici completamente disgiunti da edifici, come ad esempio gli impianti di pubblica illuminazione o semaforici, alcuni impianti di irrigazione.*

**Approfondimento: impianti elettrici all'aperto di manifestazioni temporanee**

*Il D.M. 37/2008 si applica anche per gli impianti posti direttamente all'esterno in occasione di manifestazioni temporanee (fiere, mostre e concerti all'aperto), realizzati negli stand e nei chioschi o similari; infatti, il Codice Civile, art. 812 (vedi precedente "Approfondimento: edifici e pertinenze"), considera "immobile" una qualsiasi costruzione unita al suolo anche a scopo transitorio. L'alimentazione elettrica è in genere derivata da forniture temporanee di energia elettrica da parte dell'Ente distributore o da gruppi elettrogeni.*

*In queste situazioni, quindi, è prevista ancora la redazione di un progetto; se ne ricorrono le condizioni, il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico della ditta installatrice.*

*Non c'è obbligo di progetto da parte di un professionista se la potenza impegnata non supera 6 kW. Nel caso di impiego di generatori, per potenza impegnata si intende la potenza nominale del generatore, che alimenta l'impianto, o la potenza nominale complessiva dei generatori, qualora alimentino in parallelo l'impianto.*

*L'installatore, a conclusione dei lavori, redige la dichiarazione di conformità e la sottoscrive dopo aver effettuato le verifiche iniziali; a detta dichiarazione può allegare il rapporto di verifica.*

### **Approfondimento: spettacoli viaggianti**

Per attività di spettacolo viaggiante si intendono tutte quelle attività spettacolari, di intrattenimento e di attrazione, allestite mediante attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto, al chiuso o in parchi di divertimento. Queste attività sono oggetto di un elenco previsto dall'articolo 4 della legge 18 marzo 1968 n. 337; in questo elenco trovano posto piccole attrazioni, quali videogiochi e tiro a segno, medie attrazioni, quali l'autoscontro, le giostre e i trenini, i giochi gonfiabili, la ruota panoramica, e grandi attrazioni, quali autopiste e ottovolanti. Oltre alle attrazioni, fra le attività di spettacolo viaggiante rientrano anche le classiche balere con pedane per il ballo, i teatri viaggianti e i teatri di burattini, i circhi e le esibizioni moto-auto acrobatiche.

Le varie attrazioni consistono generalmente in attrezzature poste all'esterno, che non comportano un collegamento fisso al suolo, alimentate da una fornitura temporanea di energia elettrica o da gruppo elettrogeno. Al momento del completamento (montaggio) dell'impianto, riguardante l'attrazione, l'installatore non può rilasciare la dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/2008, in quanto le attrazioni non possono essere considerate "immobile", se non è presente il collegamento fisso al suolo.

In questo contesto, secondo il Decreto 18 Maggio 2007 – Ministero dell'Interno. Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante, il corretto montaggio di ciascuna attività di spettacolo viaggiante, elencate nella legge 18 marzo 1968, n. 337, deve essere attestato con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, purché sia in possesso dei requisiti indicati all'art. 6 comma 3 del Decreto, oppure da professionista abilitato. Tale dichiarazione riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato.

Ogni attività, successivamente al primo utilizzo, deve essere oggetto delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione del fabbricante dell'attrazione e, in ogni caso, di almeno una verifica annuale da parte di un tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità. Le risultanze delle verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sul libretto dell'attività.

### **b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere.**

In questa tipologia rientrano le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre i componenti alimentati a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni, sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; in questa categoria rientrano inoltre gli impianti di trasmissione segnali, voce e dati (cablaggi strutturati). Gli impianti di sicurezza anti-intrusione sono in questa tipologia, ma non gli impianti di sicurezza, intesi come rilevazione di gas, di fumo e d'incendio, né gli impianti elettrici a sicurezza intrinseca (Ex-i). Agli impianti telefonici (trasmissione fonia/dati) interni degli edifici collegati alla rete esterna non si applica il nuovo decreto, poiché l'installazione di tali impianti è regolata dalla Legge 109/1991 e relativo D.M. 23/05/1992 n. 314. Se poi l'impianto telefonico è collegato a più di due linee urbane, è necessario che l'impresa installatrice sia autorizzata dal Ministero delle comunicazioni.

### **c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali.**

Nella tipologia degli impianti di riscaldamento rientrano sia i piccoli impianti autonomi per l'edilizia residenziale, sia gli impianti per grandi edifici. Rientrano nel campo di applicazione anche le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali, in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.

### **d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie.**

Sono ricompresi non solo gli impianti di adduzione dell'acqua, ma anche quelli di scarico.

### **e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali.**

In questa tipologia rientrano gli impianti di distribuzione e utilizzazione di qualsiasi tipo di gas, siano essi per uso riscaldamento o domestico, tecnologico e terapeutico.

Per "impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas" si intende l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.

L'impianto può essere quello realizzato a partire dal punto di consegna del gas da parte dell'Ente distributore fino all'apparecchio utilizzatore (caldaia, piani di cottura, ecc.). L'impianto può prendere origine, ad esempio, anche dal punto di erogazione di un serbatoio di GPL interrato. L'obbligo del progetto esiste per gli impianti di distribuzione ed utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW.

Sono soggetti ad obbligo di progetto gli impianti di distribuzione di:

- gas medicali (ossigeno, aria compressa, vuoto e protossido d'azoto, ove ancora usato) realizzati negli ospedali e case di cura, compreso lo stoccaggio;
- gas tecnici utilizzati nei laboratori di analisi e/o ricerca.

Prendendo come esempio l'ampliamento di una linea di distribuzione di gas medicali in un reparto ospedaliero, anch'esso è soggetto a progettazione. Ad ultimazione dei lavori la ditta installatrice, dopo aver effettuato tutte le verifiche iniziali dell'impianto, dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità. Nel caso in cui i lavori siano realizzati dall'ufficio tecnico interno, la dichiarazione di conformità sarà rilasciata dal responsabile tecnico avente i requisiti tecnico professionali previsti di cui all'art. 4 del D.M. 37/2008.

**f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili.**

L'installazione degli impianti ascensori è disciplinata dal D.P.R. 30/04/1999 n. 162, regolamento recante Norme per l'attuazione della Direttiva Comunitaria 95/16/CE, quindi tali impianti ricadono nella specifica di "impianto soggetto a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, in base alla quale viene rilasciata una dichiarazione di conformità CE" (per tutto l'impianto). Essa costituisce quindi "lex specialis" ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del D.M. 37/2008.

**Approfondimento: manutenzione straordinaria di ascensori**

*Una condizione particolare è il caso di interventi di manutenzione straordinaria su impianti esistenti previsti dal D.P.R. 162/1999 (sostituzione di quadro elettrico con linee fisse e mobili, sostituzione argano, cabina ecc.); in questo caso viene rilasciata la dichiarazione CE di conformità da parte del costruttore per i componenti di sicurezza sostituiti.*

*L'installatore, alla fine dei lavori, dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità, ai sensi del D.M. 37/2008, completa degli allegati obbligatori comprendenti anche le dichiarazioni CE di conformità dei componenti di sicurezza sostituiti. Nella dichiarazione di conformità dovrà indicare le norme tecniche e di legge applicate.*

*Gli interventi di modifica straordinaria sugli ascensori elettrici, che attivano l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità, sono quelli riportati nella Norma UNI 10411-1:2008, mentre gli interventi sugli ascensori idraulici sono quelli riportati nella Norma UNI 10411-2:2008.*

**g) impianti di protezione antincendio**

Per "impianti di protezione antincendio" si intendono gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio.

**Approfondimento: rapporto tra D.M. 37/2008 e direttive comunitarie**

*E' esclusa dall'ambito di applicazione del D.M. 37/2008 l'installazione di impianti o parti di impianto soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica. Ad esempio, i lavori di installazione di nuovi impianti di ascensore vanno eseguiti e certificati dal costruttore interamente in base al D.P.R. 162/1999, mentre quelli di manutenzione straordinaria, eseguiti dalla ditta manutentrice, vanno eseguiti e notificati sempre in base al citato D.P.R. 162/1999, ma la loro certificazione va eseguita dalla ditta manutentrice, che ha effettuato i lavori, sulla base della dichiarazione di conformità del D.M. 37/2008.*

*Per gli impianti di automazione di porte, cancelli e barriere, l'installatore deve essere abilitato come previsto dal decreto, ma non deve rilasciare la dichiarazione di conformità sull'installazione ai sensi del D.M. 37/2008; infatti, poiché le porte, i cancelli e le barriere motorizzati costituiscono delle macchine, l'installatore assume lo status di costruttore ai sensi della Direttiva Macchine; in quanto tale, l'installatore/costruttore è obbligato ad effettuare un'analisi completa dei rischi, eseguire l'installazione seguendo dettagliatamente le istruzioni di assemblaggio dei produttori di ciascun componente dell'automazione, predisporre il fascicolo tecnico, applicare sulla chiusura motorizzata la marcatura CE, che attesta la sua conformità alle Direttive applicabili (Macchine, Compatibilità Elettromagnetica, Prodotti da Costruzioni). Inoltre, non è richiesto il progetto sulla parte costruttiva del servomeccanismo (poiché sarebbe in contrasto con le direttive europee applicabili), ma solo sulla parte della relativa linea di alimentazione elettrica. Analoghe considerazioni possono essere fatte per impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di montacarichi, di scale mobili e simili, ricadenti nell'ambito di applicazione della Direttiva Macchine.*

*La marcatura CE si applica solo ai prodotti coperti da una Direttiva che richiede la marcatura stessa, ed è la dimostrazione visiva, apposta dal costruttore o dal suo mandatario, della conformità del prodotto ai requisiti delle Direttive applicabili. La marcatura CE non attesta solamente che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali delle Direttive, ma anche che tutte le procedure e le altre prescrizioni delle Direttive sono state seguite e portate a termine. Tra i prodotti soggetti a marcatura CE rientrano, ad esempio, i quadri elettrici.*

**Approfondimento: manutenzione ordinaria**

*Per "ordinaria manutenzione" si intende il complesso degli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore. L'attività di manutenzione ordinaria è esclusa dal campo di applicazione del decreto. E' comunque opportuno che la manutenzione ordinaria degli impianti sia svolta da persona qualificata, pena il decadimento delle condizioni di sicurezza.*

**Approfondimento: installazione di apparecchi per usi domestici**

*L'installazione di apparecchi per usi domestici non sono soggetti al rilascio della dichiarazione di conformità, se non per la parte relativa ai collegamenti dei medesimi (es. creazione di una linea elettrica dedicata, installazione di un tubo di collegamento del gas pur se flessibile).*

# 2

## Imprese abilitate e requisiti tecnico professionali

Le imprese, iscritte nel registro delle imprese (D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581) o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane (Legge 8 agosto 1985, n. 443) sono abilitate, in base all'art. 3 comma 1 del D.M. 37/2008, all'esercizio delle attività di installazione degli impianti, se dispongono di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico professionali, che abbia con l'impresa un rapporto d'immedesimazione (titolare, socio operante, amministratore, dipendente, collaboratore familiare, associato in partecipazione). Per le imprese artigiane il soggetto deve essere il titolare o un socio operante (socio lavorante di s.n.c. o di s.r.l. o socio lavorante accomandatario di s.a.s.), come previsto all'art. 2 della Legge 443/1985.

Il responsabile tecnico può essere:

- l'imprenditore individuale;
- il legale rappresentante dell'impresa;
- una persona preposta con atto formale a tale incarico.

I requisiti tecnico-professionali sono i seguenti:

- Diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta, anche se senza esperienza lavorativa (come previsto già dalla Legge 46/1990).

### **Approfondimento: requisiti tecnico-professionali e laurea breve**

*Secondo la Circolare 30 aprile 2008 del Ministero per lo Sviluppo Economico, in merito a chiarimenti "quanto ai quesiti concernenti i requisiti tecnico-professionali previsti dall'art. 4, la lettera a) prevede che sono abilitati all'esercizio dell'attività i soggetti in possesso di laurea in materia tecnica specifica, dovendosi ritenere tale termine riferito in relazione alla lettera e alla ratio della norma alla laurea "magistrale" e non anche al diploma triennale (laurea breve)". E' pur vero, però, che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 28/9/04, con circolare prot. n° 1442, e lo stesso Ministero, con circolare 1186 del 28/9/04, inviata a sua volta dal Ministero delle Attività Produttive, con circolare 557809 del 22/10/2004, ribadiva nel testo che le lauree triennali rientravano nella tipologia di cui all'art. 3, comma 1, lettera "a" della Legge 46/90. Pertanto, sarà necessario attendere l'interpretazione congiunta dei suddetti ministeri, al fine di individuare il corretto iter abilitativo come responsabile tecnico dei soggetti dotati di laurea breve<sup>1</sup>.*

- Diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; per il settore degli impianti idrosanitari (attività ricadenti nell'articolo 1, comma 2 lettera d) il periodo d'inserimento è ridotto ad un anno.
- Titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; per il settore degli impianti idrosanitari il periodo di inserimento (le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni.
- Prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione

Per quanto riguarda invece i titolari, soci d'impresa e collaboratori familiari, l'esperienza idonea ad essere riconosciuti come responsabili tecnici è aumentata da tre a sei anni per gli impianti di cui alle lettere a), b), c), e), f), g) dell'articolo 1 – comma 2 del D.M.; mentre per gli impianti ricadenti nella lettera d), l'esperienza è aumentata da tre a quattro anni.

<sup>1</sup> Nel frattempo utili indicazioni possono essere reperite nella pubblicazione "IMPRESE DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI - Istruzioni comuni per la presentazione della dichiarazione di inizio attività al Registro delle imprese", Sesta edizione, 19 marzo 2009 (cfr. [http://www.bg.camcom.it/release/manualistica/RAR\\_RIM-DM\\_37\\_2008.pdf](http://www.bg.camcom.it/release/manualistica/RAR_RIM-DM_37_2008.pdf)),

Quanto alla maturazione dei requisiti tecnico-professionali, occorre osservare che gli stessi sono stati innalzati e resi maggiormente selettivi (art. 4), con l'aumento dei periodi di inserimento in imprese abilitate del settore, rispetto a quanto precedentemente previsto dalla Legge 46/1990.


A fronte del prolungamento dei periodi di esperienza lavorativa e professionale, in sede di prima applicazione devono essere tutelate, in conformità al generale principio dell'ordinamento circa la successione delle norme nel tempo (*tempus regit actum*), le posizioni pendenti dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del Decreto, hanno già maturato i requisiti secondo i termini ed i criteri previsti dalla precedente disciplina (*Legge 46/1990 – D.P.R. 447/1991*), riconoscendo ai medesimi la relativa qualificazione tecnico-professionale necessaria all'esercizio di un'impresa di installazione, ancorché presentino la relativa domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese dopo l'entrata in vigore del Regolamento.

Il D.M. 37/2008 ha previsto altresì che la funzione di responsabile tecnico, in possesso dei requisiti di qualificazione professionale, possa essere svolta per una sola impresa e che tale qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa (art. 3, commi 1 e 2). Secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 69 del 24/07/2008 della Commissione Regionale per l'Artigianato della Toscana, la prescrizione che la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa è ostativa nel caso di responsabile tecnico di impresa che sia dipendente o collaboratore in altra impresa. Il problema non sussiste nel caso che il responsabile tecnico rivesta in altra società di persone la carica di socio/amministratore, se non partecipa all'attività. Infatti, in tal caso, si ha solo l'espletamento di una carica sociale.

Le imprese che intendono esercitare le attività di installazione degli impianti debbono presentare la dichiarazione di inizio attività (ex art. 19 Legge 7 agosto 1990, n. 241), indicando specificatamente per quali impianti, secondo la classificazione dell'art. 1 del D.M. 37/2008, e dichiarando il possesso dei requisiti tecnico-professionali, necessari per i lavori da realizzare, secondo l'art. 4.

Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni, sono autorizzate all'installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne, nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti tecnico professionali. L'ufficio tecnico interno di imprese non installatrici non necessita di alcuna abilitazione da parte della Camera di Commercio.

Le imprese, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato o dalle competenti camere di commercio, al fine di comprovare l'abilitazione all'esercizio del tipo di professione. Il certificato di riconoscimento deve essere conforme ai modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992.



**Fig. 1 – Requisiti tecnico professionali**

(\*) sono riconosciuti in possesso dei requisiti tecnico-professionali il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni, salvo per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

# 3

## La progettazione degli impianti

Secondo l'art. 5 comma 1 del D.M. 37/2008, per tutti gli interventi di installazione, di ampliamento o trasformazione di impianti deve essere redatto un progetto.

Almeno sul piano formale, tale disposizione costituisce un elemento di novità. Infatti, laddove la Legge 46/1990 disponeva la redazione del *progetto* solo per gli impianti di cui all'art. 4 del relativo decreto di attuazione (D.P.R. 447/1991), ora, letteralmente, se ne richiede la predisposizione in tutti i casi.

### **Approfondimento: installazione, trasformazione e ampliamento**

Per "*installazione*" si intende la realizzazione di un nuovo impianto, ovvero la realizzazione di un impianto che precedentemente non esisteva o il rifacimento completo di un impianto esistente.

Per "*trasformazione*" si intende l'esecuzione di modifiche sostanziali dell'impianto ai fini della sicurezza (es. aggiunta dell'impianto di terra, modifica del combustibile di un impianto di riscaldamento, ecc.), delle prestazioni (es. modifiche dimensionali di conduttori elettrici o delle condutture del gas), cambio della tensione di alimentazione, ecc.

Per "*ampliamento*" di un impianto si intende, ad esempio, l'aggiunta di nuovi circuiti elettrici, l'installazione di nuovi corpi scaldanti, ecc.

Rimangono pertanto esclusi dall'obbligo di progettazione tutti gli altri tipi di intervento tecnico sugli impianti, ovvero:

- manutenzione ordinaria. Per "manutenzione ordinaria" si intende l'insieme degli "*interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore*". Rientrano nella manutenzione ordinaria interventi di sostituzione di componenti con altri di uguali caratteristiche;
- manutenzione straordinaria. Sono interventi di manutenzione straordinaria quelli di sostituzione di componenti con altri di caratteristiche equivalenti ma diverse (salvo che non si alterino le prestazioni dell'impianto, nel qual caso si tratta di "trasformazione");
- regolazioni;
- ecc.

A questo punto sono dispensati dall'obbligo di progetto soltanto:

- Art. 1 comma 2 lettera a): impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- Art. 1 comma 2 lettera f): impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili (lettera f)<sup>2</sup>;
- Art. 10 comma 2: le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari<sup>3</sup> (fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità).<sup>4</sup>

Le caratteristiche ed i requisiti dimensionali già introdotti dalla Legge 46/1990 e dal relativo decreto di attuazione, ora riproposti con qualche lieve variante (vedi tabella 1), non definiscono più se un progetto *deve esserci*, bensì *chi* è abilitato a realizzarlo, nonché i contenuti minimi del progetto. Infatti, lo stesso art. 5 comma 1 stabilisce che nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta, mentre, negli altri casi, il progetto è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> Per gli ascensori ed i montacarichi, la legislazione vigente in materia (D.P.R. 162/99) dispone l'obbligo da parte dell'installatore di consegna della dichiarazione di conformità, secondo la normativa europea di prodotto, del manuale d'uso dell'impianto e degli elaborati tecnici necessari alle verifiche e manutenzioni periodiche, ma non degli elaborati progettuali.

<sup>3</sup> Ad esempio, gli impianti posti all'esterno, nel caso di manifestazioni temporanee (fiere, mostre e concerti all'aperto) o spettacoli viaggianti (D.M. 18/05/07), purché non si configuri la fattispecie di "immobile" (v. cornice di approfondimento pag. 4).

<sup>4</sup> Resta inteso che le attività di manutenzione ordinaria (art. 10 comma 1 D.M. 37/2008), in quanto non soggette a rilascio di dichiarazione di conformità, a maggior ragione, non sono soggette ad obblighi di progettazione.

<sup>5</sup> Tali disposizioni hanno destato non poche perplessità: infatti, è discutibile il fatto che il "progetto" possa avere contenuti diversi a seconda che esso sia redatto dal professionista o dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice; inoltre, il

Il comma 2 dell'art. 5 stabilisce i limiti dimensionali degli impianti, superati i quali il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste. Tali limiti sono riassunti nella tabella 1.

Tipo di impianto	Legge 46/1990 e D.P.R. 447/1991	D.M. 37 del 22/01/2008	Note
<p>Impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica  <i>L. 46/1990 art. 1 comma 1, lettera a), e art. 1 comma 2; D.M. 37/2008 art. 1 comma 2, lett. a)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>utenze condominiali</b> di uso comune con potenza impegnata &gt; 6 kW</li> <li>• <b>utenze domestiche di singole unità abitative</b> di superficie &gt; 400 m<sup>2</sup></li> <li>• impianti in edifici <b>ad uso civile</b> effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori, o collegati ad impianti elettrici con obbligo di progetto</li> <li>• utenze in immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi con superficie &gt; 200 m<sup>2</sup>, o alimentate a tensione &gt; 1000 V, (inclusa parte in bassa tensione)</li> <li>• impianti elettrici <b>con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l'unità immobiliare</b> provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>utenze di qualsiasi tipo</b> con potenza impegnata superiore a 6 kW</li> <li>• <b>utenze domestiche di singole unità abitative</b> di superficie superiore a 400 m<sup>2</sup></li> <li>• impianti (<b>elettrici</b>) in edifici <b>adibiti a qualunque uso</b>, effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori, o collegati ad impianti elettrici con obbligo di progetto</li> <li>• <b>utenze in immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi</b> con superficie &gt; 200 m<sup>2</sup>, o alimentate a tensione &gt; 1000 V, (inclusa parte in bassa tensione)</li> <li>• impianti <b>elettrici</b> relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI)</li> </ul>	<p><i>Per POTENZA IMPEGNATA è da intendersi, se conosciuta, quella contrattuale, indicata nel contratto di fornitura dell'energia elettrica. Diversamente si fa riferimento alla potenza di progetto, ovvero potenza massima impegnabile, per la quale l'impianto è dimensionato. Tale informazione deve essere ora riportata sulla dichiarazione di conformità.</i></p> <p><i>Nel caso di impianti con più forniture, il limite dei 6 kW si riferisce ad ogni singola fornitura.</i></p> <p><i>Nel caso di autoproduzione si fa riferimento alla potenza nomina-le complessiva autoprodotta, se maggiore di quella contrattuale.</i></p> <p><i>Per quanto riguarda i limiti di superficie (200 m<sup>2</sup> e 400 m<sup>2</sup>, rispettivamente per gli immobili adibiti ad attività produttive e per le unità abitative), il D.M. 37/2008 non fornisce i criteri di calcolo dell'area. L'interpretazione prevalente è che non debbano essere conteggiate le superfici delle aree esterne (es. giardini, parcheggi all'aperto) e i sottotetti non abitabili. Non è chiaro se debbano essere conteggiati le cantine e i box auto, facenti parte dell'unità immobiliare.</i></p> <p><i>LAMPADIE FLUORESCENTI A CATODO FREDDO (CCFL): un noto esempio è costituito dalle lampade al neon propriamente dette (da non confondersi con le lampade fluorescenti), utilizzate per insegne luminose.</i></p> <p><i>AMBIENTI SOGGETTI A NORMATIVA SPECIFICA DEL CEI = locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio; non è da considerarsi corretta l'interpretazione, secondo cui andrebbero ricompresi altri ambienti per i quali le norme CEI prevedono requisiti particolari, es. bagni o docce.</i></p>
<p>Impianti per automazione di porte, cancelli e barriere  <i>D.M. 37/2008 art. 1 comma 2, lett. a)</i></p>	<p><i>Fattispecie non espressamente considerata dalla Legge 46/1990 (ma nell'interpretazione comune già equiparata agli impianti elettrici)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>utenze di qualsiasi tipo</b> con potenza impegnata superiore a 6 kW</li> <li>• <b>utenze domestiche di singole unità abitative</b> di superficie superiore a 400 m<sup>2</sup></li> <li>• <b>utenze in immobili adibiti ad attività produttive</b> con superficie &gt; 200 mq, o alimentate a tensione &gt; 1000 V, inclusa parte in bassa tensione</li> </ul>	<p><i>Nota: Se l'impianto elettrico che si realizza per l'automazione è inserito in un ambiente soggetto a normativa specifica del CEI, è richiesto il progetto di un professionista.</i></p>

responsabile tecnico delle impresa installatrice, secondo quanto stabilito dallo stesso art. 4, comma 2 del D.M. 37/2008, può anche essere solo un operaio di "esperienza", ma privo di formazione tecnica, che consenta di sviluppare compiutamente la progettazione dell'impianto.

Tipo di impianto	Legge 46/1990 e D.P.R. 447/1991	D.M. 37 del 22/01/2008	Note
Impianti di protezione da scariche atmosferiche <i>L. 46/1990 art. 1 comma 1, lett. b); D.M. 37/2008 art. 1 comma 2, lett. a)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>in edifici ad uso civile di volume &gt; 200 m<sup>3</sup>:               <ul style="list-style-type: none"> <li>con un'altezza superiore a 5 metri</li> <li>oppure dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>in edifici adibiti a qualunque uso di volume &gt; 200 m<sup>3</sup> oppure con potenza impegnata superiore a 6 kW</li> <li>utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m<sup>2</sup></li> <li>utenze in immobili adibiti ad attività produttive con superficie &gt; 200 m<sup>2</sup>, o alimentate a tensione &gt; 1000 V</li> </ul>	Il D.M. 37/2008, di fatto, prevede l'obbligo di progettazione di impianti di protezione da scariche atmosferiche da parte di professionista abilitato, salvo casi davvero eccezionali difficilmente riscontrabili (es. edificio di volume < 200 m <sup>3</sup> , superficie ≤ 200 m <sup>2</sup> , potenza installata ≤ 6 kW).
impianti elettronici in genere <i>L. 46/1990 art. 1 comma 1, b) D.M. 37/2008 art. 1 comma 2, b)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione (da parte di professionista)</li> </ul>	La dizione "da parte di professionista" nel testo del D.M. 37/2008 non è riportata, ma appare scontata. L'obbligo del progetto è riferito solo agli impianti elettronici in genere, mentre non riguarda gli impianti radiotelevisivo e le antenne.
impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione <i>L. 46/1990 art. 1 comma 1, c) D.M. 37/2008 art. 1 comma 2, c)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impianti dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigororie/ora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impianti dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigororie/ora;</li> </ul>	La canna fumaria collettiva ramificata è un condotto asservito a più apparecchi installati su più piani di un edificio, realizzata solitamente con elementi prefabbricati che, per giusta sovrapposizione e giunzione, determinano una serie di canne singole (secondarie) ciascuna dell'altezza di un piano, e un collettore (primario) nel quale defluiscono i prodotti della combustione provenienti dai secondari a mezzo di un elemento speciale deviatore.  N.B.: 40.000 frigororie/ora corrispondono a 158.600 BTU/h e a 46,5 kW
impianti idrici e sanitari <i>L. 46/1990 art. 1 comma 1, d) D.M. 37/2008 art. 1 comma 2, d)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soglie non definite (<b>progetto non obbligatorio</b>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soglie non definite (<b>non necessario l'intervento di professionista abilitato</b>)</li> </ul>	
impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme <i>L. 46/1990 art. 1 comma 1, e) D.M. 37/2008 art. 1 comma 2, e)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impianti relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio.</li> </ul>	Valori indicativi delle portate termiche degli apparecchi a gas (Fonte: UNI 10738)  Fornello: 5,2 kW Cucina con forno: 11,6 kW Scaldabagno istantaneo (10 l/m): 20 kW Scaldabagno ad accumulo: 5,8 kW Lavabiancheria: 9,3 kW Stufa: 8,1 kW Caldaia per riscaldamento e produzione di acqua calda: 28 kW Caldaia per solo riscaldamento: 11,6 kW
impianti di sollevamento di persone o di cose <i>L. 46/1990 art. 1 comma 1, f) D.M. 37/2008 art. 1 comma 2, f)</i>	Progetto non obbligatorio		Per gli ascensori di nuova installazione, la normativa in materia è costituita dal D.P.R. 162/1999. Per le scale mobili cfr. D.M. 18/9/1975.
impianti di protezione antincendio <i>L. 46/1990 art. 1 comma 1, g) D.M. 37/2008 art. 1 comma 2, g)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impianti inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impianti inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10</li> </ul>	Le attività soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi sono quelle individuate dal D.M. 27 settembre 1965 come modificato dal D.M. 16/02/1982.

**Tab. 1 – Limiti dimensionali ai fini dell'obbligo di progettazione da parte di professionista iscritto all'Albo Professionale nell'ambito della propria competenza**

Riguardo alle caratteristiche del progettista, il D.M. 37/2008 non ha richiesto che si tratti di “libero professionista” e pertanto può essere anche dipendente dell’impresa installatrice. L’importante è che sia iscritto all’Albo Professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta. Non sono previste dal D.M. 37/2008 ripartizioni di competenze tra i diversi albi professionali; esse pertanto sono quelle che la legislazione specifica di settore e la giurisprudenza hanno definito nel corso degli anni.

I progetti degli impianti devono essere elaborati secondo la regola dell’arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell’arte.

Nei confronti della precedente formulazione (art. 6 Legge 46/1990), il riferimento ora è anche alle guide ed alle normative predisposte da Enti di normalizzazione esteri, equiparate sotto tutti gli aspetti a quelle elaborate da UNI, CEI ed altri enti normatori italiani (cfr. tabella 3).

Purtroppo, per quanto concerne il panorama normativo italiano, tali guide sono disponibili solo per alcune tipologie impiantistiche; inoltre si tratta ancora di pubblicazioni antecedenti l’entrata in vigore del D.M. 37/2008.

Alla data di edizione della presente pubblicazione citiamo le seguenti:

**Guida CEI 0-2**

*Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici (edizione 2002)*

**Linee Guida CIG Nr. 01**

*Gli allegati obbligatori alla Dichiarazione di conformità – Guida alla compilazione ai sensi della legge 46/1990 per gli impianti alimentati a combustibili gassosi (edizione 2005, ora ritirata, in quanto formalmente riferita alla legge 46/90, ma ancora significativa quale riferimento nella redazione dei documenti di progetto)*

Resta in ogni caso possibile il riferimento a norme verticali di settore, nell’eventualità in cui queste definiscano i contenuti formali della documentazione di progetto, oltre che naturalmente alle ulteriori norme di legge eventualmente applicabili (un caso rilevante per gli impianti di riscaldamento è il D.Lgs. 192/2005 in materia di risparmio energetico).

Per quanto riguarda la consistenza della documentazione di progetto, i requisiti sono stabiliti dall’art. 5 comma 4, ovvero:

- devono contenere almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici;
- devono contenere una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare;
- per gli impianti installati nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, deve essere posta una particolare attenzione nella scelta dei materiali e dei componenti da utilizzare, nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.

**Approfondimento: luoghi a maggior rischio di incendio e luoghi con pericolo di esplosione**

L’individuazione degli ambienti a maggior rischio in caso di incendio dipende da una molteplicità di parametri, quali per esempio:

- densità di affollamento,
- massimo affollamento ipotizzabile,
- capacità di deflusso e di sfollamento,
- entità del danno ad animali e/o cose,
- comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali impiegati nell’edificio,
- presenza di materiali combustibili,
- tipo di utilizzazione dell’ambiente,
- situazione organizzativa per quanto riguarda la protezione antincendio (adeguati mezzi di segnalazione ed estinzione incendi, piano di emergenza e di sfollamento, addestramento del personale distanza del più vicino distaccamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, esistenza dei vigili del fuoco aziendali).

Secondo le Norme CEI 64-8/7, ai fini della progettazione dell’impianto elettrico, i luoghi a maggior rischio in caso di incendio sono raggruppati come segue:

- ambienti a maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento o per l’elevato danno ad animali o cose (ospedali, carceri, locali sotterranei frequentati dal pubblico);

- ambienti a maggior rischio in caso di incendio in quanto aventi strutture portanti combustibili (edifici costruiti completamente in legno senza particolari requisiti antincendio, ad esempio le baite);
- ambienti a maggior rischio in caso di incendio per la presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito di detti materiali.

In generale, gli ambienti dove si svolgono le attività elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, che implicano il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, sono considerati a maggior rischio in caso di incendio.

Rientrano tra i luoghi con pericolo di esplosione:

- luoghi con presenza di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri, classificati come zone di classe 0, 1, 2, 20, 21, 22, secondo le vigenti Norme CEI 31-30 e Guida CEI 31-35 (vedi anche art. 288 D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. 106/2009);
- luoghi con presenza di materie esplosive (fabbricazione, deposito, manipolazione, ecc., elencate al punto 51 della tabella A del D.M. 22 dicembre 1958, ovvero materie esplosive considerate tali dal regolamento del T.U.L.P.S. R.D. 6 maggio 1940, n. 635).

#### **Approfondimento: locali adibiti ad uso medico**

I locali adibiti ad uso medico sono soggetti a normativa specifica del CEI, ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. d, per i quali ricorre l'obbligo di progettazione degli impianti elettrici, indipendentemente da limiti di potenza impegnata.

Secondo la definizione data dal punto 710.2.1 della Norma CEI 64-8, VI<sup>a</sup> edizione, per "locale ad uso medico" si intende un locale destinato a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti (inclusi i trattamenti estetici).

Non si tratta quindi solo di ospedali, ma anche di studi medici, ambulatori, locali di riabilitazione, locali per la raccolta del sangue con l'uso di apparecchi elettromedicali, e in generale di tutti i locali in cui sono impiegati apparecchi per scopi diagnostici e/o terapeutici. I locali per trattamenti estetici sono considerati luoghi ad uso medico quando in essi sono impiegati apparecchi elettrici per uso estetico (vedi anche elenco allegato alla Legge n. 1 del 04/01/1990).

Se è vero che una delle principali innovazioni riconosciute al testo del D.M. 37/2008 risiede nell'obbligatorietà del progetto per ogni intervento impiantistico (salvo attività di manutenzione e i casi poco sopra citati), va ricordato che la precedente Legge 46/1990, su impianti non sottoposti ad obbligo di progettazione, richiedeva *in ogni caso*, quali *allegati* alla dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore al termine dei lavori:

- la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati (Legge 46/1990 art. 9);
- lo *schema*<sup>6</sup> dell'impianto realizzato, inteso come *la descrizione dell'opera come eseguita* (D.M. 20/02/1992).

**In altre parole, la novità introdotta dal nuovo D.M. 37/2008 potrebbe essere meglio riassunta nell'obbligo di corredare la dichiarazione di conformità, in ogni caso, anche con:**

- **schemi planimetrici,**
- **relazione tecnica contenente una descrizione generale dell'opera, e di misure di prevenzione e sicurezza da adottare.**

In conclusione, il nuovo D.M. 37/2008, nell'attribuire all'elaborazione progettuale la valenza di adempimento *obbligatorio*, ha inteso:

- rendere più stringenti gli adempimenti riguardanti la documentazione a corredo della dichiarazione di conformità, nel passato sovente disattesi; è esperienza comune che la dichiarazione di conformità non di rado nasce orfana degli allegati obbligatori, oppure circola corredata di documentazione a dir poco inadeguata;
- attribuire una precisa responsabilità personale alla figura del responsabile tecnico dell'impresa installatrice in assenza di un progetto redatto da professionista abilitato;
- ribadire anche per gli ambienti civili (o luoghi esclusi dal campo d'applicazione dell'ex D.Lgs. 626/1994, ora D.Lgs. 81/2008, come modificato D.Lgs. 106 del 3/08/2009) il principio della progettazione e pianificazione del lavoro, ai fini della sicurezza nell'ambito del processo di valutazione del rischio ed adozione delle misure di tutela dei lavoratori.

Come già nella disciplina della Legge 46/1990, l'installatore ha l'obbligo di attenersi al progetto (redatto preliminarmente all'installazione) nella realizzazione dell'impianto soggetto a progettazione da parte di professionista. Qualora nel progetto l'installatore rilevi palesi non conformità alla regola dell'arte (evidenti quanto basta da non richiedere ulteriori calcoli di verifica), egli deve adoperarsi affinché siano apportate, prima dell'inizio

<sup>6</sup> Non ci si riferisce al significato più comune di *schema* quale "elaborazione grafica"; può talvolta essere sufficiente una tabella o un sinottico contenente sintesi dei dati tecnici e prestazionali di base.

dei lavori o in corso d'opera, le varianti al progetto che possano garantire una corretta esecuzione dell'impianto; senza in ogni caso interferire sulle scelte progettuali fatte dal professionista. In questo modo la posizione di responsabilità dell'installatore - civile e se del caso penale - sarà dissociata da quella del progettista.

Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.

Per quanto riguarda la consistenza della documentazione di progetto, sin dalle prime formulazioni della normativa in materia di lavori pubblici sono stati formalizzati differenti livelli di articolazione della fase progettuale. Attualmente (dal 1995) sono i seguenti:

1. Progetto preliminare (D.Lgs. 163/2006 art. 93, comma 3). Definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, e consiste in:
  - una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione
    - delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio,
    - della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione,
    - dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti;
  - schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare.

Il progetto preliminare deve inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.

Come si deduce, si tratta di un livello di progettazione, avente rilievo nelle fasi di esperimento delle procedure di indizione di gara e di assegnazione di appalti pubblici.

2. Progetto definitivo (D.Lgs. 163/2006 art. 93, comma 4). Individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste:
  - in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio;
  - nello studio di impatto ambientale ove previsto;
  - in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione;
  - negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
  - in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto;
  - in un computo metrico estimativo.

Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

3. Progetto esecutivo (D.Lgs. 163/2006 art. 93, comma 5). Redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito:
  - dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi,
  - dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo,
  - dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari
  - dal piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi plano-altimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo.

Gli elaborati documentali sopra citati, pur se inerenti alla disciplina dei lavori pubblici, devono comunque intendersi riferiti, per quanto applicabile, anche ai contenuti del progetto per interventi di edilizia privata, nei casi in cui esso debba essere redatto da professionista iscritto all'albo di pertinenza (art. 5 D.M. 37/2008, comma 2).

Questo perché la già citata Guida CEI 0-2 – elevata come si è ricordato a riferimento di regola dell'arte nei riguardi dei contenuti del progetto (art. 5 comma 3 del presente D.M. 37/2008) - in pratica ricalca l'impostazione dell'ex legge Merloni nel definire e riproporre i tre livelli progettuali sopra descritti.

La Guida CEI 0-2, pur in senso stretto riguardando il solo progetto elettrico, può logicamente essere riferita ai contenuti di massima del progetto di qualsiasi impianto tecnologico, non foss'altro in quanto trattasi ad oggi della più esauriente guida espressamente predisposta da un ente normatore nazionale.

Per gli impianti, in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, l'elaborato tecnico deve essere costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.

Il D.M. 37/2008, come detto, ammette che un progetto possa in alternativa essere redatto secondo indicazioni di una guida emessa da altro ente normatore europeo. Ma è del tutto evidente che, prescindendo da problemi di comprensione e comparazione di testi e termini tecnici espressi in lingue diverse, sarebbe arduo riconoscere la piena applicabilità di uno standard estero, elaborato magari per corrispondere ad istanze regolamentari puramente nazionali, e non sulla base di un mandato di armonizzazione europea.

L'art. 11 comma 1 del D.M. 37/2008 dispone che per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g)<sup>7</sup>, relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice depositi, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo Sportello Unico per l'Edilizia del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti. Per le finalità di questa disposizione, ci si deve riferire al progetto esecutivo (ovviamente aggiornato con eventuali varianti). Il progetto sarà redatto da un professionista, se si superano i limiti previsti dall'art. 5 comma 2 oppure dallo stesso responsabile tecnico, in caso contrario.

Per quanto concerne il certificato di collaudo, il testo citato trova applicazione per alcune specifiche particolari attività industriali (D.Lgs. 334/1999 "Legge Seveso", impianti nucleari); negli edifici di civile abitazione attualmente la normativa di legge non prevede in alcun caso l'istituto del collaudo (come fu in passato per ascensori e caldaie condominiali, sino all'entrata in vigore rispettivamente del D.P.R. 162/1999 e del D.Lgs. 93/2000)<sup>8</sup>.

Per quanto disposto dall'art. 11 comma 2 del D.M. 37/2008, chi richiede la DIA o il permesso a costruire (normalmente il professionista che si occupa della parte edilizia) deposita il progetto degli impianti presso lo Sportello Unico per l'Edilizia contestualmente al progetto edilizio. In questo caso si tratta del progetto definitivo, nella comune dizione del D.Lgs. 163/2006 e della Guida CEI 0-2.


Una volta ottenute le necessarie autorizzazioni, l'installatore potrà iniziare i lavori facendo ovviamente riferimento ad un progetto esecutivo. Al termine dei lavori rilascerà al committente la Dichiarazione di Conformità con gli allegati obbligatori tra cui il progetto (naturalmente esecutivo), aggiornato con le eventuali varianti in corso d'opera avallate dallo stesso professionista o da altro abilitato, e il responsabile della pratica edilizia si preoccuperà di richiedere il certificato di agibilità come da art. 9 del D.M. 37/2008.

Il progetto depositato non è soggetto ad approvazione da parte degli uffici tecnici comunali; la responsabilità del progetto ricade unicamente sul progettista. Gli uffici tecnici comunali, tuttavia, sono tenuti ad accertare il rispetto dei requisiti formali del progetto (al riguardo può costituire utile strumento la checklist riportata in allegato).

---

<sup>7</sup> L'art. 11 comma 1 del D.M. 37/2008 cita anche la lettera h) dell'art. 1 comma 2, che però non esiste; probabilmente si tratta di un refuso.

<sup>8</sup> Cfr. nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 28/3/2008.



**Fig. 2 – Contenuti minimi del progetto**

# 4

## Le norme tecniche di riferimento

I progetti degli impianti devono essere elaborati secondo la regola dell'arte (art. 5 comma 3 D.M. 37/2008); in fase di esecuzione dei lavori di installazione, le imprese installatrici sono tenute a realizzare gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente (art. 6 comma 1 D.M. 37/2008).

In ambito nazionale, i riferimenti normativi della regola dell'arte di più larga utilizzazione sono quelli delle norme UNI e delle Norme CEI, ovvero quelli emanati dagli organismi di normazione italiana.

I riferimenti normativi seguiti nella progettazione degli impianti sono richiamati nella dichiarazione di conformità e nel progetto o nel fascicolo tecnico, nei casi in cui ne ricorra l'obbligo.

Tipo di impianto	Norme di legge specifiche e norme tecniche
Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica	Impianti elettrici in bassa tensione: Norma CEI 64-8 Impianti elettrici: Norma CEI 11-1
Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche	Norma CEI 81-10/1 (CEI EN 62305-1) Norma CEI 81-10/2 (CEI EN 62305-2) Norma CEI 81-10/3 (CEI EN 62305-3) Norma CEI 81-10/4 (CEI EN 62305-4)
Impianti di automazione di porte, cancelli e barriere	Cancelli automatizzati elettrici: Norma UNI EN 13241-1, Norma UNI EN 12453, Norma UNI EN 12445
Impianti radiotelevisivi e antenne	Antenne e apparecchiature radio: D.Lgs. n. 269 del 9 maggio 2001 (direttiva di prodotto) Norma CEI 100-126 (CEI EN 60728-11) <sup>9</sup>
Impianti elettronici in genere	Citofoni e videocitofoni: Norma CEI 64-8. Impianti di allarme e per la sicurezza: Norma CEI 79-3. Pannelli solari termici: Norma UNI 12975-1. Impianti fotovoltaici: CEI CT 82 (dall'1 al 22).
Impianti di riscaldamento	Impianti a gas per uso singolo (caldaie, scaldabagni, cucine, scarichi): Norma UNI CIG 7129 Caldaie centralizzate a metano: UNI CIG 8041-8042 Canne fumarie collettive: UNI EN 10640 Risparmio energetico: legge 10 del 9 gennaio 1991, D.P.R. 412 del 26 agosto 1993 Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Impianti di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione	Impianti di climatizzazione, termoventilazione, ventilazione: Norma UNI 10339 Impianti di climatizzazione invernali per gli edifici adibiti ad attività industriale ed artigianale: Norma UNI 8852 <sup>10</sup>
Impianti idrici e sanitari	Impianti per l'acqua potabile: D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 (acque per il consumo umano) Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua calda e fredda: Norma UNI 9182 Autoclavi: Norma UNI EN 1717 Scarichi e fognature: D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. Scarichi funzionanti a gravità: UNI EN 12056-1 Addolcitori: Norma UNI-CTI 8065
Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas	Impianti a gas alimentati da rete di distribuzione: Norma UNI CIG 7129 Impianti gas GPL non alimentati da rete di distribuzione: Norma UNI 7131
Ascensori	D.P.R. 162 del 30 aprile 1999 Norma UNI EN 81-1 Norma UNI EN 81-2 Norma UNI 10411-1 Norma UNI 10411-2
Montacarichi, scale mobili e simili	D.P.R. 459 del 24/07/1996 Scale mobili: Norma UNI EN 115-1 Montascale e servo scale: Norma UNI EN 81-40
Impianti di protezione antincendio	Norme di sicurezza antincendio per le civili abitazioni: D.M. degli Interni n. 246 del 16 maggio 1987 Impianti rivelazione fumi ed incendio, allarme antincendio (UNI 9795), impianti di allarme incendio, ecc.

<sup>9</sup> Per completezza di informazione si riporta, quale riferimento tecnico, anche la Norma CEI 100-7, "Guida per l'applicazione delle Norme sugli impianti di ricezione televisiva", che in ogni caso, come da titolo, è appunto una guida orientativa e non una norma garanzia di regola dell'arte.

<sup>10</sup> Per quanto attiene il microclima, aerazione e illuminazione dei luoghi di lavoro, si può fare anche riferimento alle linee guida del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro reperibili sul sito <http://www.ispesl.it/Linee%5Fguida/tecniche/LGMicroClima062006.pdf>

**Tab. 2 – Principali riferimenti legislativi e normativi (elenco non esaustivo)**

I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte. Parimenti, gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.

Nei confronti della precedente formulazione (art. 6 Legge 46/1990), il riferimento ora è anche alle guide ed alle normative predisposte da Enti di normalizzazione esteri, equiparate sotto tutti gli aspetti a quelle elaborate da UNI, CEI ed altri enti normatori italiani (cfr. tabella 3).

Stato	Enti di normazione nazionale
Austria	Österreichisches Normungsinstitut (ON) - <a href="http://www.on-norm.at">www.on-norm.at</a> Österreichischer Verband für Elektrotechnik (OVE) – <a href="http://www.ove.at">www.ove.at</a>
Belgio	Bureau de Normalisation/Bureau voor Normalisatie (NBN) - <a href="http://www.nbn.be">www.nbn.be</a> Comité Electrotechnique Belge/Belgisch Elektrotechnisch Comité (CEB/BEC) - <a href="http://www.ceb-bec.be">http://www.ceb-bec.be</a>
Bulgaria	Bulgarskiyat Institut za Standartizatsiya (BDS) - <a href="http://www.bds-bg.org">www.bds-bg.org</a>
Cipro	Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) - <a href="http://www.cys.org.cy">www.cys.org.cy</a>
Danimarca	Dansk Standards (DS) - <a href="http://www.ds.dk">www.ds.dk</a>
Estonia	Eesti Standardikeskus (EVS) - <a href="http://www.evs.ee">www.evs.ee</a>
Finlandia	Suomen Standardisoimisliitto r.y. (SFS) - <a href="http://www.sfs.fi">www.sfs.fi</a> SESKO Standardization in Finland – <a href="http://www.sesko.fi">www.sesko.fi</a>
Francia	Association Française de Normalisation (AFNOR) – <a href="http://www.afnor.org">www.afnor.org</a> Union Technique de l'Electricité (UTE) - <a href="http://www.ute-fr.com">www.ute-fr.com</a>
Germania	Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN) - <a href="http://www.din.de">www.din.de</a> DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE - <a href="http://www.dke.de/dke/">http://www.dke.de/dke/</a>
Grecia	Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ELOT) – <a href="http://www.elot.gr">www.elot.gr</a>
Irlanda	National Standards Authority of Ireland (NSAI) – <a href="http://www.nsai.ie">www.nsai.ie</a> Electro-Technical Council of Ireland Ltd - <a href="http://www.etc.ie">www.etc.ie</a>
Islanda	Staðlaráð Íslands (IST) - <a href="http://www.stadlar.is">www.stadlar.is</a>
Italia	Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) – <a href="http://www.uni.com">www.uni.com</a> Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) – <a href="http://www.ceiweb.it">www.ceiweb.it</a>
Lettonia	Latvijas Standarts (LVS) - <a href="http://www.lvs.lv">www.lvs.lv</a>
Lituania	Lietuvos Standartizacijos Departamentas (LST) - <a href="http://www.lsd.lt">www.lsd.lt</a>
Lussemburgo	Institut Luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS) - <a href="http://www.ilnas.lu">www.ilnas.lu</a>
Malta	Malta Standards Authority (MSA) - <a href="http://www.msa.org.mt">www.msa.org.mt</a>
Norvegia	Standard Norge (SN) - <a href="http://www.standard.no">www.standard.no</a>
Paesi Bassi	Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN) - <a href="http://www.nen.nl">www.nen.nl</a>
Polonia	Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) - <a href="http://www.pkn.pl">www.pkn.pl</a>
Portogallo	Instituto Português da Qualidade (IPQ) - <a href="http://www.ipq.pt">www.ipq.pt</a>
Regno Unito	British Standards Institution (BSI) - <a href="http://www.bsigroup.com">www.bsigroup.com</a>
Repubblica Ceca	Úřad pro Technickou Normalizaci, Metrologii a státní Zkušebnictví (UNMZ) - <a href="http://www.unmz.cz">www.unmz.cz</a>
Romania	Asociația de Standardizare din România (ASRO) - <a href="http://www.asro.ro">www.asro.ro</a>
Slovacchia	Slovenský Ústav Technickej Normalizácie (SUTN) – <a href="http://www.sutn.gov.sk">www.sutn.gov.sk</a>
Slovenia	Slovenski Inštitut za Standardizacijo (SIST) – <a href="http://www.sist.si">www.sist.si</a>
Spagna	Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) - <a href="http://www.aenor.es">www.aenor.es</a>
Svezia	Swedish Standards Institute (SIS) - <a href="http://www.sis.se">www.sis.se</a> Svensk Elstandard (SEK) - <a href="http://www.elstandard.se">www.elstandard.se</a>
Svizzera	Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV) – <a href="http://www.snv.ch">www.snv.ch</a> Electrosuisse - <a href="http://www.electrosuisse.ch">www.electrosuisse.ch</a>
Ungheria	Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) - <a href="http://www.mszt.hu">www.mszt.hu</a>

**Tab. 3 – Riferimenti normativi (fonte: siti web CEN e CENELEC)**

# 5

## Installazione degli impianti e adeguamenti degli impianti preesistenti

Le imprese installatrici devono realizzare gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi (art. 6 comma 1 D.M. 37/2008).

Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.

All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti compresi nel campo di applicazione del D.M. 37/2008, l'impresa installatrice è tenuta ad affiggere un cartello da cui risultino i propri dati identificativi e, se è prevista la redazione del progetto da parte di professionista (ex art. 5, comma 2), il nome del progettista dell'impianto o degli impianti (art. 12 D.M. 37/2008).

Per quanto riguarda gli impianti preesistenti, il D.M. 37/2008 niente aggiunge a quanto già previsto dall'articolo 5 comma 6 del D.P.R. 447/1991, ossia che gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 (data di entrata in vigore della Legge 46/1990) si considerano adeguati se dotati di:

- sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto;
- protezione contro i contatti diretti;
- protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Non viene fatto riferimento ad adeguamenti di altre tipologie di impianti, in particolare agli impianti alimentati a gas combustibile, già soggetti al D.P.R. 13 maggio 2008 n. 218.

Il D.M. 37/2008, a differenza di quanto previsto dalla Legge 46/1990, non prevede alcun obbligo di adeguare gli impianti preesistenti, ma si limita ad affermare che gli impianti elettrici risultano adeguati se possiedono i requisiti sopra evidenziati. In generale, per tutti gli impianti, *"la sicurezza ... deve ... essere valutata, secondo i criteri che regolano la successione delle norme nel tempo, in base alla loro conformità alla norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione e della loro modifica. Infatti, né l'art. 13 né nessun'altra norma del regolamento, pongono un nuovo generale obbligo di procedere all'adeguamento degli impianti preesistenti conformi alle precedenti norme di sicurezza ad essi applicabili"* (Circolare Ministero dello Sviluppo Economico del 26 marzo 2008).

Pertanto, per quanto riguarda gli impianti preesistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 37/2008 si possono individuare tre casi, secondo il criterio della successione delle norme nel tempo:

- Impianti realizzati prima del 13 marzo 1990 (data di entrata in vigore della Legge 46/1990).

Gli impianti delle civili abitazioni hanno goduto di un periodo transitorio per il loro adeguamento alla legge, che comportava il rispetto di precise prescrizioni a seconda del tipo di impianto considerato :

- Impianto elettrico: dotazione dei dispositivi di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti attraverso interruttori differenziali ad alta sensibilità (aventi corrente differenziale nominale  $I_{\Delta n} \leq 1A$ ) ed impianto di terra o sistema equivalente, oppure, escluso nei luoghi di lavoro, tramite interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale  $I_{\Delta n}$  non superiore a 30 mA.
- Impianti per il trasporto e l'utilizzazione del gas combustibile a valle del misuratore, o dal punto di consegna nel caso di alimentazione a GPL: garanzia, in conformità della normativa UNI-CIG, delle seguenti caratteristiche:
  - a) l'idoneità della ventilazione, adeguata alla potenza termica degli apparecchi installati, in relazione alla tipologia degli apparecchi stessi;
  - b) l'idoneità della aerazione, negli ambienti dove sono installati gli apparecchi per i quali necessitano tali sistemi;
  - c) l'efficienza dei sistemi di smaltimento e delle aperture di scarico dei prodotti della combustione, adeguati alla potenza termica degli apparecchi installati;
  - d) la tenuta degli impianti interni di distribuzione del gas combustibile;
  - e) la funzionalità e l'esistenza dei dispositivi di controllo fiamma, ove previsti.

- Impianti realizzati o ristrutturati tra il 13 marzo 1990 e il 27 marzo 2008.

Per questa categoria di impianti il committente, per la realizzazione o ristrutturazione, doveva avvalersi di imprese abilitate, le quali dovevano rilasciare la dichiarazione di conformità già prevista dalla Legge 46/1990 e dal D.P.R. 447/1991, regolamento di attuazione della Legge 46/1990.

- Impianti realizzati dopo il 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore del D.M. 37/2008).

Il D.M. 37/2008 ha sostanzialmente confermato l'impianto della Legge 46/1990 rafforzando le misure di sicurezza pur nella semplificazione delle procedure burocratiche. Il decreto, infatti, non prevede obblighi di adeguamento, poiché, come detto in precedenza, gli impianti preesistenti dovevano già essere adeguati per le caratteristiche previste.

Pertanto, gli impianti non ancora adeguati in base alla Legge 46/1990 risultano essere irregolari, poiché l'ultimo termine per l'adeguamento degli impianti è scaduto il 31/12/1998, prima dell'abrogazione della legge stessa.

# 6

## Dichiarazione di conformità

Al termine dei lavori, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.M. 37/2008, l'impresa installatrice deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme applicabili.

Attraverso la dichiarazione di conformità, l'installatore attesta di aver realizzato l'impianto in modo conforme alla regola d'arte, avendo, in particolare:

- rispettato il progetto;
- seguito la normativa tecnica vigente;
- installato componenti e materiali idonei;
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità.

Sono esclusi dall'obbligo di rilascio della dichiarazione di conformità:

- impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere (art. 1 comma 2 lett. a; tale esclusione era già stata anticipata nel parere MICA 23 settembre 1992, n° 161795, su richiesta di ANIMA/UNAC),
- impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili (art. 1 comma 2 lett. f),

in quanto si tratta di impianti soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da direttive comunitarie (Direttiva Macchine 98/37/CE e 2006/42/CE, Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE, Direttiva Bassa Tensione 93/68/CE e 73/23/CEE, Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE, Direttiva Ascensori 95/16/CE); infatti per quanto disposto dall'art. 1 comma 3 non sono disciplinati, "*per tali aspetti*", dalle disposizioni del D.M. 37/2008.

Ne consegue che per le suddette tipologie di impianti:

- non è previsto il rilascio della dichiarazione di conformità (in quanto l'installazione è coperta dalla marcatura CE); rimane soggetto al rilascio della dichiarazione di conformità la linea di alimentazione elettrica sino al punto di alimentazione o fino al quadro di comando (in quanto facente parte dell'impianto elettrico);
- non è previsto il progetto ex art. 5 comma 2 (in quanto in contrasto con le rispettive direttive di prodotto);
- è obbligatoria l'abilitazione dell'impresa installatrice ai sensi del D.M. 37/2008.

Le caratteristiche della dichiarazione di conformità sono esplicitate all'articolo 7 del D.M. 37/2008, che prevede due modelli di dichiarazione di conformità:

- Allegato I, ad uso delle imprese installatrici;
- Allegato II, ad uso degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici.

### **Dichiarazione di conformità da parte di imprese installatrici (allegato I)**

La dichiarazione di conformità deve essere sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e dal responsabile tecnico, sulla base del modello previsto dal nuovo decreto (vedi facsimile allegato), e deve essere completa degli allegati obbligatori, ovvero:

- progetto (redatto da professionista iscritto all'albo professionale, ove previsto);
- relazione contenente la tipologia dei materiali utilizzati;
- schema dell'impianto realizzato (progetto redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire);
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti;
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali (rilasciato dalla Camera di Commercio).

E' importante precisare che la mancanza dei suddetti allegati rende di fatto incompleta la dichiarazione di conformità e pertanto non ricevibile<sup>11</sup>.

**Approfondimento: linee guida per la compilazione della dichiarazione di conformità**

*Per la compilazione della dichiarazione di conformità di impianti elettrici, in attesa dell'emanazione di successive norme e/o guide CEI sull'argomento, l'impresa installatrice può fare riferimento, per quanto applicabile, alla Guida CEI 0-3 V1 (guida abrogata in data 11/04/2008).*

*Per la compilazione della dichiarazione di conformità di impianti di distribuzione ed utilizzazione del gas, si può fare riferimento alle Linee Guida CIG Nr. 01 – “Gli allegati obbligatori alla Dichiarazione di conformità – Guida alla compilazione ai sensi della Legge 46/1990 per gli impianti alimentati a combustibili gassosi (2005)”, in attesa del loro aggiornamento secondo il D.M. 37/2008.*

Per quanto riguarda le caratteristiche essenziali del progetto, da allegare alla dichiarazione di conformità, occorre fare riferimento ai requisiti riportati al capitolo 3.

Nella dichiarazione di conformità devono essere riportati i riferimenti delle norme tecniche eventualmente seguite (cfr. nota 3 allegato I del D.M. 37/2008) in forma esplicita e distinta (non sono ammissibili riferimenti generici): es. CEI 64-8 per un impianto elettrico in bassa tensione, EN 12445 e 12453 per automazione di porte/cancelli/barriere, UNI 7129/7131 per impianti di distribuzione del gas.

La finalità della relazione con tipologie dei materiali utilizzati, tra gli allegati obbligatori della dichiarazione di conformità, è quella di dichiarare la rispondenza dei prodotti alle rispettive norme costruttive, l'idoneità all'ambiente di installazione, la compatibilità con le condizioni preesistenti dell'impianto. Si noti che l'art. 7 comma 3 del D.M. 37/2008 richiama espressamente l'obbligo di assicurare nella dichiarazione di conformità (e nel progetto) la *compatibilità* con le condizioni preesistenti dell'impianto, mentre nei facsimile di dichiarazione di conformità dell'allegato I e II del decreto ci si limita a chiedere di specificare la tipologia di intervento (es. nuovo impianto o trasformazione) e, di conseguenza, i riferimenti ad eventuali precedenti o parziali dichiarazioni di conformità; la compatibilità tecnica dovrà pertanto essere necessariamente attestata nella relazione tecnica allegata. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità e l'attestazione di collaudo, ove previsto, si devono riferire alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma devono tenere conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di conformità, pertanto, deve essere espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.

Altro elemento essenziale della dichiarazione di conformità è rappresentato dalla dichiarazione di aver eseguito le verifiche: la dichiarazione di conformità, infatti, può essere rilasciata unicamente una volta che siano state effettuate tutte le verifiche previste dalla normativa vigente, incluse quelle di funzionalità dell'impianto.

Con l'art. 8 comma 2 del D.M. 37/2008, si impone al proprietario dell'impianto di effettuare la necessaria manutenzione, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Da questo obbligo discende quindi l'obbligo per le imprese installatrici di rilasciare al committente *le istruzioni per l'uso e la manutenzione* dell'impianto, che costituiranno allegato facoltativo alla dichiarazione di conformità.

La dichiarazione di conformità deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa installatrice (dichiarante), nonché dal responsabile tecnico della stessa impresa, come figurano nella visura camerale e/o certificato della Camera di Commercio.

<sup>11</sup> L'unica eccezione a questo precetto è costituita dalle copie della dichiarazione di conformità trasmesse all'ISPESL e all'ASL territorialmente competenti, attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune (ove attivato), ai fini della comunicazione di messa in servizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di cui all'art. 2 comma 2 del D.P.R. 462/2001 (cfr. Circolare ISPESL n° 17 del 02/04/2002 e le “Linee Guida per l'applicazione del DPR 22 ottobre 2001 n. 462 - Procedura per la denuncia degli impianti elettrici” della Regione Toscana, ed. 2005). In questo caso, gli allegati devono, invece, essere conservati presso il luogo dove è situato l'impianto e resi disponibili in occasione delle verifiche periodiche o straordinarie o durante interventi di vigilanza e controllo, ai fini dell'effettuazione degli accertamenti necessari.

Per la comunicazione di messa in servizio degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, ai fini dell'omologazione degli stessi da parte dell'ASL competente territorialmente (art. 5 del D.P.R. 462/2001), rimane l'obbligo di trasmettere, insieme al frontespizio della dichiarazione di conformità, tutti gli allegati obbligatori (cfr. le citate “Linee Guida per l'applicazione del DPR 22 ottobre 2001 n. 462 - Procedura per la denuncia degli impianti elettrici” della Regione Toscana, ed. 2005).

Il numero di copie della dichiarazione di conformità, che l'impresa installatrice deve rilasciare, varia in funzione degli obblighi che il committente deve assolvere.


Tipologia di intervento	N. di copie da rilasciare	Riferimento	Note
Installazione, trasformazione, ampliamento, manutenzione straordinaria	n. 1 copia al committente, completa di tutti gli allegati obbligatori	Art. 7 comma 1 D.M. 37/2008	Soggetto obbligato: impresa installatrice
Rifacimento o installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali e' già stato rilasciato il certificato di agibilità	n. 1 copia di dichiarazione di conformità e progetto o certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti, allo Sportello Unico per l'Edilizia	Art. 11 comma 1 D.M. 37/2008	Soggetto obbligato: impresa installatrice Copia di tale di dichiarazione verrà inoltrata a cura dello S.U. alla CCIAA nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto (art. 11 comma 3)
Richiesta certificato di agibilità dell'immobile	n. 1 copia all'autorità competente (Comune), completa di tutti gli allegati obbligatori	Art. 9 D.M. 37/2008	Soggetto obbligato: proprietario
Allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso <sup>12</sup>	n. 1 copia al distributore o venditore, esclusi gli allegati obbligatori	Art. 8 comma 3 D.M. 37/2008	Soggetto obbligato: richiedente l'allacciamento In mancanza della dichiarazione di conformità, deve essere consegnata una dichiarazione di rispondenza
Richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kW.	n. 1 copia al distributore o venditore, esclusi gli allegati obbligatori	Art. 8 comma 2 D.M. 37/2008	Soggetto obbligato: richiedente l'allacciamento In mancanza della dichiarazione di conformità, deve essere consegnata una dichiarazione di rispondenza
Messa in servizio di impianto di terra o di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, qualora installato in luoghi di lavoro <sup>13</sup>	n. 1 copia all'ASL competente territorialmente e n. 1 copia al Dipartimento Periferico ISPESL competente territorialmente, per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune, ove attivato.	Art. 2 commi 2 e 3 D.P.R. 462/2001	Soggetto obbligato: datore di lavoro
Messa in servizio di impianto elettrico in luogo con pericolo di esplosione, qualora installato in luoghi di lavoro	n. 1 copia, accompagnata dagli allegati obbligatori, all'ASL competente territorialmente, per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune, ove attivato.	Art. 5 commi 3 e 5 D.P.R. 462/2001	Soggetto obbligato: datore di lavoro
Richiesta di sopralluogo ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, per le attività soggette di cui al D.M. 16/02/1982 e successive modifiche ed integrazioni	n. 1 copia per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio (da allegare alla domanda di sopralluogo)	D.M. 04/05/1998	Soggetto obbligato: richiedente o legale rappresentante

**Tab. 4 – Copie della dichiarazione di conformità**  
(N.B.: i casi elencati non sono mutuamente esclusivi)

<sup>12</sup> Sull'argomento, vedi anche la Delibera dell' Autorità per l'energia elettrica e il gas n° 40 del 18/03/2004, "Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas".

<sup>13</sup> Sull'argomento vedi anche:

- Circolare ISPESL n° 17 del 02/04/2002, "Applicazione del D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra e di impianti elettrici pericolosi"
- LINEE GUIDA REGIONALI della Regione Toscana, "D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, Indicazioni procedurali per l'applicazione del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 'Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia d'installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra d'impianti elettrici e d'impianti elettrici pericolosi ' ", 2ª edizione Luglio 2004




**Fig. 3 – Deposito della dichiarazione di conformità**

### **Dichiarazione di conformità da parte di imprese non installatrici (allegato II, art. 7 comma 4)**

In caso di impianti installati da parte di uffici tecnici di imprese non installatrici, la dichiarazione di conformità rilasciata è un documento *interno* a disposizione dell'Autorità ispettiva.

Rispetto alla dichiarazione di conformità da parte di imprese installatrici (modello All. I), presenta solo due differenze, peraltro sul piano formale:

- la dichiarazione deve essere firmata dal responsabile dell'ufficio tecnico dell'impresa non installatrice (in veste di *dichiarante*) e dal legale rappresentante dell'impresa;
- tra gli allegati obbligatori non è richiesto il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali CCIAA (ex D.P.R. 392/1994; è sufficiente che il responsabile dell'ufficio tecnico interno o, in alternativa, il preposto all'attività impiantistica possiedano i requisiti tecnico-professionali).



**Fig. 4 – Dichiarazione di conformità ed allegati**

# 7

## Dichiarazione di rispondenza

La dichiarazione di rispondenza, prevista dall'art. 7 comma 6 del D.M. 37/2008, sostituisce la dichiarazione di conformità per gli impianti realizzati in periodo antecedente all'entrata in vigore del D.M. 37/2008, per i quali non è più reperibile o non sia mai stata prodotta alcuna dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 46/1990, nell'intento di surrogare la mancanza della dichiarazione di conformità relativamente ad impianti preesistenti all'entrata in vigore del Decreto.

Vengono pertanto risolti tutti quei casi in cui essa sia richiesta da obblighi previsti nel Decreto stesso che diversamente non avrebbero potuto essere assolti, perché documento già obbligatorio ma irreperibile (obblighi di cui all'articolo 8 commi 3, 4, 5, all'articolo 9 e all'articolo 13, quest'ultimo peraltro abrogato dal 22 agosto 2008 per effetto dell'articolo 35 comma 2 della Legge 6 agosto 2008, n. 133).

Non è prevista alcuna estensione di tale possibilità al di fuori degli ambiti sopra richiamati nonché dei limiti temporali previsti.

E' ragionevole ammettere che l'interessato, attraverso la dichiarazione di rispondenza, possa risolvere anche altre situazioni derivanti da eventuali disposti aventi forza di legge o regolamentari che prevedano comunque l'acquisizione della dichiarazione di conformità, quali l'obbligo di comunicazione ex artt. 2 comma 2 e 5 comma 3 D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 per la messa in servizio di impianti elettrici in luoghi che vengano destinati ad attività con lavoratori subordinati o ad essi assimilabili (su base volontaria anche per impianti installati prima dell'entrata in vigore della Legge 46/1990).

Per quanto riguarda i contenuti della dichiarazione di rispondenza, il D.M. 37/2008 non prevede né un modello né ambiti normativi di riferimento. Si ritiene tuttavia opportuno fornire le seguenti indicazioni:

- per gli impianti realizzati dopo il 13/03/1990, dovrà essere dichiarata la rispondenza alla regola dell'arte in vigore al momento dell'installazione; in questo caso, la dichiarazione di rispondenza può sostituire l'atto notorio previsto dall'art. 6 del D.P.R. 392/1994 per gli impianti comuni installati in edifici civili e per le singole unità abitative;
- per gli impianti realizzati prima del 13/03/1990, dovrà essere dichiarata la rispondenza ai requisiti individuati dalla Legge 46/1990 e dai relativi regolamenti attuativi (D.P.R. 447/1991 per gli impianti elettrici, D.P.R. 218/1998 per gli impianti di distribuzione del gas), limitatamente agli impianti installati nelle unità immobiliari ad uso abitativo (art. 6 comma 3 D.M. 37/2008); l'onere del giudizio resta sempre e comunque in capo al soggetto che firma la dichiarazione (cfr. art. 7 comma 6 D.M. 37/2008).

Soggetti deputati alla firma della dichiarazione di rispondenza (art. 7 comma 6 D.M. 37/2008), previo accertamento in sito delle reali condizioni in cui si trova l'impianto, sono solo i seguenti:

- un *professionista* per tutti gli impianti, purché:
  - iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze,
  - abbia esercitato per almeno cinque anni in quel settore,per gli impianti i cui limiti dimensionali richiedono la redazione del progetto da parte di un professionista iscritto all'albo professionale;
- un *responsabile tecnico* in ruolo da almeno cinque anni in imprese abilitate, negli altri casi.

# 8

## Obblighi del proprietario e del committente

Il proprietario o il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti ad imprese abilitate, che siano in possesso del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali rilasciato dalla Camera di Commercio (come previsto dall'art. 8 comma 1 del D.M. 37/2008).

Il proprietario, inoltre, ha la responsabilità della manutenzione degli impianti ai fini di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza nel corso del tempo successivo alla messa in funzione dell'impianto stesso (art. 8 comma 2), tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Inoltre, l'obbligo giuridico della regolare manutenzione degli impianti sui luoghi di lavoro è già previsto da disposizioni di legge specifiche a carico del datore di lavoro (in particolare art. 15 comma 1 lett. z, art. 64 comma 1, art. 71 comma 8 D.Lgs. n. 81/2008).

### ***Approfondimento: manutenzione degli ascensori e dei montacarichi***

Per quanto riguarda la manutenzione degli ascensori, restano ferme le disposizioni dell'art. 15 del D.P.R. 162 del 30 aprile 1999, il quale prevede l'obbligo per il proprietario o il suo legale rappresentante di affidare la manutenzione degli ascensori o dei montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato, al fine di assicurare la conservazione dell'impianto ed il suo normale funzionamento (D.P.R. 162/1999 art. 15 comma 1). Ciò implica che, in assenza di un regolare contratto di manutenzione, l'ascensore non può essere mantenuto in esercizio. Il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti a provvedere prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni, promosse dalla ditta di manutenzione (D.P.R. 162/1999 art. 15 comma 6).

Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, deve consegnare al distributore o al fornitore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza, nei casi previsti.

Per le utenze esistenti, la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza deve essere consegnata solo in caso di aumento della potenza impegnata, se l'aumento consegue a interventi che impongono di per sé il rilascio della dichiarazione di conformità; oppure se l'aumento avviene nei casi in cui il decreto impone di redigere il progetto da parte di professionista per i nuovi interventi.

Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di 30 giorni senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità per i nuovi impianti, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo preavviso, è tenuto a sospendere la fornitura. Per le utenze domestiche già attive, sprovviste di dichiarazione di conformità il D.M. 37/2008 non ha imposto al fornitore la sospensione dell'erogazione di luce acqua e gas. Rimane in carico al proprietario dell'impianto tutta la responsabilità civile e penale per le conseguenze eventualmente derivanti dall'impianto "non rispondente alle norme di sicurezza".

# 9

## Cessioni di proprietà e documentazioni

Il D.M. 37/2008 all'art. 13 riportava sostanziali novità in merito ai contratti di trasferimento degli immobili, intendendo come contratto di trasferimento tutte le cessioni di immobili, siano essi avvenuti a titolo oneroso o gratuito, come compravendita, cessione, permuta locazione ecc.

Infatti, l'art. 13 del D.M. 37/2008 individuava tre precisi adempimenti obbligatori in caso di cessione di immobili:

- a) consegna della documentazione amministrativa e tecnica, nonché dei libretti di uso e manutenzione degli impianti al nuovo proprietario e al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile;
- b) garanzia esplicita nell'atto di trasferimento da parte del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza;
- c) consegna della dichiarazione di conformità o della dichiarazione di rispondenza in allegato all'atto di trasferimento.

La situazione è completamente cambiata con l'emanazione del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 – “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”, pubblicato sulla G.U. n. 147 del 25/06/2008 – Supplemento Ordinario n. 152, e convertito in legge con Legge n. 133 del 06/08/2008. Infatti, il comma 2 dell'art. 35 abroga, con effetto immediato dal giorno della pubblicazione in G.U. del decreto medesimo, l'art. 13 del D.M. 37/2008.

Ne consegue che vengono meno tutti gli obblighi previsti all'art. 13 del D.M. 37/2008 e sopra richiamati.

L'art. 35 del D.L. 112/2008, inoltre, prevede che il Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emani entro il 31 marzo 2009 uno o più decreti volti a disciplinare i seguenti aspetti :

- “a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;*
- b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lett. a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un'effettiva sicurezza;*
- c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lett. a) e b).”*

Per quanto si evince dal combinato disposto fra l'art. 13 del Decreto 37/2008 e l'art. 35 del D.L. 112/2008 gli adempimenti previsti dal medesimo art. 13 sono rimasti validi solo per il periodo compreso fra il 27 marzo 2008 – e il 25 giugno 2008.

Pertanto, relativamente alla documentazione da presentare, si aprono quindi tre scenari ben diversi fra loro, a seconda del periodo in cui avviene la cessione di immobile.

a) Periodo antecedente al 27/03/2008

Si possono individuare due possibili situazioni:

1) Contratto stipulato prima del 27 marzo 2008.

In questo caso chi ha eseguito una cessione di immobile prima del 27 marzo 2008 doveva, in merito agli impianti, attenersi alla legge 5 marzo 1990, n. 46, ed al suo regolamento di attuazione D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, il cui articolo 9, comma 3, obbligava il proprietario a “conservare tutta la documentazione amministrativa e tecnica e consegnarla all'avente causa in caso di trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo”.

2) Preliminare stipulato prima del 27 marzo 2008 ma ancora non contrattualizzato.

In questo secondo caso, si deve considerare che gli stessi contratti preliminari, stipulati prima del 27 marzo 2008, nella maggior parte dei casi, non riportano alcuna clausola riguardo alla regolamentazione della garanzia di conformità degli impianti.

In tal caso, quindi, trovano applicazione le disposizioni di leggi vigenti al momento della stipula del preliminare, ovvero l'applicazione della Legge 5 marzo 1990, n. 46, e del D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, articolo 9, comma 3.

Di conseguenza, il promittente venditore – se il preliminare nulla stabiliva in proposito – è obbligato a consegnare le certificazioni di conformità ed a garantire la conformità degli impianti.

b) Periodo compreso fra il 27/03/2008 e il 25/06/2008

Sono soggetti all'applicazione dell'art. 13 del D.M. 37/2008 tutti gli impianti di cui all'art. 1 del medesimo decreto.

Alcuni di questi impianti (ad esempio, impianti antincendio, ascensori, impianti di riscaldamento centralizzati) possono essere condominiali: la disciplina del decreto si estende, in tal caso, anche ad essi.

Al momento della cessione di immobile le parti sono quindi soggette ai seguenti obblighi:

- Obbligo di consegna della documentazione.

Il proprietario dell'edificio, in caso di trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo (quindi per tutti i trasferimenti onerosi, ed anche in caso di donazione), deve consegnare all'acquirente:

- la documentazione amministrativa e tecnica (in particolare, le certificazioni di conformità degli impianti, comprensive del progetto e della relazione tecnica) in originale;
- il libretto di uso e manutenzione, laddove sia obbligatorio (obbligatorietà che, per gli edifici ad uso civile, sussiste solo per l'impianto di riscaldamento: cfr. art. 11, comma 9, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, nonché l'allegato "L" al D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192).

La parte acquirente può rinunciare ad ottenere la consegna della suddetta documentazione, nel caso di impianti "non a norma", allorché tra le parti si sia pattuito che la regolarizzazione degli impianti sarà effettuata dall'acquirente a sue spese.

La rinuncia può essere parziale, ovvero riguardare solo alcuni impianti; inoltre, la parte acquirente può accettare di ricevere una semplice fotocopia della certificazione di conformità, laddove l'originale non sia più reperibile.

- Obbligo di regolamentazione contrattuale della garanzia di conformità degli impianti.

L'atto di trasferimento riporta la garanzia del cedente a titolo oneroso in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza.

Questa garanzia non si applica, quindi, in caso di donazione.

Le parti possono, di comune accordo, pattuire in atto l'esclusione della garanzia dell'alienante:

- nell'ipotesi in cui l'alienante medesimo non sia in grado di stabilire se gli impianti siano o meno conformi alla vigente normativa;
- nell'ipotesi in cui sia certo che detta conformità non sussiste.

L'esclusione della garanzia non produce invece effetto nell'ipotesi di dolo o colpa grave dell'alienante (artt. 1490, comma 2, e 1229 C.C.): nell'ipotesi, cioè, in cui l'alienante conosca i vizi dell'impianto (quindi la non conformità alle norme in tema di sicurezza), ma taccia dolosamente, ovvero con colpa grave, tale circostanza.

- Obbligo di allegazione di documentazione.

All'atto di trasferimento devono essere allegati, salvo espressi patti contrari:

- la dichiarazione di conformità (comprensiva del progetto e della relazione tecnica);
- la dichiarazione di rispondenza, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto, per gli impianti eseguiti prima del 27 marzo 2008, ove la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile.

Deve ritenersi che l'allegazione debba avere ad oggetto l'originale, ovvero una copia autentica dei suddetti documenti.

E' possibile pattuire in atto di non allegare la suddetta documentazione (ovvero di allegarla solo parzialmente: ad esempio, omettendo il progetto e la relazione tecnica).

E' anche possibile pattuire di allegare solo una semplice fotocopia della documentazione nel qual caso appare sufficiente che dall'atto risulti che l'allegazione avviene in copia non autentica, senza necessità di altre formule sacramentali.

c) Periodo posteriore al 25/06/2008

Il comma 2 dell'art. 35 abroga l'art. 13 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37. Ne consegue che vengono meno tutti gli obblighi in esso previsti.

Precisamente:

- viene meno l'obbligo di consegna all'avente causa della documentazione amministrativa e tecnica nonché del libretto di uso e manutenzione;
- non è più prevista la prestazione della garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti, né l'allegazione della dichiarazione di conformità ovvero della dichiarazione di rispondenza di cui all'art. 7 comma 6 del D.M. 37/2008;
- non è più prevista la consegna di copia della stessa documentazione all'utilizzatore a qualunque titolo dell'immobile.

Ad un primo esame parrebbe quindi che sussista un totale vuoto normativo. In realtà, il D.L. 112/2008 ha abrogato esclusivamente l'articolo 13 del D.M. 37/2008, mentre rimane in piedi tutta la normativa contenuta nel D.M. medesimo sulla realizzazione degli impianti in conformità alle prescrizioni di legge: da un lato scompare la normativa che mirava a formalizzare, nei contratti di locazione e di compravendita, lo stato degli impianti; dall'altro lato resta in vigore la disciplina che impone la conformità degli impianti nuovi o oggetto di ristrutturazione. Rimane peraltro invariato l'articolo 8, comma 2, del D.M. 37/2008, secondo il quale il proprietario deve adottare tutte le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza dei propri impianti. Pertanto, se il proprietario deve poter dimostrare di avere ottemperato alle prescrizioni in materia di sicurezza, e quindi di essersi avvalso di imprese abilitate, dovrebbe conservare la documentazione e consegnarla all'acquirente.

Pertanto, anche se viene meno la norma che impone "l'obbligo formale di fotografare" nel contratto di compravendita lo stato degli impianti, permane il problema sostanziale di tener conto dello stato degli impianti in sede di contrattazione immobiliare.

Tuttavia, nel caso di assenza di norme specifiche per gli impianti, hanno rilievo le norme generali del Codice civile. L'obbligo di consegna della documentazione, infatti, discende non da una norma di settore, quale era l'articolo 13 del D.M. 37/2008, bensì da una generale e precisamente dal comma 3 dell'articolo 1477 Codice Civile, che prevede la consegna dal venditore all'acquirente di tutti i documenti relativi alla proprietà e all'uso della cosa venduta. Infatti, la giurisprudenza ormai da tempo annovera tra i suddetti documenti il certificato di agibilità, le certificazioni di conformità degli impianti e il libretto d'uso e manutenzione dell'impianto di riscaldamento.

Sempre del Codice Civile vi sono poi gli articoli 1375, in base al quale "il contratto deve essere eseguito secondo buona fede" e 1490 - che riguarda i vizi della cosa venduta -, secondo il quale "il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in maniera apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa".

Per quanto sopra l'articolo 1491 C.C. stabilisce che "non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; parimenti non è dovuta, se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo, in questo caso, che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi".

Esiste, dunque, il concreto rischio che, in caso di contenzioso, venga ritenuto "vizio occulto" un impianto non a norma: l'unica vera garanzia per chi vende dovrebbe essere proprio quella di riconoscere espressamente nei rogiti che uno o più impianti vanno adeguati alle norme in materia di sicurezza, che quindi l'acquirente ne è a conoscenza e che ne assumerà in proprio l'onere di adeguarli.

Ovviamente, in alternativa si deve essere certi della regolarità degli impianti con relativa attestazione a mezzo consegna all'acquirente o inquilino delle dichiarazioni di conformità e dei rapporti di verifica e manutenzione. In definitiva, restano valide le garanzie previste dal Codice civile soprattutto a tutela di chi acquista un immobile; l'unica cosa che cambia è che viene lasciata maggiore libertà alle parti su come farle valere, senza imporre per legge la consegna delle dichiarazioni di conformità.

Gli impianti elettrici nei cantieri, pur potendo trovarsi fuori del campo di applicazione secondo la regola di esclusione generale ex art. 1 comma 1 del D.M. 37/2008<sup>14</sup>, sono comunque espressamente richiamati nell'art. 10 del decreto stesso, che, nonostante escluda dall'obbligo del progetto e dell'attestazione di collaudo, impone peraltro l'obbligatorietà del rilascio della dichiarazione di conformità da parte dell'impresa abilitata<sup>15</sup>.

**Approfondimento: cantieri**

Per la definizione di cantieri, si può fare riferimento all'art. 89 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008: "*cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato nell'allegato X.*", dove l'allegato X riporta:

*"Allegato X – Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)*

*1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.*

*2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile."*

La violazione degli obblighi previsti dal D.M. 37/2008 conduce alla contestazione della violazione amministrativa da parte dell'agente accertatore, mentre altre violazioni di rilevanza penale (ad esempio quadri elettrici non conformi, cavi non idonei, inadeguate protezioni contro i contatti diretti e indiretti) – essendo luogo di lavoro – comportano l'applicazione delle procedure previste dal D.Lgs. 758/1994.

Vale la pena, a questo punto, fare una considerazione sul comma 2 dell'art. 10 del D.M. 37/2008, ove si parla di "cantieri e similari". E' ben noto che i problemi infortunistici più rilevanti si evidenziano nei cantieri edili dovuti alla continua evoluzione dei lavori, ma anche all'ambiente particolarmente "ostile" dovuto principalmente all'esposizione agli agenti atmosferici e a gravose sollecitazioni nell'uso e quindi, non a caso, i cantieri edili sono soggetti a normative impiantistiche particolari.

Non a caso il legislatore ha inteso regolamentare all'interno del D.M. 37/2008 l'installazione degli impianti elettrici dei cantieri, richiedendo che sia effettuata da parte dell'impresa abilitata, che deve rilasciare la dichiarazione di conformità a garanzia della corretta installazione.

D'altra parte, altre situazioni presentano condizioni simili dovute all'ambiente (pioggia, umidità, gelo) ed anche esse soggiacciono a normative particolari in materia di sicurezza impiantistica. Tali situazioni possono individuarsi come "similari" ai cantieri, con gli obblighi che ne conseguono; per esempio, gli impianti di manifestazioni temporanee (fiere, mostre e concerti all'aperto) e luna park (spettacoli viaggianti soggetti al Decreto 18 Maggio 2007 – Ministero dell'Interno. Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante).

Tutte le attività di pubblico spettacolo sono soggette a normative impiantistiche specifiche e ognuna di queste attività è soggetta ad un preventivo controllo da parte delle Commissioni provinciali o comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

<sup>14</sup> **D.M. 37/2008 Art. 1. Ambito di applicazione**

*1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.*

<sup>15</sup> **D.M. 37/2008 Art. 10 comma 2...** *Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.*

Le condizioni di rischio nelle manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo indubbiamente risultano aggravate, oltre che dalle condizioni climatiche, anche dalla presenza massiccia di persone di ogni sorta (bambini, anziani, portatori di handicap) e totalmente profane in merito al rischio elettrico (a differenza di un luogo di lavoro).

L'alimentazione elettrica è in genere derivata da forniture temporanee di energia elettrica messe a disposizione da parte dell'Ente distributore o da gruppi elettrogeni.

Vale la pena citare alcuni articoli del Decreto 18 Maggio 2007 – Ministero dell'Interno. Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante).

**Art. 4. – Registrazione e codice identificativo delle nuove attività**

1. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale e' avvenuta la costruzione o e' previsto il primo impiego della attività medesima o e' presente la sede sociale del gestore ed essere munita di un codice identificativo rilasciato dal medesimo Comune.

2. L'istanza di registrazione e' presentata al Comune di cui al comma 1, corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, e dalla seguente altra:

a) copia del manuale di uso e manutenzione dell'attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione;

5. E' fatta salva la facoltà della commissione comunale o provinciale di vigilanza di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti.

6. Acquisito il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza, il Comune, qualora l'esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, effettua la registrazione dell'attività e le assegna un codice identificativo costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell'attività e dall'anno di rilascio.

Ed inoltre

**Art. 6. – Dichiarazione di corretto montaggio**

1. Il montaggio, lo smontaggio e la conduzione di ogni attività devono essere effettuati secondo le istruzioni fornite dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione.

2. Il corretto montaggio di ciascuna attività deve essere attestata con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3, oppure da professionista abilitato. Essa riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui e' presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato.

Per tali motivi si ritiene che tali impianti debbano sottostare all'obbligo di cui all'art. 10 comma 2 del D.M. 37/2008 e quindi essere soggetti all'obbligo di rilascio della dichiarazione di conformità tutte le volte che sono installati.

In tale ambito, peraltro, occorre chiarire che l'impresa di installazione resta responsabile esclusivamente delle parti dell'impianto effettivamente installate, ferma restando la responsabilità delle aziende distributrici o fornitrici di energia per le parti di propria competenza.

In base all'art. 9 comma 1 del D.M. n. 37/2008, Il Comune rilascia il certificato di agibilità previa acquisizione della dichiarazione di conformità, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

In seguito all'entrata in vigore della L.R. n. 52/1999 e successivamente della L.R. n. 1 del 03/01/2005, "Norme per il governo del territorio, ai sensi dell'art. 86, nel territorio della Regione Toscana, l'agibilità dei locali è attestata da professionista abilitato, il quale acquisisce, tra i vari documenti da depositare in Comune, anche le dichiarazioni di conformità degli impianti installati.

Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti, esclusi gli ascensori, relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice deve depositare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo Sportello Unico per l'Edilizia<sup>16</sup> del Comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto, se richiesto, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare, previsti dall'art. 5, comma 2 e dall'art. 7, comma 2 del D.M. n. 37/2008, presso lo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.

Lo Sportello Unico per l'Edilizia inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio, nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della Legge 689/1981 e s.m. delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del D.L. n. 112/1998, convertito in legge con Legge 133/2008.

Riguardo all'archivio delle dichiarazioni di conformità depositate presso gli uffici comunali, la normativa non prevede che esso sia pubblico. I terzi interessati possono, pertanto, accedere alle informazioni contenute nelle dichiarazioni di conformità, prendere visione delle stesse ed estrarne copia, seguendo le normali procedure di accesso agli atti previsti dalla legge 241/90.

Il riepilogo delle competenze degli uffici comunali collegate al D.M. 37/2008 e ai provvedimenti legislativi e regolamentari connessi è riportato nella tabella 5.

---

<sup>16</sup> Nei casi in cui non sia stato istituito lo Sportello Unico per l'edilizia, è possibile rivolgersi all'ufficio relazioni con il pubblico (URP) del Comune per la consegna della dichiarazione di conformità.

Attività da parte dei cittadini e/o delle imprese installatrici	Attività dei competenti Uffici Comunali	Riferimenti	Note
Deposito del progetto degli impianti da realizzare presso lo <b>Sportello Unico per l'Edilizia</b> del comune, contestualmente al progetto edilizio, da parte del <u>soggetto titolare del permesso di costruire</u> o del <u>soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività</u> .	Controllo dei requisiti formali del progetto  Archiviazione	D.M. 37/2008 art. 5 comma 6 e art. 11 comma 2	Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per progetto, in questo ambito, si intende quello definitivo (vedi capitolo 3).
Deposito, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo <b>Sportello Unico per l'Edilizia</b> , della dichiarazione di conformità e del progetto, o del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti, da parte dell' <u>impresa installatrice</u>	Controllo dei requisiti formali della dichiarazione di conformità e del progetto, o del certificato di collaudo  Inoltro della copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura, da parte dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune  Archiviazione	D.M. 37/2008 art. 11 comma 1  D.M. 37/2008 art. 11 comma 3	Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), relativi ad edifici per i quali e' già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati. Per progetto, in questo ambito, si intende quello esecutivo (vedi capitolo 3).
Richiesta di rilascio di certificati di agibilità o di abitabilità	Esecuzione di verifiche da parte dei comuni aventi più di diecimila abitanti nella misura non inferiore al 10% del numero di certificati di abitabilità o agibilità rilasciati annualmente.	Legge 46/1990 art. 14 D.P.R. 392 del 18/04/1994 art. 4	In attesa che il Ministero dello sviluppo economico emani i decreti di attuazione per definire un reale ed efficiente sistema di verifiche, previsto dall'art. 35 del D.L. 112/2008.
Comunicazione di messa in servizio di impianti di terra e di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche da parte del <u>datore di lavoro</u> , attraverso l'invio della dichiarazione di conformità allo <b>Sportello Unico per le Attività Produttive</b> del Comune ove ha sede il luogo di lavoro, ove attivato	Controllo dei requisiti formali della dichiarazione di conformità  Inoltro della dichiarazione di conformità al Dipartimento Periferico dell'ISPESL e all'ASL competenti territorialmente	D.P.R. 462 art. 2 comma 3	Solo per impianti installati in luoghi di lavoro. Ai fini degli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2 del DPR 462/2001, non è necessario inviare con la dichiarazione di conformità anche gli allegati obbligatori e facoltativi. Tali allegati devono, invece, essere conservati presso il luogo dove è situato l'impianto e resi disponibili in occasione delle verifiche periodiche o straordinarie o durante interventi di vigilanza e controllo, ai fini dell'effettuazione degli accertamenti necessari.
Comunicazione di messa in servizio di impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione da parte del <u>datore di lavoro</u> , attraverso l'invio della dichiarazione di conformità allo <b>Sportello Unico per le Attività Produttive</b> del Comune ove ha sede il luogo di lavoro, ove attivato	Controllo dei requisiti formali della dichiarazione di conformità  Inoltro della dichiarazione di conformità all'ASL competente territorialmente	D.P.R. 462 art. 5 comma 5	Solo per impianti installati in luoghi di lavoro. Ai fini degli obblighi previsti dall'art. 5, comma 4 del DPR 462/2001 (omologazione dell'impianto), il datore di lavoro dovrà trasmettere, unitamente alla dichiarazione di conformità, anche tutti gli allegati obbligatori previsti.
Violazione degli obblighi del D.M. 37/2008	Accertamento delle violazioni  Comunicazione delle violazioni alla Camera di Commercio, competente per l'irrogazione delle sanzioni  Proposta agli ordini professionali di provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.	Legge 46/1990 art. 14  D.M. 37/2008 art. 15 comma 3  D.M. 37/2008 art. 15 comma 5	Oltre ai Comuni sono agenti accertatori le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.  Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi

**Tab. 5 – Rapporti con gli Uffici Comunali**

Con il D.M. 37/2008, è stata abrogata e sostituita tutta la previgente legislazione in materia di sicurezza degli impianti, dalla Legge 46/1990 (di cui restano solo tre articoli), al suo regolamento di attuazione (D.P.R. 447/1991), fino a tutte le norme sugli impianti contenute nel Testo unico dell'edilizia, il D.P.R. 380/2001.<sup>17</sup>

Per quanto concerne le sanzioni, non sono state abrogate quelle previste dalla Legge 46/1990 (i cui importi sono stati raddoppiati dalla Legge 17/2007), e sono state introdotte quelle previste dall'art. 15 del D.M. 37/2008, ovvero da 100€ a 1.000 € per la violazione degli obblighi derivanti dall'art. 7, e da 1.000€ a 10.000 € per tutte le altre violazioni. L'applicazione della sanzione viene graduata "con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione". Lo stesso art. 15 del D.M. 37/2008 stabilisce la nullità dei contratti stipulati da imprese non abilitate.

Inoltre, l'art. 35 del Decreto Legge 112 del 25/06/2008, convertito in legge con la Legge 133 del 6 agosto 2008, pubblicata nella G.U. n. 195 del 21-08-2008, ha abrogato l'art. 13 del D.M. 37/2008 ed ha previsto l'emanazione, entro il 31 dicembre 2008, di nuove norme atte a disciplinare il complesso delle disposizioni in materia di impianti, la definizione di un sistema di verifica degli stessi, nonché la disciplina sanzionatoria. Ad oggi, tuttavia, non è stato emanato nessun decreto in merito.

### **Obblighi**

I soggetti destinatari degli obblighi del D.M. 37/2008, la cui inosservanza comporta l'applicazione, nei loro confronti, di sanzioni amministrative, si individuano in:

- committente o proprietario;
- ditta installatrice (o impresa abilitata);
- responsabile tecnico dell'Impresa installatrice;
- responsabile tecnico dell'Impresa non installatrice;
- professionista (progettista).

<b>Obblighi del committente o proprietario</b>		<b>Sanzioni</b>
Art. 5 c. 1	Affida l'incarico di progetto degli impianti nei modi previsti.	Art. 15 c. 2
Art. 7	Deve essere in possesso di dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza dei lavori eseguiti.	Art. 15 c. 1
Art. 7 c. 6	Affida a professionista iscritto all'albo la redazione della dichiarazione di rispondenza.	Art. 15 c. 1
Art. 8 c. 1	Affida i lavori ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.	Art. 15 c. 2
Art. 8 c. 2	Adotta le misure necessarie (manutenzione) ai fini della conservazione delle condizioni di sicurezza.	Art. 15 c. 2
Art. 8 c. 3	Consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso.	Art. 15 c. 2
Art. 11 c. 2	Deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo Sportello Unico per l'Edilizia in caso di opere su impianti connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a D.I.A. di cui all'art. 5 D.P.R. 380/2001.	Art. 15 c. 2

**Tab. 6 – Obblighi del committente o proprietario (D.M. 37/2008)**

<sup>17</sup> Queste ultime, in realtà, per effetto di una serie di proroghe, non sono mai entrate in vigore, salvo quelle della parte II capo V per i soli edifici scolastici.

<b>Obblighi dell'installatore o dell'impresa</b>		<b>Sanzioni</b>
Art. 3 c. 1	Le imprese nominano con atto formale il Responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 4.	Art. 15 c. 2
Art. 3 c. 5	Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate esclusivamente ad operare su impianti relativi alle proprie strutture interne e nei limiti per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti di cui all'art. 4.	Art. 15 c. 2
Art. 4	Il Responsabile tecnico dell'impresa è in possesso dei requisiti tecnico professionali.	Art. 15 c. 2
Art. 6 c. 1	L'impresa realizza gli impianti secondo norma di buona tecnica.	Art. 15 c. 2
Art. 7 c. 1	L'impresa rilascia la Dichiarazione di conformità completa degli allegati obbligatori e secondo il modello di cui all'allegato I.	Art. 15 c. 1
Art. 7 c. 3	L'impresa rilascia la dichiarazione di conformità nei modi e nei casi considerati.	Art. 15 c. 1
Art. 8 c. 2	L'impresa predisporre e fornisce al proprietario dell'impianto le istruzioni per l'uso e la manutenzione.	Art. 15 c. 2
Art. 11 c. 1	L'impresa, in caso di interventi di ristrutturazione o realizzazione di nuovi impianti in edifici già in possesso di agibilità, deposita entro 30 gg dalla fine dei lavori presso lo Sportello Unico per l'Edilizia la dichiarazione di conformità e il progetto.	Art. 15 c. 2
Art. 12	L'impresa, all'inizio dei lavori affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se e' prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.	Art. 15 c. 2

**Tab. 7 – Obblighi dell'installatore (D.M. 37/2008)**

<b>Obblighi del responsabile tecnico dell'impresa installatrice</b>		<b>Sanzioni</b>
Art. 3 c. 2	Svolge la sua funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.	Art. 15 c. 2
Art. 5 c. 2	Se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 c.2 - 1° capoverso - si astiene dalla progettazione di impianti di cui all'art. 5 comma 2 lettere da a) ad h).	Art. 15 c. 2
Art. 7 c. 2	Redige l'elaborato tecnico con lo schema dell'impianto da realizzare,inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti in corso d'opera.	Art. 15 c. 1
Art. 7 c. 3	In caso di rifacimento parziale di impianti il progetto deve indicare espressamente la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.	Art. 15 c. 1

**Tab. 8 – Obblighi del responsabile tecnico dell'impresa installatrice (D.M. 37/2008)**

<b>Obblighi del responsabile tecnico dell'impresa non installatrice</b>		<b>Sanzioni</b>
Art. 3 c. 2	Il responsabile tecnico progetta e rilascia dichiarazione di conformità solo se possiede i requisiti di cui all'art. 4.	Art. 15 c. 2
Art. 5	Redige il progetto secondo quanto indicato all'art. 5 commi da 1 a 5.	Art. 15 c. 2
Art. 7 c. 4	Rilascia la dichiarazione di conformità secondo il modello di cui all'allegato II.	Art. 15 c. 1

**Tab. 9 – Obblighi del responsabile tecnico dell'impresa non installatrice (D.M. 37/2008)**

<b>Obblighi del progettista</b>		<b>Sanzioni</b>
Art. 5 c. 2	E' iscritto nell'albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta.	Art. 15 c. 2
Art. 5 c. 3	Elabora i progetti secondo la regola dell'arte.	Art. 15 c. 2
Art. 5 c. 4	Allega ai progetti almeno gli schemi dell'impianto ed i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell'installazione, trasformazione o ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia ed alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e sicurezza da adottare.	Art. 15 c. 2
Art. 5 c. 4	Pone particolare attenzione nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare, nel rispetto della normativa tecnica vigente, nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio e di quelli con pericolo di esplosione.	Art. 15 c. 2
Art. 5 c. 5	Integra il progetto, con la necessaria documentazione tecnica, se l'impianto base di progetto è variato in corso d'opera.	Art. 15 c. 2
Art. 7 c. 6	Rilascia la dichiarazione di rispondenza nei modi e nei casi considerati.	Art. 15 c. 1

**Tab. 10 – Obblighi del progettista (D.M. 37/2008)**

## Accertamento delle violazioni

In generale, tutte le violazioni riportate vanno riferite ad ogni singola tipologia di impianto; pertanto, in caso di riscontro di più violazioni riferite a più tipologie di impianto, ad ogni tipologia di impianto corrisponderà una sanzione; viceversa, qualora ricorrano più violazioni per un singolo impianto (es. mancanza di dispositivi di sezionamento e non conformità dei sistemi di protezione contro i contatti indiretti per un impianto elettrico), la sanzione da applicare sarà soltanto una<sup>18</sup>.

Riguardo all'accertamento delle violazioni del D.M. 37/2008, trovano applicazione le disposizioni dell'Art. 13 (Atti di accertamento) della L. 689/1981, che prevede che "gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica".

Tuttavia, come emerge anche dal citato art. 13 L. 689/1981, il regime sanzionatorio previsto dal D.M. 37/2008 è ancora incompleto, non essendo stati adeguatamente proceduralizzati gli adempimenti finalizzati alla contestazione delle sanzioni, a cominciare dallo stesso accesso nei locali che ospitano gli impianti: detti locali, infatti, in molti casi si configurano quale "domicilio" ai sensi dell'art. 14 della Costituzione, con la conseguenza che, in difetto di un assenso da parte del domiciliato e poiché si verte in tema non già di illeciti penali, ma di meri illeciti amministrativi, necessita un'espressa disposizione di legge, che consenta l'accesso da parte di coloro che devono provvedere ai controlli e alla rilevazione delle eventuali infrazioni da sanzionare<sup>19</sup>.

Sino a quando tale disposizione di legge non sarà emanata, i fatti costitutivi delle sanzioni previste dall'art. 15 del decreto risulteranno difficilmente accertabili, con la conseguenza che le sanzioni stesse non saranno irrogabili.

### Approfondimento: soggetti accertatori

Per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti accertatori delle violazioni degli obblighi del D.M. 37/2008, si ritengono tuttora applicabili le indicazioni della Circolare n. 3439/c del 27/03/1998 del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato, "Chiarimenti ed interpretazioni evolutive sugli aspetti problematici più rilevanti relativamente all'applicazione della Legge 46/90":

*"Fermo restando quanto rappresentato alla lettera b) del punto 7, evidenziato nel paragrafo precedente, si rileva come la questione degli organi competenti all'accertamento delle violazioni della legge risulti più complessa.*

*L'unica disposizione che si rinviene in merito all'applicazione delle sanzioni è quella dettata dal comma 6 dell'art. 10 del D.P.R. n. 447/91, dove si dispone che "All'applicazione delle sanzioni previste dalla legge in esame provvedono gli Uffici Provinciali dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato".*

*La normativa sulla sicurezza degli impianti si limita, dunque, a fissare l'organo competente all'applicazione delle sanzioni, senza individuare gli organi accertatori; si deve, pertanto, far riferimento alla L. 24 novembre 1981, n. 689, e precisamente all'art. 13.*

*In tale articolo vengono identificate due grandi categorie di organi accertatori:*

*a) gli organi ai quali la legge riconosce la qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, titolari di un potere di accertamento generale (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Agenti di custodia, Vigili urbani);*

*b) gli altri organi "addetti al controllo sull'osservazione delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa", i titolari di un potere di accertamento speciale o settoriale (tutti coloro che, funzionari, pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, abbiano tra le loro attribuzioni d'ufficio, anche o principalmente, la funzione di curare l'osservanza delle norme dalla cui trasgressione consegue l'irrogazione di una sanzione amministrativa).*

*Fissati questi principi, si tratta ora di identificare l'Ufficio competente alla verifica dell'osservanza delle norme dettate dalla legge n. 46/90.*

*In via generale, un tale compito è senz'altro assegnato all'Ente che, nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, è chiamato a verificare l'abitabilità e l'agibilità degli edifici adibiti ad uso civile e degli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario ed agli altri usi.*

*Pertanto, gli organi accertatori sono senza dubbio quelli elencati all'art. 14 della legge n. 46/90 e, precisamente, i Comuni, le Aziende USL, i Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco, l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), organi dotati di ampio potere di accertamento, sia tecnico che amministrativo.*

*La Camera di Commercio, che ha il compito di accertare il possesso dei requisiti al fine dell'iscrizione nel Registro delle imprese e che è semplicemente destinataria di una copia della dichiarazione di conformità, si ritiene possa*

<sup>18</sup> In questi casi, compete alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato graduare l'entità della sanzione (all'interno dei limiti stabiliti dal decreto) in funzione della gravità della violazione, sulla base del rapporto del soggetto accertatore (di cui all'art. 17 Legge 689/81), qualora il trasgressore non abbia provveduto al pagamento in misura ridotta della sanzione prevista per la violazione accertata.

<sup>19</sup> Cfr. art. 14 Costituzione: "Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali".

*accertare unicamente violazioni di natura formale risultanti dalla dichiarazione medesima, non essendo ad essa attribuiti compiti di verifica tecnica.  
In tutti gli altri casi, pertanto, la Camera di Commercio dovrà inviare la documentazione agli organi competenti agli accertamenti di natura tecnica ai quali spetta, in caso riscontrino violazioni degli obblighi di legge, l'applicazione delle relative sanzioni."*

## **Sanzioni amministrative**

### **Importo delle sanzioni**

La misura delle sanzioni, come previsto dall'art. 3, comma 1, della Legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, viene raddoppiata rispetto alle sanzioni previste dall'art. 16 della Legge 46/1990, che peraltro non viene abrogato.

L'art. 15 del D.M. n. 37/2008 prevede le seguenti sanzioni amministrative:

- a.** a carico dell'impresa installatrice che omette il rilascio della dichiarazione di conformità: **da 100,00 a 1.000,00 euro**;
- b.** a carico delle imprese e altri soggetti identificati nel decreto per tutte le violazioni degli altri obblighi derivanti dal decreto in commento: **da 1.000,00 a 10.000,00 euro**.

Entrambe le sanzioni verranno applicate con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

Sono, inoltre, previste altre sanzioni per l'impresa, sempre nei limiti indicati sopra, a seguito di accertamenti di infrazioni effettuati dai Comuni o dalle Aziende USL o dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco o da altra autorità di polizia amministrativa.

Per ogni sanzione irrogata, sarà inserita apposita annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante verbale.

Al raggiungimento di tre sanzioni irrogate, è prevista la sospensione dell'abilitazione per un periodo che verrà di volta in volta fissato, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.

All'irrogazione delle sanzioni provvedono le Camere di Commercio (art. 15, comma 6, del D.M. n. 37/2008).

L'art. 15 del D.M. 37/2008 prevede sanzioni di entità differente rispetto al doppio di quelle previste dall'art. 16 della Legge 46/1990. In attesa del riordino dei decreti atti a disciplinare la materia sanzionatoria (come evidenziato in premessa) e di eventuali pronunciamenti da parte del competente Ministero e/o dell'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni, si ritiene ammissibile che l'applicazione della sanzione sia da riferirsi all'art. 15 del D.M. 37/2008, non tanto per la specialità della legge (in quanto entrambi gli articoli hanno pari specialità), quanto per il criterio della successione delle leggi nel tempo.

<b>Legge 46/1990 art. 16</b>	<b>D.L. 300/2006 convertito in Legge n. 17 del 26/2/2007</b>	<b>D.M. 37/2008 Art. 15</b>
Violazione Art. 10 – dichiarazione di conformità (in £): Da 100.000 a 500.000	x 2	Violazione Art. 7 – dichiarazione di conformità - dichiarazione di rispondenza (in €) Da 100 a 1.000
Altri obblighi (milioni di £): da 1 a 10	x 2	Violazione altri articoli (in €) Da 1.000 a 10.000

**Tab. 11 – Sanzioni amministrative**

## La comunicazione alla Camera di Commercio

All'art. 15 comma 3 del D.M. n. 37/2008 si stabilisce che le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici, devono essere comunicate alla Camera di Commercio competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel Registro delle imprese, in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.

Nel successivo comma 4, si stabilisce che la violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la **sospensione temporanea dell'iscrizione** delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni, che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.

Al comma 5 viene poi stabilito che alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.

## Applicazione delle sanzioni amministrative

Ferme restando le competenze attribuite allo Sportello Unico per l'Edilizia (art. 5 D.P.R. 380/2001 e art. 11 D.M. 37/2008) del Comune ed alla Camera di Commercio (irrogazione delle sanzioni amministrative e sanzioni accessorie), si ritiene opportuno illustrare i compiti dei soggetti accertatori in presenza di violazioni amministrative. Tali compiti sono indicati specificatamente nella Legge 689/1981 e s.m.i. In particolare, dopo l'accertamento della violazione, l'agente accertatore procede a:

### - **Contestazione e notificazione**

Ai sensi dell'art. 14 della L. 689/1981, la violazione, quando è possibile, deve essere contestata **immediatamente** al trasgressore ed alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione della stessa.

La contestazione avviene mediante redazione di un verbale di accertamento redatto sul luogo e nell'immediatezza del fatto e consegnato al trasgressore che ne firma copia per ricevuta. Solo nei casi in cui non sia possibile la contestazione immediata, si può fare ricorso alla notifica all'interessato, precisandone il motivo, entro 90 giorni dalla data dell'avvenuto accertamento. La mancata notifica entro il termine previsto estingue l'obbligo del trasgressore a pagare la sanzione.

Le violazioni della legge accertate da parte degli operatori seguono la procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla legge 689/1981 e cioè secondo le varie fasi come di seguito riportato.

Il verbale di accertamento deve essere compilato in ogni sua parte, per non comportare la nullità dell'atto stesso<sup>20</sup>.

La notifica dovrà essere effettuata secondo le modalità previste dall'art. 137 e segg. del Codice di Procedura Civile<sup>21</sup>.

### - **Identificazione del trasgressore**

Ai sensi dell'art. 3 della L. 689/1981, la responsabilità della violazione è sempre da attribuire ad una persona fisica, perché ciascuno è responsabile della propria azione od omissione. Nei casi in cui l'illecito sia compiuto da una persona giuridica (S.p.A., S.r.l., ecc.) oppure da un ente privo di personalità giuridica (S.n.c., S.a.s., S.d.f., ecc.), la sanzione va posta a carico della persona (o delle persone) avente la rappresentanza legale o sociale. La persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è sempre obbligato in solido con il trasgressore o i trasgressori che hanno agito in loro rappresentanza (art. 3 L. 689/1981).

Nei casi in cui vi siano più soci che hanno la rappresentanza legale, ad essi dovrà essere contestata singolarmente la stessa violazione, mediante redazione di più verbali di accertamento, singolarmente intestati o, in alternativa, un solo verbale in cui si indicano tutti i trasgressori, obbligando sempre in solido la società stessa, ai sensi dell'art. 5 della Legge 689/1981 (concorso di persone nella violazione amministrativa).

<sup>20</sup> In allegato è riportato un esempio di verbale di accertamento.

<sup>21</sup> Vedi anche Legge 20 novembre 1982, n. 890, Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.

- **Pagamento in misura ridotta**

Sul verbale di accertamento sono indicate le modalità di pagamento in misura ridotta della sanzione prevista per la violazione accertata. Il pagamento, con queste modalità, deve essere effettuato dal trasgressore entro 60 giorni dalla data di avvenuta consegna del verbale di accertamento.

L'avvenuto pagamento in misura ridotta entro il termine stabilito determina la conclusione del procedimento amministrativo e l'estinzione di ogni obbligo da parte del trasgressore.

L'importo da pagare è determinato in 1/3 del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento (art. 16 L. 689/1981)<sup>22</sup>.

Sanzione	Minimo e massimo sanzione	Importo da pagare
Art. 15 comma 1 (violazioni degli obblighi di cui all'art. 7)	Da 100 a 1.000 €	200 €
Art. 15 comma 2 (violazioni degli altri obblighi di cui al presente decreto)	Da 1.000 a 10.000 €	2.000 €

**Tab. 12 – Importo delle sanzioni**

Secondo quanto espresso nella Circolare del 24/12/1997 n. 327/E del Ministero delle Finanze, i versamenti dovranno essere eseguiti presso il concessionario competente alla esecuzione della riscossione<sup>23</sup> oppure presso gli sportelli bancari (di qualsiasi banca) ubicati nella provincia di competenza del concessionario, oppure presso tutti gli uffici postali.

I modelli (F23) sono reperibili presso il concessionario, presso gli sportelli bancari e presso gli uffici postali.

Sempre sulla Circolare 327/E/1997 si fa obbligo all'agente accertatore di allegare tali moduli al verbale di accertamento.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 14 della L. 689/1981 la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Solo nei casi in cui non sia possibile la contestazione immediata si può fare ricorso alla notifica all'interessato, precisandone il motivo, entro 90 giorni dalla data dell'avvenuto accertamento.

Si precisa, inoltre, che l'atto può essere notificato anche in ufficio, convocando l'interessato per le vie brevi (preferibilmente via telefax) entro un congruo termine, comunicandogli il nome dell'operatore al quale rivolgersi, i giorni e le ore di apertura dell'ufficio.

Il riscontro dell'avvenuto pagamento entro i sessanta giorni è fornito dal Concessionario alla Amministrazione entro la fine del mese successivo a quello di riscossione come previsto dalla Circolare del Ministero delle Finanze sopra citata.

Nel caso in cui i trasgressori siano più di uno (es. una S.n.c.) dovranno essere allegati tanti modelli quanti sono i trasgressori.

Nel caso in cui vi sia la presenza di un obbligato in solido le spese di notifica, che dovranno essere riportate in ciascun modello, saranno la somma totale delle spese di notifica sostenute.

- **Obbligo del rapporto**

Ai sensi dell'art. 17 della L. 689/1981, qualora il trasgressore non abbia effettuato, entro i sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del verbale di accertamento, al pagamento in misura ridotta **il funzionario**

<sup>22</sup> Le disposizioni dell'art. 16 del D.P.R. 689/81 riguardo al pagamento in misura ridotta ridimensiona significativamente quanto previsto dal comma 1 dell'art. 15 del D.M. 37/2008: "le sanzioni verranno applicate con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione".

<sup>23</sup> Alla data di pubblicazione del presente volume, l'agente concessionario competente all'esecuzione della riscossione è Equitalia Cerit S.p.A. (<http://www.equitaliaspa.it>) le province di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Prato, mentre per le province di Grosseto, Livorno, Siena l'agente concessionario è Equitalia Gerit S.p.A. (<http://www.equitaliagerit.it>).

che ha accertato la violazione deve presentare un rapporto, con allegati la copia del verbale di accertamento, la prova delle eseguite contestazioni e/o notificazioni all'Autorità competente<sup>24</sup>.

L'Autorità competente procede all'emanazione dell' "ordinanza-ingiunzione" di pagamento, oppure procede alla archiviazione o a tutti gli atti conseguenti.

### **Sanzioni accessorie**

**In ogni caso di accertata violazione** (anche nel caso in cui sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta), il funzionario che ha accertato la violazione deve sempre informare, mediante apposito verbale, l'ente preposto che provvede ad irrogare le sanzioni disciplinari a carico dei contravventori.

I provvedimenti disciplinari sono:

- **La sospensione temporanea dell'iscrizione**

Al comma 4 dell'art. 15, del D.M. n. 37/2008 si stabilisce che la violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la **sospensione temporanea dell'iscrizione** delle medesime imprese dal Registro delle imprese o dall'Albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.

- **Provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti**

Al comma 5, del medesimo art. 5 del D.M. 37/2008, viene poi stabilito che alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali **provvedimenti disciplinari** a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.

Il funzionario deve accertare, tramite la visura camerale, l'appartenenza della ditta installatrice all'Ente preposto (vedi tabella 13).

<b>Soggetto</b>	<b>Estremi violazione</b>	<b>Provvedimento</b>	<b>Ente preposto</b>
Ditta installatrice o artigiano iscritti all'albo artigiani	Art. 15 comma 4 D.M. 37/2008 (dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti)	Sospensione temporanea	C.P.A. Commissione Provinciale Artigianato
Ditta installatrice o artigiano iscritti solo al registro imprese	Art. 15 comma 4 D.M. 37/2008 (dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti)	Sospensione temporanea	Camera di Commercio, Industria e Artigianato
Progettista	Art. 15 comma 5 D.M. 37/2008 (dopo la terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi)	Sospensione temporanea	Ordine Professionale

**Tab. 13 – Sanzioni accessorie**

<sup>24</sup> Di seguito sono riportate gli indirizzi delle Autorità competenti nella regione Toscana.

<b>Provincia</b>	<b>Autorità competente</b>
Arezzo	Camera di Commercio di Arezzo - Viale Giotto, 4 - 52100 Arezzo
Firenze	Camera di Commercio di Firenze - Piazza dei Giudici, 3 - 50122 Firenze
Grosseto	Camera di Commercio di Grosseto - Via Cairoli, 10 - 58100 Grosseto
Livorno	Camera di Commercio di Livorno - Piazza del Municipio, 48 - 57123 Livorno
Lucca	Camera di Commercio di Lucca - Corte Campana 10 - 55100 Lucca
Massa Carrara	Camera di Commercio di Massa - Carrara - Via VII Luglio, 14 - 54033 Carrara
Pisa	Camera di Commercio di Pisa - Piazza Vittorio Emanuele II, 5 - 56125 Pisa
Pistoia	Camera di Commercio di Pistoia - Corso Silvano Fedi, 36 - 51100 Pistoia
Prato	Camera di Commercio di Prato - Via Valentini 14, 59100 Prato
Siena	Camera di Commercio di Siena - Piazza Matteotti, 30 - 53100 Siena

## **Sanzioni penali**

Quanto sopra descritto si riferisce esclusivamente all'applicazione di sanzioni amministrative; tuttavia, può avvenire che, in seguito ad attività di controllo su tale materia si possa venire a conoscenza di violazioni che possono essere penali, come ad esempio in caso di sopralluoghi effettuati in luoghi di lavoro, in cui le violazioni siano di natura penale.

A tale scopo vale la pena citare l'art. 24 della L. 689/1981:

### **Art. 24 - Connessione obbiettiva con un reato**

*Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.*

*Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'art. 17 è trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'art. 14, alla autorità giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone la notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non è avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta.*

Quindi, quando un agente accertatore, nello svolgimento del suo servizio al fine di rilevare violazioni amministrative, rileva un reato, se l'agente stesso non è in possesso di qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, è tenuto immediatamente, dopo aver proceduto alla eventuale contestazione della sanzione amministrativa, ad informare l'Autorità Giudiziaria o l'organo di vigilanza (UPG della ASL competente), trasmettendo il verbale di accertamento, i quali provvederanno ad attivare la procedura prevista dal D.Lgs. 758/1994.

Quanto sopra anche per effetto delle disposizioni dell'art. 347 C.P.P., che dispone che i Pubblici Ufficiali o gli Esercenti un pubblico servizio hanno l'obbligo di riferire immediatamente all'A.G. di qualsiasi reato essi vengano a conoscenza.

Nella legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono individuati alcuni soggetti destinatari di obblighi, la cui violazione comporta sanzioni penali.

Tali soggetti, in alcuni casi, si identificano in quelli previsti dal D.M. 37/2008. In particolare :

- datore di lavoro (committente o proprietario dell'impianto);
- progettisti (professionista abilitato, responsabile tecnico dell'impresa);
- installatori (impresa abilitata).

Eventuali non conformità sugli impianti alle norme di sicurezza risultano sanzionabili attraverso l'articolato del D.Lgs. 81/2008 per le violazioni agli obblighi in materia di sicurezza delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. 81/2008 Titolo III), dal momento che ai fini delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori gli impianti sono considerati attrezzature di lavoro (art. 69 D.Lgs. 81/2008).

La parte che riguarda gli impianti elettrici è trattata, in particolare, al capo III del titolo III ed al punto 6 (rischi per energia elettrica) dell'allegato VI del D.Lgs. 81/2008. Questo punto prescrive che "tutte le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica".

Lo stesso art. 87 del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. 106/2009, sanziona il datore di lavoro per la mancata effettuazione delle verifiche periodiche previste per legge dal D.P.R. 462/2001 e per la mancanza dei verbali di controllo degli impianti elettrici e di protezione contro le scariche atmosferiche (sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1800 euro).

Inoltre, sono previste sanzioni per il datore di lavoro dall'art. 68 qualora gli impianti dei luoghi di lavoro non vengano sottoposti a regolare manutenzione (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro comma 1 punto b).

Infine, si può evidenziare che ai progettisti, ai fabbricanti, ai fornitori ed agli installatori si applicano le sanzioni di cui all'art. 57 (per gli installatori, ad esempio, che non si attengono alle norme di sicurezza e salute sul lavoro o che non si attengono alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti delle parti di impianto da installare è prevista una sanzione con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro).

La rilevazione di tali reati comporta, per effetto dell'applicazione del D.Lgs. 758/1994 (Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro), l'emissione da parte dell'organo di vigilanza delle ASL, avente la qualifica di

ufficiale di polizia giudiziaria (U.P.G.) di una “prescrizione” allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata. Tale strumento giuridico non è utilizzabile per eliminare la sanzione amministrativa. Pertanto, l’agente accertatore provvede ad informare il sindaco, il quale può provvedere ad emettere un’ordinanza sindacale contingibile e urgente, unicamente in una situazione di pericolo per un danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica che, per il suo carattere di eccezionalità e rilevanza, non possa essere fronteggiata con i rimedi ordinari e che imponga, di conseguenza, strumenti immediati e indilazionabili, attraverso l’imposizione di obblighi di fare e di non fare a carico del privato




Fig. 5 – Flowchart per l’applicazione delle sanzioni

**punto di consegna delle forniture:** il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente.

**potenza impegnata:** il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati.

**uffici tecnici interni:** strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4.

**ordinaria manutenzione:** gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore.

**impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica:** i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici.

**impianti radiotelevisivi ed elettronici:** le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente.

**impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas:** l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.

**impianti di protezione antincendio:** gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio.

**CEI:** Comitato Elettrotecnico Italiano.

**UNI:** Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

# 14

## Allegati

### Checklist di controllo dei requisiti di accettabilità della dichiarazione di conformità

1.	Sono riportati i dati completi dell'impresa installatrice (ragione sociale, sede legale, partita IVA, iscrizione al registro delle imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane )?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
2.	E' indicata la tipologia di intervento (nuovo impianto, trasformazione, ampliamento, manutenzione straordinaria, ecc.)?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
3.	Sono riportati i dati completi del committente (nominativo o ragione sociale, sede)?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
4.	E' indicata la tipologia di edificio (industriale, commerciale, civile, ecc.)?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
5.	Sono riportati i dati completi del progettista (nome, cognome, qualifica e, limitatamente al caso di obbligo di progetto da parte di professionista, estremi di iscrizione all'albo professionale)?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
6.	Sono indicate le leggi e le norme tecniche seguite nell'installazione dell'impianto?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
7.	Le leggi e le norme tecniche indicate sono precise e pertinenti?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
8.	Sono barrate tutte le voci obbligatorie della dichiarazione di conformità (rispetto del progetto, esecuzione nel rispetto delle leggi e delle norme tecniche, installazione di materiali e componenti adatti al luogo di installazione, effettuazione dei controlli ai fini della sicurezza e della funzionalità)?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
9.	E' allegato il progetto?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
10.	E' allegata la relazione tecnica dei materiali e dei prodotti utilizzati?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
11.	In caso di utilizzo di prodotti soggetti a norme di prodotto, è riportata nella relazione tecnica dei materiali la dichiarazione dell'installatore sulla rispondenza dei prodotti alle relative norme, eventualmente corredati di riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
12.	In caso di utilizzo di prodotti non soggetti a norme di prodotto, è riportata nella relazione tecnica dei materiali la dichiarazione dell'installatore che i prodotti sono conformi agli art. 5 e 6 del D.M. 37/2008?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
13.	Nella relazione tecnica dei materiali, l'installatore dichiara l'idoneità degli stessi rispetto all'ambiente di installazione?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
14.	La relazione tecnica dei materiali è datata?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
15.	La relazione tecnica dei materiali è firmata dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
16.	E' allegato lo schema dell'impianto effettivamente realizzato (anche attraverso il riferimento al progetto, ove non siano state apportate varianti in corso d'opera)?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
17.	In caso di ampliamenti, trasformazioni o manutenzione straordinarie di impianti preesistenti, sono chiaramente individuati nello schema di impianto realizzato i limiti dell'installazione e l'interfaccia all'impianto preesistente?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
18.	In caso di attività soggette a C.P.I., sono riportati gli estremi del C.P.I. nello schema di impianto realizzato?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
19.	In caso di ampliamenti, trasformazioni o manutenzione straordinarie di impianti preesistenti, già soggetti ad obbligo di rilascio di dichiarazione di conformità, sono riportati i riferimenti delle dichiarazioni di conformità (o se ne ricorrono i presupposti, delle dichiarazioni di rispondenza) precedenti o parziali già esistenti?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
20.	E' allegata copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
21.	La dichiarazione di conformità è datata	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
22.	La dichiarazione di conformità è firmata dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
23.	La dichiarazione di conformità è firmata dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa installatrice?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no

<b>Checklist di controllo dei requisiti di accettabilità dei progetti definitivi (requisiti formali)</b>			
1.	E' presente una relazione tecnica e descrittiva sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
2.	Sono presenti gli schemi dell'impianto?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
3.	Sono presenti i disegni planimetrici?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
4. (*)	Sono presenti, ove necessari (es. impianti elettrici), i calcoli preliminari (relazione illustrativa)?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
5. (*)	E' presente, ove necessario (es. impianti elettrici), il computo metrico?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
6.	Sono riportati i dati completi del progettista (nome, cognome, qualifica, nonché, per progetti redatti da professionista, estremi di iscrizione all'albo)?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
7.	Sono riportati i dati del committente (nominativo o ragione sociale, sede legale, ecc.)?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
8.	Sono riportati gli estremi del cliente finale, ove diverso dal committente (nominativo o ragione sociale, la sede legale, ecc.)?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
9.	E' indicata l'ubicazione ed eventuale denominazione dell'opera?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
10.	E' indicata la tipologia di intervento (nuovo impianto, trasformazione, ampliamento, manutenzione straordinaria, ecc.)?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
11.	E' indicata la tipologia di edificio (industriale, commerciale, civile, ecc.)?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
12.	Sono indicate le leggi e le norme tecniche seguite nella progettazione dell'impianto?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
13.	Le leggi e le norme tecniche indicate sono precise e pertinenti?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
14.	In caso di attività soggette a C.P.I., sono riportati gli estremi del C.P.I. nel progetto?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
15.	In caso di ampliamenti, trasformazioni o manutenzione straordinarie di impianti preesistenti, sono chiaramente individuati nello schema di impianto realizzato i limiti dell'installazione e l'interfaccia all'impianto preesistente?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
16.	Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione e' posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
17.	I documenti di progetto sono datati?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
18.	I documenti di progetto sono firmati dal progettista?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
19.	I documenti di progetto riportano il timbro dell'ordine professionale del progettista (eccetto il caso di impianti progettabili dal responsabile tecnico dell'impresa)?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no

N.B.: i punti contrassegnati con (\*) non sono richiesti dal D.M. 37/2008, ma dalla norma tecnica CEI 0-2.

<b>Checklist di controllo dei requisiti di accettabilità dei progetti esecutivi (requisiti formali)</b>			
1.	E' presente una relazione tecnica e descrittiva sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
2.	Sono presenti gli schemi dell'impianto?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
3.	Sono presenti i disegni planimetrici?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
4. (*)	Sono presenti, ove necessari (es. impianti elettrici), i calcoli esecutivi (relazione illustrativa) tabelle e diagrammi di coordinamento delle protezioni?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
5. (*)	E' presente, ove necessario (es. impianti elettrici), il capitolato speciale di appalto?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
6. (*)	Sono presenti, ove necessari (es. impianti elettrici), il computo metrico ed il computo metrico estimativo?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
7. (**)	E' presente il piano di manutenzione?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
8. (**)	E' presente il quadro economico?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
9. (**)	E' presente il cronoprogramma?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
10.	Sono riportati i dati completi del progettista (nome, cognome, qualifica e, limitatamente al caso di obbligo di progetto da parte di professionista, estremi di iscrizione all'albo professionale)?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
11.	Sono riportati i dati del committente (nominativo o ragione sociale, sede legale, ecc.)?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
12.	Sono riportati gli estremi del cliente finale, ove diverso dal committente (nominativo o ragione sociale, la sede legale, ecc.)?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
13.	E' indicata l'ubicazione ed eventuale denominazione dell'opera?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
14.	E' indicata la tipologia di intervento (nuovo impianto, trasformazione, ampliamento, manutenzione straordinaria, ecc.)?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
15.	E' indicata la tipologia di edificio (industriale, commerciale, civile, ecc.)?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
16.	Sono indicate le leggi e le norme tecniche seguite nella progettazione dell'impianto?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
17.	Le leggi e le norme tecniche indicate sono precise e pertinenti?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
18.	In caso di modifiche in corso d'opera rispetto al progetto iniziale, sono riportate tutte le varianti al progetto?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
19.	In caso di attività soggette a C.P.I., sono riportati gli estremi del C.P.I. nel progetto?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
20.	In caso di ampliamenti, trasformazioni o manutenzione straordinarie di impianti preesistenti, sono chiaramente individuati nello schema di impianto realizzato i limiti dell'installazione e l'interfaccia all'impianto preesistente?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
21.	Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione e' posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
22.	I documenti di progetto sono datati?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
23.	I documenti di progetto sono firmati dal progettista?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no
24.	I documenti di progetto riportano il timbro dell'ordine professionale del progettista (limitatamente al caso di obbligo di progetto da parte di professionista, estremi di iscrizione all'albo professionale)?	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no

N.B.: i punti contrassegnati con (\*) non sono richiesti dal D.M. 37/2008, ma dalla norma tecnica CEI 0-2.

N.B.: i punti contrassegnati con (\*\*) sono richiesti solo per progetti esecutivi relativi a lavori pubblici (soggetti al D.Lgs. 163/2006). Fa parte del progetto esecutivo relativo a lavori pubblici, quando richiesto, anche lo schema di contratto contenente le clausole dirette a regolare il rapporto tra il committente (o stazione appaltante) e l'impresa.





**Facsimile rapporto di violazione**

COMUNE DI .....

UFFICIO: .....

Via..... Loc.....

Telefono..... Fax.....

data: .....

Prot. n. ....

Alla CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA  
DELLA PROVINCIA DI .....

.....  
.....

Oggetto: Rapporto di violazione Amministrativa n..... (Art. 17 Legge 689/81).

Per competenza di cui all'oggetto Vi trasmettiamo:

[ ] Copia del Verbale di Accertamento n. ....

[ ] Prova delle eseguite contestazioni.

[ ] Prova delle eseguite notificazioni.

[ ] Altro (specificare) .....

.....

.....

.....

IL FUNZIONARIO

IL RESPONSABILE

**Facsimile verbale accertamento**

COMUNE DI .....

UFFICIO: .....  
Via..... Loc.....  
Telefono..... Fax.....

data, .....

Prot. n. ....

Alla CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA  
DELLA PROVINCIA DI .....

ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE  
DELL'ARTIGIANATO  
.....

Oggetto: Violazioni di cui all'art. 16 comma 2 Legge 5 marzo 1990 n. 46 in relazione all'art. 10 comma 3 D.P.R. 447/91 e all'art.15 del D.M. 22/01/2008 n. 37.

Si trasmette per la competenza di cui all'oggetto, notizia di violazione alle norme relative alla sicurezza degli impianti .....da addebitarsi a carico di:

TRASGRESSORE .....  
nato il ..... a .....  
residente a .....  
nella sua qualità di .....  
della Ditta .....  
con Sede Legale in .....

OBBLIGATO IN SOLIDO .....  
nato il ..... a .....  
residente a .....  
nella sua qualità di .....  
della Ditta .....  
con Sede Legale in .....

Segue retro

Si allegano copia dei seguenti documenti:

- [ ] Inoltrato rapporto Autorità competente (Art. 17 Legge 689/81).
- [ ] Verbale di accertamento di violazione amministrativa n. ....
- [ ] Visura camerale.
- [ ] Altro (specificare) .....  
.....  
.....  
.....

IL FUNZIONARIO

IL RESPONSABILE

-----

-----

AGENZIA DELLE ENTRATE



Mod. F23

**MODELLO DI PAGAMENTO:  
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI  
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

--

2. DELEGA IRREVOCABILE A

--

AGENZIA/UFFICIO	PROV.
PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE	

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (\*)

--

**DATI ANAGRAFICI**

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NOME	DATA DI NASCITA
SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV. CODICE FISCALE
		giorno mese anno

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NOME	DATA DI NASCITA
SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV. CODICE FISCALE
		giorno mese anno

**DATI DEL VERSAMENTO**

6. UFFICIO O ENTE	7. COD. TERRITORIALE (*)	8. CONTENZIOSO	9. CAUSALE	10. ESTREMI DELL' ATTO O DEL DOCUMENTO
codice	sub. codice (*)			Anno Numero

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

--

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)			
DATA		CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
		AZIENDA	CAB/SPORELLO
giorno	mese	anno	

FIRMA

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario
n. _____ / _____
cod. ABI                      CAB
firma _____

MOD. F 23 - 2002 - EUR0

(\*) RISERVATO ALL'UFFICIO

COPIA PER IL CONCESSIONARIO/BANCA/POSTE

### Alcune indicazioni per la compilazione del modello F23

L'agente accertatore dovrebbe compilare il modello F23, secondo le indicazioni che seguono:

- Indicare nei dati anagrafici del modello nel campo 4 i dati del trasgressore. In caso di presenza di obbligato in solido o di più soci come nel caso di una S.N.C. dovranno essere compilati mod. F23 distinti.
- Nei dati del versamento indicare:
  - nel campo n. 6, il codice dell'Ente "....." ed il sub-codice "...." che contraddistingue l'Ente (ad es. l'Azienda USL 10 di Firenze ha il codice ente JFI ed il sub codice OA);
  - nel campo n. 9, la causale "PA";
  - nel campo n. 10, gli estremi dell'atto o del documento, indicando eventualmente la sigla della rispettiva zona (se ASL FIRENZE la zona FI-N.O.-S.E.-MU) ed il servizio di riferimento (ad es. UF VIM per l'Unità Funzionale Verifiche Impianti e Macchine), il numero del documento; questo campo è descrittivo e serve ad indicare chi ha elevato la sanzione e se questa è stata pagata, altrimenti diventa problematico sapere se il trasgressore ha provveduto al pagamento o meno e quindi eventualmente trasmettere tutti gli atti alla CCIAA;
  - nel campo n. 11, il codice tributo (741T);
  - nel campo n. 12, la descrizione della violazione;
  - nel campo n. 13, l'importo della sanzione.

Si precisa che il codice tributo relativo alla violazione identifica l'ufficio o l'ente destinatario dei proventi. Detti proventi sono versati all'erario e sono indicati con il codice tributo "741T", salvo diversa disposizione normativa.

Subito nella riga successiva alla/e violazione/i IL CODICE TRIBUTO (per es. la ASL di Firenze ha il codice JFIT) inerente alle spese di notifica con relativa descrizione e importo (in pratica le spese per la raccomandata con ricevuta di ritorno).

Indicazioni più esaustive possono essere trovate nelle apposite "AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F23"

(vedi ad es. <http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb7ce740efc18a5/istrf23c.pdf>)

<b>Legge 46/1990 e D.P.R. 447/1991</b>	<b>D.M. 37/2008</b>
	<p><b>DECRETO - 22 GENNAIO 2008, n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.</b> (G.U. n. 61 del 12-3-2008)</p> <p><b>IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO</b> <i>di concerto con</i> <b>IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE</b></p> <p>Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, recante il Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza; Vista la legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante il regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante il regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio e successive modificazioni; Visto l'articolo 1-quater del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2007, n. 17; Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, espresso nell'adunanza generale del 7 maggio 2007, n. 159/2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1998, effettuata con nota n. 0018603-17.8.2/1 del 16 novembre 2007; Adotta il seguente regolamento:</p>

<b>Legge 46/1990 e D.P.R. 447/1991</b>	<b>D.M. 37/2008</b>
<p><b>(Legge 46/90) Art. 1. Ambito di applicazione. -</b>  1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:</p> <p>a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;</p> <p>b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;</p> <p>c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;</p> <p>d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;</p> <p>e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;</p> <p>f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;</p> <p>g) gli impianti di protezione antincendio.</p> <p>2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.</p>	<p><b>Art. 1. Ambito di applicazione</b>  1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.</p> <p>2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:</p> <p>a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;</p> <p>b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;</p> <p>c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;</p> <p>d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;</p> <p>e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;</p> <p>f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;</p> <p>g) impianti di protezione antincendio.</p> <p>3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.</p>
<p><b>(D.P.R. 447/91) Art. 1. Ambito di applicazione. -</b>  1. Per edifici adibiti ad uso civile, ai fini del comma 1 dell'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, di seguito denominata «legge», si intendono le unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili.</p> <p>2. Sono soggetti all'applicazione della legge, per quanto concerne i soli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge, anche gli edifici adibiti a sede di società, ad attività industriale, commerciale o agricola o comunque di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli edifici di culto, nonché gli immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali, istituzionali o economici.</p> <p>3. Per impianti di utilizzazione dell'energia elettrica si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli</p>	<p><b>Art. 2 - Definizioni relative agli impianti</b>  1. Ai fini del presente decreto si intende per:</p> <p>a) <i>punto di consegna delle forniture</i>: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente;</p> <p>b) <i>potenza impegnata</i>: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;</p> <p>c) <i>uffici tecnici interni</i>: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4;</p> <p>d) <i>ordinaria manutenzione</i>: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui</p>

<b>Legge 46/1990 e D.P.R. 447/1991</b>	<b>D.M. 37/2008</b>
<p>apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati ad impianti elettrici posti all'interno. Gli impianti luminosi pubblicitari rientrano altresì nello stesso ambito qualora siano collegati ad impianti elettrici posti all'interno.</p> <p>4. Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende la parte comprendente tutte le componenti necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa funzionanti in bassissima tensione, mentre tutte le componenti funzionanti a tensione di rete nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico. Per gli impianti telefonici interni collegati alla rete pubblica, continua ad applicarsi il decreto 4 ottobre 1982 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 1983, con riferimento all'autorizzazione, all'installazione e agli ampliamenti degli impianti stessi.</p> <p>5. Per impianto del gas a valle del punto di consegna si intende l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal medesimo punto di consegna all'apparecchio utilizzatore, l'installazione ed i collegamenti del medesimo, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.</p> <p>6. Per impianti di protezione antincendio si intendono gli idranti, gli impianti di spegnimento di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevamento di gas, fumo e incendio.</p> <p><b>(Legge 46/90) Art. 2. Soggetti abilitati. -</b></p> <p>1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.</p> <p>2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.</p>	<p>si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;</p> <p><i>e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica:</i> i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kW nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;</p> <p><i>f) impianti radiotelevisivi ed elettronici:</i> le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;</p> <p><i>g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas:</i> l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;</p> <p><i>h) impianti di protezione antincendio:</i> gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;</p> <p><i>i) CEI:</i> Comitato Elettrotecnico Italiano;</p> <p><i>l) UNI:</i> Ente Nazionale Italiano di Unificazione.</p> <p><b>Art. 3 - Imprese abilitate</b></p> <p>1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.</p> <p>2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.</p> <p>3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.</p> <p>4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la</p>

<b>Legge 46/1990 e D.P.R. 447/1991</b>	<b>D.M. 37/2008</b>
<p><b>(Legge 46/90) Art. 3. Requisiti tecnico-professionali. -</b></p> <p>1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 2, comma 2, sono i seguenti:</p> <p>a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;</p> <p>b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;</p> <p>c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;</p> <p>d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.</p> <p><b>(D.P.R. 447/91) - Art. 2. Requisiti tecnico-professionali. -</b></p> <p>1. Con la dizione «alle dirette dipendenze di un'impresa del settore» di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), della legge deve intendersi non solo il rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari.</p>	<p>dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.</p> <p><b>5.</b> Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4.</p> <p><b>6.</b> Le imprese, di cui ai commi precedenti, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.</p> <p><b>Art. 4 - Requisiti tecnico-professionali</b></p> <p><b>1.</b> I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:</p> <p>a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;</p> <p>b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;</p> <p>c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;</p> <p>d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.</p> <p><b>2.</b> I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.</p>

<b>Legge 46/1990 e D.P.R. 447/1991</b>	<b>D.M. 37/2008</b>
<p><b>(Legge 46/90) Art. 6. Progettazione degli impianti. -</b></p> <p>1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.</p> <p>2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.</p> <p>3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato:</p> <p>a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;</p> <p>b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.</p> <p><b>(D.P.R. 447/91) Art. 4. Progettazione degli impianti. -</b></p> <p>1. Fatta salva l'applicazione di norme che impongono una progettazione degli impianti, la redazione del progetto di cui all'art. 6 della legge è obbligatoria per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento dei seguenti impianti:</p> <p>a) per gli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge, per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6 kW e per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori;</p> <p>b) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2, della legge relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 mq;</p> <p>c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l'unità immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio;</p> <p>d) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge, per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in edifici con volume superiore a 200 mc e con un'altezza superiore a 5 metri;</p>	<p><b>Art. 5 - Progettazione degli impianti</b></p> <p>1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.</p> <p>2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:</p> <p>a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m<sup>2</sup>;</p> <p>b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;</p> <p>c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m<sup>2</sup>;</p> <p>d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m<sup>3</sup>;</p> <p>e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;</p>

<b>Legge 46/1990 e D.P.R. 447/1991</b>	<b>D.M. 37/2008</b>
<p>e) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge, per le canne fumarie collettive ramificate, nonché per gli impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigororie/ora;</p> <p>f) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), della legge, per il trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi;</p> <p>g) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), della legge, qualora siano inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.</p> <p>2. I progetti debbono contenere gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati in conformità alle indicazioni delle guide dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del CEI.</p> <p>3. Qualora l'impianto a base di progetto sia variato in opera, il progetto presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante tali varianti in corso d'opera, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore deve fare riferimento nella sua dichiarazione di conformità.</p>	<p>f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigororie/ ora;</p> <p>g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;</p> <p>h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.</p> <p>3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.</p> <p>4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.</p> <p>5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.</p> <p>6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.</p>
<p><b>(Legge 46/90) Art. 7. Installazione degli impianti.</b></p> <p>1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.</p> <p>2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.</p> <p>3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo.</p>	<p><b>Art. 6 - Realizzazione ed installazione degli impianti</b></p> <p>1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.</p> <p>2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.</p> <p>3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti</p>

<b>Legge 46/1990 e D.P.R. 447/1991</b>	<b>D.M. 37/2008</b>
<p><b>(D.P.R. 447/91) Art. 5. Installazione degli impianti.</b></p> <p>1. I materiali e componenti costruiti secondo le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, nonché nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza, si considerano costruiti a regola d'arte.</p> <p>2. Si intendono altresì costruiti a regola d'arte i materiali ed i componenti elettrici dotati di certificati o attestati di conformità alle norme armonizzate previste dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, o dotati altresì di marchi di cui all'allegato IV del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 giugno 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1989.</p> <p>3. Gli impianti realizzati in conformità alle norme tecniche dell'UNI e del CEI, nonché alla legislazione tecnica vigente si intendono costruiti a regola d'arte.</p> <p>4. Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti non siano state seguite le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, l'installatore dovrà indicare nella dichiarazione di conformità la norma di buona tecnica adottata.</p> <p>5. In tale ipotesi si considerano a regola d'arte i materiali, componenti ed impianti per il cui uso o la cui realizzazione siano state rispettate le normative emanate dagli organismi di normalizzazione di cui all'allegato II della direttiva n.83/189/CEE, se dette norme garantiscono un livello di sicurezza equivalente.</p> <p>6. Per interruttori differenziali ad alta sensibilità si intendono quelli aventi corrente differenziale nominale non superiore ad 1A. Gli impianti elettrici devono essere dotati di interruttori differenziali con il livello di sensibilità più idoneo ai fini della sicurezza nell'ambiente da proteggere e tale da consentire un regolare funzionamento degli stessi. Per sistemi di protezione equivalente ai fini del comma 2 dell'art.7 della legge, si intende ogni sistema di protezione previsto dalle norme CEI contro i contatti indiretti.</p> <p>7. Con riferimento alle attività produttive, si applica l'elenco delle norme generali di sicurezza riportate nell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989.</p> <p>8. Per l'adeguamento degli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore della legge è consentita una suddivisione dei lavori in fasi operative purché l'adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio previsto dalla legge, vengano rispettati i principi di progettazione obbligatoria con riferimento alla globalità dei lavori e venga rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione di conformità che ne attesti l'autonoma funzionalità e la sicurezza. Si considerano comunque adeguati gli impianti elettrici preesistenti che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posti all'origine dell'impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.</p>	<p>posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.</p>
<p><b>(Legge 46/90) Art. 9. Dichiarazione di conformità. -</b></p> <p>1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all'articolo 6.</p>	<p><b>Art. 7 - Dichiarazione di conformità</b></p> <p>1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5.</p> <p>2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico</p>

<b>Legge 46/1990 e D.P.R. 447/1991</b>	<b>D.M. 37/2008</b>
<p><b>(D.P.R. 447/91) - Art. 7. Dichiarazione di conformità. -</b></p> <p>1. La dichiarazione di conformità viene resa sulla base di modelli predisposti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'UNI e il CEI.</p> <p>2. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche sugli impianti realizzati dagli uffici tecnici interni delle ditte non installatrici, intendendosi per uffici tecnici interni le strutture aziendali preposte all'impiantistica.</p>	<p>dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.</p> <p><b>3.</b> In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.</p> <p><b>4.</b> La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto.</p> <p><b>5.</b> Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.</p> <p><b>6.</b> Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.</p>
<p><b>(Legge 46/90) - Art. 10. Responsabilità del committente o del proprietario. -</b></p> <p>1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2.</p>	<p><b>Art. 8 - Obblighi del committente o del proprietario</b></p> <p><b>1.</b> Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3.</p> <p><b>2.</b> Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.</p> <p><b>3.</b> Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kW.</p> <p><b>4.</b> Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata</p>

<b>Legge 46/1990 e D.P.R. 447/1991</b>	<b>D.M. 37/2008</b>
<p><b>(Legge 46/90) Art. 11. Certificato di abitabilità e di agibilità. -</b>  1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.</p> <p><b>(Legge 46/90) Art. 12. Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri. -</b>  1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'articolo 10, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.  2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9.</p> <p><b>(D.P.R. 447/91) - Art. 8. Manutenzione degli impianti. -</b>  1. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415.  2. Per interventi di ordinaria manutenzione degli impianti si intendono tutti quelli finalizzati a contenere il degrado normale d'uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura essenziale dell'impianto o la loro destinazione d'uso.</p> <p><b>(Legge 46/90) Art. 13. Deposito presso il comune del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo. -</b>  1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2 dell'articolo 1 vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa installatrice deposita presso il comune, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.  2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 9 dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.</p>	<p>termica di gas.</p> <p><b>5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.</b></p> <p><b>Art. 9 - Certificato di agibilità</b>  <b>1.</b> Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.</p> <p><b>Art. 10 - Manutenzione degli impianti</b>  <b>1.</b> La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3.  <b>2.</b> Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.  <b>3.</b> Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.</p> <p><b>Art. 11 - Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo</b>  <b>1.</b> Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.  <b>2.</b> Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento,</p>

<b>Legge 46/1990 e D.P.R. 447/1991</b>	<b>D.M. 37/2008</b>
<p><b>(Legge 46/90) Art. 8. Finanziamento dell'attività di normazione tecnica. -</b></p> <p>1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all'attività di normazione tecnica, di cui all'articolo 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.</p> <p>2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta a carico del capitolo 3030, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.</p> <p><b>(D.P.R. 447/91) Art. 6. Attività di normazione tecnica. -</b></p> <p>1. L'UNI ed il CEI svolgono l'attività di elaborazione di specifiche tecniche per la salvaguardia della sicurezza di cui all'art. 7 della legge, anche sulla base di indicazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale e di osservazioni della commissione permanente di cui all'art. 15, comma 2, della legge ed inviano semestralmente alla Direzione generale predetta la descrizione dei lavori svolti in tale settore, per l'attribuzione delle somme, di cui all'art. 8 della legge, che verranno erogate secondo criteri da determinarsi con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del</p>	<p>contestualmente al progetto edilizio.</p> <p><b>3.</b> Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.</p> <p><b>Art. 12</b> <b>Contenuto del cartello informativo</b></p> <p><b>1.</b> All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo 1 l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se è prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.</p> <p><b>Art. 13</b> <b>Documentazione</b></p> <p><b>1.</b> I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa. L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.</p> <p><b>Art. 14 - Finanziamento dell'attività di normazione tecnica</b></p> <p><b>1.</b> In attuazione dell'articolo 8 della legge n. 46/1990, all'attività di normazione tecnica svolta dall'UNI e dal CEI è destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.</p> <p><b>2.</b> La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL è iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.</p>

<b>Legge 46/1990 e D.P.R. 447/1991</b>	<b>D.M. 37/2008</b>
<p>tesoro.</p> <p><b>(Legge 46/90) Art. 14. Verifiche. -</b>  1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.  2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.</p> <p><b>(D.P.R. 447/91) - Art. 9. Verifiche. -</b>  1. Per l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 14 della legge, gli enti interessati operano la scelta del libero professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le camere di commercio e comprendenti più sezioni secondo le rispettive competenze. Gli elenchi sono formati annualmente sulla base di documentata domanda di iscrizione e approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.  2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli ordini e i collegi professionali, sono adottati schemi uniformi di elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi gli elenchi e le sezioni predisposti dalle camere di commercio.  3. I soggetti direttamente obbligati ad ottemperare a quanto previsto dalla legge devono conservare tutta la documentazione amministrativa e tecnica e consegnarla all'avente causa in caso di trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo, nonché devono darne copia alla persona che utilizza i locali.  4. All'atto della costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge, il committente o il proprietario affiggono ben visibile un cartello che, oltre ad indicare gli estremi della concessione edilizia ed informazioni relative alla parte edile, deve riportare il nome dell'installatore dell'impianto o degli impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.</p> <p><b>(Legge 46/90) Art. 16. Sanzioni. -</b>  1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.  2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.</p> <p><b>(D.P.R. 447/91) - Art. 10. Sanzioni. -</b>  1. Le sanzioni amministrative, di cui all'art. 16, comma 1, della legge, vengono determinate nella misura variabile tra il minimo e il massimo, con riferimento alla entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.  2. Le sanzioni amministrative sono aggiornate ogni cinque</p>	<p><b>Art. 15 - Sanzioni</b>  1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.  2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.  3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.  4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio</p>

<b>Legge 46/1990 e D.P.R. 447/1991</b>	<b>D.M. 37/2008</b>
<p>anni con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base dell'evoluzione tecnologica in materia di prevenzione e sicurezza e della svalutazione monetaria.</p> <p>3. Le violazioni della legge accertate, mediante verifica o in qualunque altro modo, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla commissione di cui all'art. 4 della legge, competente per territorio, che provvede all'iscrizione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle ditte in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.</p> <p>4. La violazione reiterata per più di tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.</p> <p>5. Dopo la terza violazione delle norme riguardanti la progettazione e i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.</p> <p>6. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.</p>	<p>delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.</p> <p>5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.</p> <p>6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.</p> <p>7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.</p>

# Modello di dichiarazione di conformità per imprese installatrici (D.M. 37/2008 All. I)

Allegato I  
(di cui all'art. 7)

<b>DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE</b>		
Il sottoscritto ..... titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) ..... operante nel settore ..... con sede in via ..... n. .... comune ..... (prov. ....) tel. .... part. IVA .....		
<input type="checkbox"/> iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di ..... n. .... <input type="checkbox"/> iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di ..... n. .... esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) .....		
inteso come: <input type="checkbox"/> nuovo impianto <input type="checkbox"/> trasformazione <input type="checkbox"/> ampliamento <input type="checkbox"/> manutenzione straordinaria <input type="checkbox"/> altro (1) .....		
Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1ª - 2ª - 3ª famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.		
commissionato da: ..... installato nei locali siti nel comune di ..... (prov. ....) via ..... n. .... scala ..... piano ..... interno ..... di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo) .....		
in edificio adibito ad uso: <input type="checkbox"/> industriale <input type="checkbox"/> civile <input type="checkbox"/> commercio <input type="checkbox"/> altri usi;		
<b>DICHIARA</b>		
sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:		
<input type="checkbox"/> rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2) ..... ; <input type="checkbox"/> seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3) ..... ; <input type="checkbox"/> installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6); <input type="checkbox"/> controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.		
<b>Allegati obbligatori:</b>		
<input type="checkbox"/> progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4); <input type="checkbox"/> relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5); <input type="checkbox"/> schema di impianto realizzato (6); <input type="checkbox"/> riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7); <input type="checkbox"/> copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.		
<b>Allegati facoltativi (8):</b>		
..... .....		
<b>DECLINA</b>		
ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.		
data .....	<b>Il responsabile tecnico</b> ..... (timbro e firma)	<b>Il dichiarante</b> ..... (timbro e firma)
AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (9)		

**Legenda:**

- 1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
- 2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
- 3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.
- 4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera.  
Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
- 5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.  
Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione.  
Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).
- 6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera).  
Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente.  
Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
- 7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione.  
Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6).  
Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
- 8) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.
- 9) Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 7.  
Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

# Modello di dichiarazione di conformità per imprese non installatrici (D.M. 37/2008 All. II)

Allegato II  
(di cui all'art. 7)

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE**  
**Fac-simile ad uso degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici**

Il sottoscritto .....  
 qualifica .....  
 responsabile dell'Ufficio tecnico interno dell'impresa non installatrice (ragione sociale) .....

operante nel settore ..... con sede in via .....  
 n. .... comune ..... (prov. ....) tel. ....  
 fax ..... E-mail box .....@.....  
 esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) .....

inteso come:  nuovo impianto  trasformazione  ampliamento  manutenzione straordinaria  
 altro (1) .....

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1ª - 2ª - 3ª famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

installato nei locali siti nel comune di ..... (prov. ....)  
 via ..... n. .... scala ..... piano ..... interno .....  
 di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo) .....

in edificio adibito dall'impresa non installatrice ad uso:  industriale  civile  commerciale  altri usi;

**DICHIARA**

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2) .....;

seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3) .....

installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);

controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

**Allegati obbligatori:**

progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);

relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);

schema di impianto realizzato (6);

riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);

**Allegati facoltativi (8):**  
 .....  
 .....

**DECLINA**

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

data ..... Il dichiarante .....  
 (timbro e firma)

Il legale rappresentante dell'impresa  
 .....  
 (timbro e firma)

*Legenda:*

- 1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
- 2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
- 3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.
- 4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera.  
Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
- 5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.  
Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione.  
Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).
- 6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera).  
Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente.  
Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
- 7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione.  
Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, comma 6).  
Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
- 8) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.

**FACSIMILE DI DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE  
( D.M. 22 GENNAIO 2008 N.37 ART.7)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di

- professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la presente dichiarazione, presso l'Ordine/Collegio Professionale della Provincia di \_\_\_\_\_ con numero di iscrizione \_\_\_\_\_
- responsabile tecnico da almeno cinque anni di una impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la presente dichiarazione e attualmente responsabile tecnico dell'impresa installatrice,  
(ragione sociale) \_\_\_\_\_  
operante nel settore \_\_\_\_\_ con sede in via \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_  
comune \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) tel. \_\_\_\_\_  
part. I.V.A. \_\_\_\_\_
- iscritta al registro delle imprese (D.P.R. 7 dicembre 1995, n° 581) della Camera C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_
- iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane (Legge 8 agosto 1985, n. 443) di \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

in esito a sopralluogo ed accertamenti dell'impianto \_\_\_\_\_

realizzato indicativamente nell'anno \_\_\_\_\_  
installato nei locali siti nel Comune di \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_)  
via \_\_\_\_\_ n.° \_\_\_\_\_ scala \_\_\_\_\_ piano \_\_\_\_\_ interno \_\_\_\_\_  
di proprietà di \_\_\_\_\_  
residente / avente sede nel Comune di \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n.° \_\_\_\_\_

in edificio ad uso:       industriale       civile       commercio       altri usi

a seguito della richiesta di: \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

sotto la propria personale responsabilità e per quanto materialmente verificabile, la **rispondenza dell'impianto** alla norma tecnica vigente all'epoca della costruzione, secondo quanto previsto dall'art. 7 del DM 37/08, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio.

**Allega, come documentazione facente parte integrante della presente dichiarazione:**

- relazione di verifica impianto  
 altro \_\_\_\_\_

**DECLINA**

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose successivi alla presente dichiarazione e derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

**Il dichiarante**

data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(timbro e firma)

Avvertenze per il committente: il proprietario dell'impianto ha l'obbligo di mantenere la sicurezza e l'efficienza dell'impianto, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e manutenzione fornite dall'installatore ed affidando i lavori esclusivamente ad imprese abilitate (art. 8 D.M. 37/2008).

**Il committente** (firma per ricevuta) \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

# Decreto Ministeriale del 11/06/1992

## Approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese e del responsabile tecnico ai fini della sicurezza degli impianti.

(omissis)

### Art. 1. (Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali a favore delle imprese)

1. È approvato il modello, allegato A al presente decreto, per l'attestazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali per l'esercizio di una o più delle attività di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, sia in capo alle imprese artigiane che alle altre imprese singole o associate.

2. Il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, a tutti gli effetti di legge, è costituito dal modello di cui al comma 1, debitamente compilato in ogni sua parte, inserito senza soluzione di continuità nel corpo dei certificati anagrafici, prima della firma del funzionario responsabile e della data del rilascio, attualmente in uso da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle commissioni provinciali per l'artigianato.

### Art. 2. (Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali a favore del responsabile tecnico)

1. È approvato il modello, allegato B al presente decreto, per il rilascio del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali per l'esercizio di una o più delle attività di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, in capo al responsabile tecnico di cui al comma 2, dell'art. 2 della predetta legge o in capo ad altri soggetti riconosciuti idonei a seguito degli accertamenti di cui all'art. 4 della stessa legge.

## ALLEGATO A

Si certifica altresì

che l'impresa ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti è abilitata, salvo le limitazioni più sotto specificate, all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 della legge n. 46/1990 come segue:

1) lettera .....  
"per gli impianti ..... " ai sensi dell'art. (4 o 5); limitatamente a .....

2) lettera .....  
"per gli impianti ..... " ai sensi dell'art. (4 o 5); limitatamente a .....

3) lettera .....  
" per gli impianti ..... " ai sensi dell'art. (4 o 5); limitatamente a .....

Responsabili tecnici:

A) Cognome e nome .....  
nato il ..... a .....  
residente ....., prov. ....  
via, viale, piazza, ecc. ...., n. ...., c.a.p. ....

codice fiscale n. .... posizione nell'impresa .....  
per l'esercizio di tutte le attività/ovvero delle attività di cui alla lett. .... e alla lett. ...., ecc., limitatamente a .....

B) Cognome e nome .....  
nato il ..... a .....  
residente ....., prov. ....  
via, viale, piazza, ecc. ...., n. ...., c.a.p. ....

codice fiscale n. .... posizione nell'impresa . ....  
per l'esercizio di tutte le attività/ovvero delle attività di cui alla lett. .... e alla lett. ...., ecc., limitatamente a .....

**ALLEGATO B.**

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  
di .....

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti e dell'art. 3, comma 2, del regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447,

Si certifica

quanto segue con riferimento alla persona sottoindicata:

Il sig. .... nato a ..... il ..... codice fiscale residente a ..... prov. .... in via, viale, piazza, ecc. .... n. ...., c.a.p. ...., con riferimento a quanto previsto dall'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è stato riconosciuto idoneo all'esercizio delle seguenti attività:

1) lettera .....  
"per gli impianti ..... " limitatamente a .....  
in data ..... dalla commissione ..... di .....

2) lettera .....  
"per gli impianti ..... " limitatamente a .....  
in data ..... dalla commissione ..... di .....

3) lettera .....  
"per gli impianti ..... " limitatamente a .....  
in data ..... dalla commissione ..... di .....

**Decreto Legge n° 300 del 28/12/2006  
(convertito in legge dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17)  
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.**

(omissis)

**Art. 3. - Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia**

1. Il termine previsto dall'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, e' prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31 marzo 2008. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma.

(omissis)

# Ministero dello Sviluppo Economico

## Ufficio Legislativo

### Circolare del 26 marzo 2008

A:  
Unioncamere  
Camere di Commercio d'Italia  
Piazza Sallustio, 21  
00187 ROMA

Oggetto: Quesiti interpretativi concernenti l'articolo 13 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37.

Si fa riferimento ai quesiti in oggetto, formulati con nota protocollo n. 4913/MC/cc del 25 marzo 2008 e concernenti il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, di riordino della disciplina per la sicurezza degli impianti all'interno degli edifici, che entrerà in vigore il 27 marzo 2008. Come è noto, il decreto è stato predisposto da una commissione tecnica interministeriale con rappresentanti delle categorie economiche e professionali ed è stato messo definitivamente a punto dopo aver acquisito le osservazioni delle categorie e associazioni interessate. Il testo semplifica notevolmente le procedure e gli adempimenti formali, anche in caso di compravendita o locazione degli immobili e, contemporaneamente rende più efficaci, anche rafforzando l'attuale sistema sanzionatorio, le norme a tutela della sicurezza delle persone che vivono o lavorano all'interno degli edifici e che sono ancora troppo spesso vittime (soprattutto casalinghe e bambini) di incidenti.

In particolare, l'art. 13 – Documentazione, ha suscitato numerose questioni interpretative, evidenziate nella predetta nota ed anche riportate da numerosi quotidiani, che appare necessario chiarire. Si profila pertanto l'opportunità che sia dato al presente parere giuridico la pubblicità che si riterrà più opportuna, anche nei confronti degli uffici territoriali, in attesa di eventuali circolari interpretative del Ministero concernenti l'intero regolamento.

Ciò premesso, si osserva quanto segue:

a ) gli obblighi documentali in caso di trasferimento dell'immobile

L'art. 13 disciplina gli obblighi documentali in caso di "trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo" e, quindi, in caso di trasferimento della proprietà dell'immobile, sia a titolo oneroso che gratuito (compravendita, donazione).

L'ultimo capoverso dello stesso art. 13, peraltro, impone che sia consegnata all'utilizzatore "copia della stessa documentazione" anche al soggetto che "utilizza a qualsiasi titolo l'immobile". Quindi, in caso di locazione o concessione in uso, anche gratuita, a qualunque altro titolo, gli stessi documenti dovranno essere consegnati (con le stesse possibilità di deroga previste nella prima parte dell'articolo) in copia fatta eccezione per il caso in cui destinatario della prescrizione fosse già il precedente utilizzatore, che consegnerà al nuovo utilizzatore l'originale, così come avviene per il libretto di impianto di riscaldamento autonomo.

Peraltro, in molti casi nessun documento concernente la sicurezza deve essere consegnato alla stipula dell'atto, e ciò costituisce una rilevante novità rispetto alla precedente disciplina che, all'art. 9, comma 3, del DPR n. 447 del 1991 (che viene ora abrogato) imponeva espressamente al proprietario di consegnare tutta la documentazione amministrativa e tecnica, senza eccezioni.

Infatti i documenti da consegnare in caso di trasferimento dell'immobile, sono solo quelli obbligatori secondo le norme applicabili all'epoca della costruzione o modifica dell'impianto e cioè:

- la dichiarazione di conformità, se già prevista, dalla legge n. 46/1990 per gli edifici adibiti ad uso civile e - finora- per i soli impianti elettrici degli altri edifici, salvo che le parti si accordino ai sensi dell'art. 13 per non allegarla;
- il progetto ed il collaudo dell'impianto, solo ove imposti dalle norme vigenti all'epoca della realizzazione o della modifica. Per gli impianti la cui realizzazione inizierà dopo l'entrata in vigore del decreto, in molti casi l' art. 5, comma 1, chiede non il progetto ma il più semplice elaborato tecnico previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto che andrà consegnato;
- il libretto d'uso e manutenzione solo ove obbligatorio: nelle abitazioni civili è obbligatorio solo per l'eventuale impianto di riscaldamento autonomo;
- la dichiarazione di rispondenza per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto e che non hanno la dichiarazione di conformità, ma solo se le parti non si accordino per escluderla. La possibilità del proprietario di ricorrere a tale dichiarazione costituisce una novità e può anche riguardare l'intero edificio.

Occorre ricordare che secondo l'art. 7, comma 1, il progetto o l'elaborato tecnico fanno "parte integrante" della dichiarazione di conformità: pertanto: a) saranno di regola consegnati in allegato alla dichiarazione di conformità; b) per gli impianti preesistenti il progetto, ove obbligatorio ma mancante, potrà essere sostituito dalla medesima dichiarazione di rispondenza sostitutiva della dichiarazione di conformità, ai sensi dell'art. 7, comma 6.

b) la nuova clausola obbligatoria di garanzia del venditore circa la conformità degli impianti alla normativa di sicurezza L'art. 13, contestualmente alla indicata semplificazione documentale, rafforza la tutela sostanziale della sicurezza di chi vive o lavora negli edifici, disponendo che "L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza".

La norma si riferisce solo al "venditore". Tuttavia, considerata l'affinità della fattispecie e le finalità della norma, deve ritenersi che la disciplina della clausola di garanzia debba valere non solo per la compravendita, ma anche per tutti gli atti di trasferimento a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale dell'immobile.

L'introduzione di questa clausola nel contratto è obbligatoria, nell'atto definitivo di trasferimento della proprietà dell'immobile, in quanto il carattere vincolante della norma per il venditore emerge sia dal tenore letterale della disposizione, sia dalla sua oggettiva finalità di interesse generale, volta a tutelare la pubblica incolumità ed il diritto alla salute delle persone.

c) i contenuti della garanzia del venditore

La norma prevista dal decreto in esame è conforme non solo al generale principio di diligenza e buona fede nei rapporti contrattuali, ma anche alle previsioni del codice civile contenute agli articoli 1497 (mancanza delle qualità promesse o essenziali all'uso della cosa), e 1490, primo comma (garanzia del venditore che la cosa venduta è immune da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore). Ciò infatti può verificarsi, infatti, qualora non sia possibile utilizzare in tutto o in parte l'immobile, secondo la sua destinazione d'uso, a causa della non conformità degli impianti alle norme di sicurezza.

L'art. 1491, esclude la garanzia se i vizi erano conosciuti o facilmente conoscibili dal compratore, ma ciò non vale se il venditore ne ha dichiarato l'assenza o si è comunque accollato il relativo rischio, così come accade con l'apposizione della clausola in esame. In ogni caso, la non conformità di un impianto tecnico infisso in un immobile alle norme di sicurezza costituisce di regola un vizio occulto, che difficilmente consente la prova della conoscenza o facile conoscibilità.

Pertanto con la clausola in esame il venditore assume su di sé la responsabilità per ogni spesa o danno derivante dall'eventuale non conformità degli impianti alle norme di sicurezza ad essi applicabili.

d) la possibilità delle parti di derogare all'obbligo di garanzia del venditore

La clausola di garanzia del venditore è obbligatoria, ma i suoi contenuti sono disciplinati dal codice civile (norma di legge che prevale sul regolamento), che consente alle parti di pattuire espressamente la limitazione o l'esclusione della garanzia del venditore, a condizione che il venditore non abbia in mala fede (o con colpa grave, aggiunge la giurisprudenza) taciuto al compratore i vizi della cosa (art. 1490, secondo comma).

Ne consegue che le parti possono limitare o escludere la responsabilità del venditore, ma non semplicemente omettendo la clausola in esame o utilizzando una clausola di stile.

Per derogare alla prevista responsabilità di chi vende, è necessario che, nella clausola di garanzia del venditore, le parti limitino o escludano tale garanzia, a seguito della dichiarazione del venditore, e della presa d'atto del compratore, circa la non conformità o la possibile non conformità di ciascun impianto alle norme di sicurezza ad esso applicabili.

Solo l'apposizione di una clausola di questo tipo potrà quindi superare la generale presunzione dell'ordinamento circa la garanzia del venditore. La norma raggiunge così la propria finalità di interesse pubblico, volta ad evitare che vi possano essere incertezze circa le responsabilità relative alla sicurezza degli impianti in caso di compravendita di immobili.

e) i connessi chiarimenti in ordine all'applicazione di talune sanzioni

Il decreto in esame persegue le descritte finalità di interesse pubblico anche mediante l'introduzione di una nuova disciplina sanzionatoria, che raddoppia gli importi previsti dalla previgente normativa e supera le incertezze che ne avevano ostacolato l'applicazione, ma che conserva il medesimo sistema di accertamento ed applicazione della sanzione previsto dalla legge n. 46/1990, sistema che dovrà, pertanto, continuare a trovare applicazione.

A tale ultimo riguardo, occorre chiarire che il rinvio operato dall'art. 15, comma 3, alle "commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri degli albi" deve necessariamente intendersi come riferito, alla stregua della vigente disciplina di legge, alla commissione o altro soggetto.

In particolare, secondo la tesi interpretativa qui individuata, l'annotazione di cui al comma 3 e la sospensione di cui al comma 4 dell'art. 15, saranno disposte dal conservatore del registro delle imprese mentre per gli albi artigiani, ove esistenti, provvederà la commissione provinciale competente, o il diverso organo individuato con legge regionale.

f) la mancanza di un generale obbligo di adeguamento degli impianti ed i profili temporali della nuova disciplina

L'art. 13, in mancanza di una diversa previsione, è immediatamente operativo e, anche in relazione alle sue finalità di tutela della sicurezza, trova applicazione agli atti di trasferimento di immobili stipulati dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina e, quindi anche agli impianti, installati o adeguati precedentemente, presenti negli edifici oggetto del trasferimento.

La sicurezza dei predetti impianti deve peraltro essere valutata, secondo i criteri che regolano la successione delle norme nel tempo, in base alla loro conformità alla norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione e della loro modifica.

Infatti, né l'art. 13 né nessun'altra norma del regolamento, pongono un nuovo generale obbligo di procedere all'adeguamento degli impianti preesistenti conformi alle precedenti norme di sicurezza ad essi applicabili.

Tanto si osserva ai fini di una tempestiva e puntuale applicazione della nuova normativa.

Il Capo dell'Ufficio legislativo  
(Cons. Raffaello Sestini)

# **Ministero sviluppo economico, nota n. 4392-17.7.3/12 del 28 marzo 2008 su DM sicurezza impianti edifici**

## **QUESITI INTERPRETATIVI CONCERNENTI L'ARTICOLO 13 DEL DECRETO MINISTERIALE 22 GENNAIO 2008 N. 37**

Al Segretario Generale  
della Confederazione Italiana  
Proprietà edilizia  
Via Borgognona, 47  
00187 - ROMA

Oggetto: Quesiti interpretativi concernenti l'articolo 13 del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37.

Si fa riferimento ai quesiti formulati da codesta rispettabile Confederazione con nota n. 12.108.08/gst/dg in data 27 marzo 2008 e concernenti il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, di riordino della disciplina per la sicurezza degli impianti all'interno degli edifici.

Al riguardo è possibile fornire una risposta rassicurante, tale da consentire un ripensamento della scelta di dare indicazione negativa circa la stipula di nuovi contratti di locazione.

Infatti, come già evidenziato nella nota interpretativa 26 marzo 2008, cui la nota in epigrafe si riferisce, in decreto in oggetto semplifica notevolmente le procedure e gli adempimenti formali, non solo in caso di compravendita ma anche in caso di locazione degli immobili, rendendo contemporaneamente più efficaci le norme a tutela della sicurezza delle persone che vivono o lavorano all'interno degli edifici, anche mediante il rafforzamento dell'attuale sistema sanzionatorio.

In particolare, ai quattro singoli quesiti interpretativi proposti si osserva quanto segue.

1. Quanto alla possibilità di non consegnare la dichiarazione di conformità al conduttore, si osserva che il testo dell'art. 13 esplicita la possibilità del venditore e del compratore di accordarsi al fine di derogare al previsto obbligo di consegna della dichiarazione di conformità. Lo stesso art. 13 quando prevede che la "stessa documentazione" "sia consegnata al locatore, evidentemente richiama non solo l'indicazione dei documenti da consegnare, ma anche la possibile deroga in esame. Il locatore e il locatario potranno pertanto accordarsi per evitare la consegna della dichiarazione di conformità come già peraltro evidenziato nella predetta nota del 26.3.2008;

2. Quanto alla possibilità di non consegnare anche il progetto si osserva quanto segue: se da un lato il progetto (o l'elaborato tecnico per i nuovi impianti "sotto soglia") costituisce parte integrante della dichiarazione di conformità, d'altro lato la dichiarazione di conformità completa le indicazioni del progetto (che pure mantiene una sua autonoma rilevanza) mediante l'attestazione del suo rispetto nella realizzazione dell'impianto.

Ne consegue che, sotto il profilo della finalità di interesse generale concernente la pubblica incolumità, la consegna del progetto senza la certezza che esso corrisponda all'impianto non è utile.

Alla luce di quanto considerato si ritiene che il tenore letterale della norma consenta di intendere che la prevista deroga alla consegna di documenti possa estendersi al progetto.

3. Quanto all'individuazione degli impianti che necessitano di collaudo ed ai rapporti fra collaudo e dichiarazione di conformità si osserva che esiste una profonda differenza tra lo specifico collaudo, specifica verifica normativamente prevista solo per alcuni impianti e la dichiarazione di conformità, resa dall'installatore circa la rispondenza di quanto realizzato alle norme di sicurezza applicabili.

In alcuni casi, la dichiarazione di conformità vale non come collaudo, ma come omologazione (cioè prima verifica) degli impianti, casi come accade per i dispositivi di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche (DPR n. 462/2001).

Fatte salve le normative più rigorose riferite a specifiche attività industriali "a rischio" (legge "Seveso", impianti nucleari ...) ben note agli operatori del settore, attualmente non si rinvencono impianti negli edifici di civile abitazione sottoposti a collaudo.

Alcuni impianti condominiali oggi sottoposti a marcatura CE, dovevano in precedenza essere collaudati e quindi devono essere tuttora accompagnati dal certificato di collaudo a suo tempo rilasciato. In particolare:

- gli impianti di ascensore in servizio privato venivano collaudati dall'ENPI prima e ISPESL dopo, fino all'entrata in vigore del DPR 162/99 di attuazione della direttiva 95/16/CE entrato in vigore il 25 giugno 1999;

- le caldaie condominiali cioè di potenza superiore a circa 35kW, dovevano essere collaudate dall' ANCC e successivamente dall'ISPESL, fino al decreto legislativo n. 93/2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE, entrato in vigore il 19 aprile 2000.

4. Quanto ai casi per i quali è obbligatoria la tenuta del libretto d'uso e di manutenzione dell'impianto si individuano i seguenti casi:

- per gli appartamenti di civile abitazione, come già detto nella nota del 26 marzo u.s., solo l'eventuale impianto di riscaldamento autonomo;
- per tutti gli edifici di civile abitazione (impianti condominiali): il libretto dell' impianto di riscaldamento centralizzato e il libretto dell'ascensore, ove tali impianti siano presenti;
- per gli edifici adibiti ad uso diverso (commerciale o industriale): oltre agli impianti sopra indicati, la documentazione relativa a ogni ulteriore impianto presente (cabina di trasformazione elettrica, gruppo elettrogeno, impianto di condizionamento e aerazione, scale mobili e altri impianti, secondo la disciplina del DPR 547/1955 e del DPR 626/1994 e successive modifiche e integrazioni, bel1 nota agli operatori del settore).

Tanto si osserva in risposta ai summenzionati quesiti restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Il Capo dell'Ufficio legislativo  
(Cons. Raffaello Sestini)

# Ministero dello Sviluppo Economico

## COMUNICATO STAMPA del 31 marzo 2008

### **CASA: CON DECRETO MSE PIU' SICUREZZA E MENO BUROCRAZIA. Infortunati domestici in Italia 4 volte più di quelli sul lavoro**

Sicurezza tra le pareti domestiche e semplificazione. Sono queste le parole d'ordine alla base del decreto ministeriale con cui il dicastero dello Sviluppo economico ha risposto all'allarme contenuto in cifre scritte nero su bianco proprio nei giorni in cui la stesura del decreto era in corso. Giorni che risalgono al novembre 2007 quando gli ultimi dati Istat e Censis non lasciavano spazio a dubbi identificando negli incidenti domestici la prima causa di infortuni in Italia (4 volte più di quelli sul lavoro e 13 volte più di quelli stradali).

Oltre ad aver messo al centro la questione della sicurezza, spiega la nota di Via Veneto, il decreto ministeriale n° 37 del 2008 ha consentito alle parti di trovare accordi per eliminare passaggi burocratici: a differenza di quanto avvenuto prima dell'entrata in vigore del decreto, infatti, ora le parti (proprietario e acquirente/locatario) possono stabilire insieme di non allegare all'atto la maggior dei documenti prima obbligatori.

A dimostrazione del fatto che le nuove norme non burocratizzano ma agiscono invece solo nel senso di una maggiore semplificazione e sicurezza, riportiamo la successione delle norme nel tempo identificabili nei seguenti tre periodi:

#### **Impianti realizzati prima del 13 marzo 1990 (data di entrata in vigore della legge n. 46/1990).**

Tali impianti hanno goduto di un periodo transitorio per il loro adeguamento alla legge che comportava per l'impianto elettrico delle civili abitazioni l'installazione dell'interruttore differenziale (salvavita) di 30 milli ampere mentre dove vi era almeno un lavoratore subordinato (es. portiere) l'adeguamento richiedeva anche l'installazione dell'impianto di terra.

#### **Impianti realizzati o ristrutturati tra il 13 marzo 1990 e il 27 marzo 2008.**

Per questa categoria di impianti il committente, per la realizzazione o ristrutturazione, doveva avvalersi di imprese abilitate le quali dovevano rilasciare la dichiarazione di conformità già prevista dalla legge n. 46/90 e dal DPR n. 447/91 (il regolamento di attuazione)

#### **Impianti realizzati dopo il 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore del DM n. 37/2008).**

Il decreto n. 37/2008 ha sostanzialmente confermato l'impianto della legge n. 46/1990 rafforzando le misure di sicurezza pur nella semplificazione delle procedure burocratiche. Il decreto, infatti, non prevede obblighi di adeguamento poiché, come detto sopra, gli impianti preesistenti dovevano già essere a norma. Quanto poi all'articolo 13 finito nel mirino di alcune categorie, vale la pena sottolineare ancora una volta che si tratta di una norma che esplicita obblighi già previsti dalla legge n. 46/90 e dal suo regolamento attuativo stabilendo poi che in caso di mancanza o smarrimento della dichiarazione di conformità sia possibile ricorrere alla dichiarazione di rispondenza all'atto del trasferimento dell'immobile o della sua locazione: Una eventualità prima impossibile visto che tutta la documentazione doveva essere obbligatoriamente allegata all'atto. Infine, il decreto rappresenta una concreta ed importante novità in termini di certezza giuridica: l'introduzione della clausola di garanzia chiarisce, infatti, le responsabilità finora affidate a lenti contenziosi giuridici. Stabilire prima e per iscritto chi si assume la responsabilità della sicurezza dell'immobile, fornisce una trasparenza e chiarezza a beneficio delle parti e di terzi.

Roma, 31 marzo 2008

# Ministero dello Sviluppo Economico

## Ufficio Legislativo

### Circolare del 8 aprile 2008

Oggetto: Quesiti interpretativi su art. 13 del D.M. 22/01/2008 n.37

Unioncamere  
Camere di Commercio d'Italia  
Piazza Sallustio, 21  
00187 ROMA

Come è noto, il decreto è stato predisposto da una commissione tecnica interministeriale con rappresentanti delle categorie economiche e professionali ed è stato messo definitivamente a punto dopo aver acquisito le osservazioni delle categorie e associazioni interessate.

Il testo semplifica notevolmente le procedure e gli adempimenti formali, anche in caso di compravendita o locazione degli immobili e, contemporaneamente rende più efficaci, anche rafforzando l'attuale sistema sanzionatorio, le norme a tutela della sicurezza delle persone che vivono o lavorano all'interno degli edifici e che sono ancora troppo spesso vittime (soprattutto casalinghe e bambini) di incidenti.

In particolare, l'art. 13 – Documentazione, ha suscitato numerose questioni interpretative, evidenziate nella predetta nota ed anche riportate da numerosi quotidiani, che appare necessario chiarire. Si profila pertanto l'opportunità che sia dato al presente parere giuridico la pubblicità che si riterrà più opportuna, anche nei confronti degli uffici territoriali, in attesa di eventuali circolari interpretative del Ministero concernenti l'intero regolamento.

Ciò premesso, si osserva quanto segue:

a) gli obblighi documentali in caso di trasferimento dell'immobile

L'art. 13 disciplina gli obblighi documentali in caso di "trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo" e, quindi, in caso di trasferimento della proprietà dell'immobile, sia a titolo oneroso che gratuito (compravendita, donazione).

L'ultimo capoverso dello stesso art. 13, peraltro, impone che sia consegnata all'utilizzatore "copia della stessa documentazione" anche al soggetto che "utilizza a qualsiasi titolo l'immobile".

Quindi, in caso di locazione o concessione in uso, anche gratuita, a qualunque altro titolo, gli stessi documenti dovranno essere consegnati (con le stesse possibilità di deroga previste nella prima parte dell'articolo) in copia fatta eccezione per il caso in cui destinatario della prescrizione fosse già il precedente utilizzatore, che consegnerà al nuovo utilizzatore l'originale, così come avviene per il libretto di impianto di riscaldamento autonomo.

Peraltro, in molti casi nessun documento concernente la sicurezza deve essere consegnato alla stipula dell'atto, e ciò costituisce una rilevante novità rispetto alla precedente disciplina che, all'art. 9, comma 3, del DPR n. 447 del 1991 (che viene ora abrogato) imponeva espressamente al proprietario di consegnare tutta la documentazione amministrativa e tecnica, senza eccezioni.

Infatti i documenti da consegnare in caso di trasferimento dell'immobile, sono solo quelli obbligatori secondo le norme applicabili all'epoca della costruzione o modifica dell'impianto e cioè:

- la dichiarazione di conformità, se già prevista, dalla legge n. 46/1990 per gli edifici adibiti ad uso civile e – finora - per i soli impianti elettrici degli altri edifici, salvo che le parti si accordino ai sensi dell'art. 13 per non allegarla;
- il progetto ed il collaudo dell'impianto, solo ove imposti dalle norme vigenti all'epoca della realizzazione o della modifica. Per gli impianti la cui realizzazione inizierà dopo l'entrata in vigore del decreto, in molti casi l'art. 5, comma 1, si chiede non il progetto ma il più semplice elaborato tecnico previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto che andrà consegnato;
- il libretto d'uso e manutenzione solo ove obbligatorio: nelle abitazioni civili è obbligatorio solo per l'eventuale impianto di riscaldamento autonomo;
- la dichiarazione di rispondenza per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto e che non hanno la dichiarazione di conformità, ma solo se le parti non si accordino per escluderla. La possibilità del proprietario di ricorrere a tale dichiarazione costituisce una novità e può anche riguardare l'intero edificio.

Occorre ricordare che secondo l'art. 7, comma 1, il progetto o l'elaborato tecnico fanno "parte integrante" della dichiarazione di conformità: pertanto: a) saranno di regola consegnati in allegato alla dichiarazione di conformità; b) per gli impianti preesistenti il progetto, ove obbligatorio ma mancante, potrà essere sostituito dalla medesima dichiarazione di rispondenza sostitutiva della dichiarazione di conformità, ai sensi dell'art. 7, comma 6.

b) la nuova clausola obbligatoria di garanzia del venditore circa la conformità degli impianti alla normativa di sicurezza

L'art. 13, contestualmente alla indicata semplificazione documentale, rafforza la tutela sostanziale della sicurezza di chi vive o lavora negli edifici, disponendo che "L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza".

La norma si riferisce solo al "venditore". Tuttavia, considerata l'affinità della fattispecie e le finalità della norma, deve ritenersi che la disciplina della clausola di garanzia debba valere non solo per la compravendita, ma anche per tutti gli atti di trasferimento a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale dell'immobile.

L'introduzione di questa clausola nel contratto è obbligatoria, nell'atto definitivo di trasferimento della proprietà dell'immobile, in quanto il carattere vincolante della norma per il venditore emerge sia dal tenore letterale della disposizione, sia dalla sua oggettiva finalità di interesse generale, volta a tutelare la pubblica incolumità ed il diritto alla salute delle persone.

#### c) i contenuti della garanzia del venditore

La norma prevista dal decreto in esame è conforme non solo al generale principio di diligenza e buona fede nei rapporti contrattuali, ma anche alle previsioni del codice civile contenute agli articoli 1497 (mancanza delle qualità promesse o essenziali all'uso della cosa), e 1490, primo comma (garanzia del venditore che la cosa venduta è immune da vizi che la rendono idonea all'uso cui è destinata o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore). Ciò infatti può verificarsi, infatti, qualora non sia possibile utilizzare in tutto o in parte l'immobile, secondo la sua destinazione d'uso, a causa della non conformità degli impianti alle norme di sicurezza.

L'art. 1491, esclude la garanzia se i vizi erano conosciuti o facilmente conoscibili dal compratore, ma ciò non vale se il venditore ne ha dichiarato l'assenza o si è comunque accollato il relativo rischio, così come accade con l'apposizione della clausola in esame. In ogni caso, la non conformità di un impianto tecnico infisso in un immobile alle norme di sicurezza costituisce di regola un vizio occulto, che difficilmente consente la prova della conoscenza o facile conoscibilità.

Pertanto con la clausola in esame il venditore assume su di sé la responsabilità per ogni spesa o danno derivante dall'eventuale non conformità degli impianti alle norme di sicurezza ad essi applicabili.

#### d) la possibilità delle parti di derogare all'obbligo di garanzia del venditore

La clausola di garanzia del venditore è obbligatoria, ma i suoi contenuti sono disciplinati dal codice civile (norma di legge che prevale sul regolamento), che consente alle parti di pattuire espressamente la limitazione o l'esclusione della garanzia del venditore, a condizione che il venditore non abbia in mala fede (o con colpa grave, aggiunge la giurisprudenza) taciuto al compratore i vizi della cosa (art. 1490, secondo comma).

Ne consegue che le parti possono limitare o escludere la responsabilità del venditore, ma non semplicemente omettendo la clausola in esame o utilizzando una clausola di stile.

Per derogare alla prevista responsabilità di chi vende, è necessario che, nella clausola di garanzia del venditore, le parti limitino o escludano tale garanzia, a seguito della dichiarazione del venditore, e della presa d'atto del compratore, circa la non conformità o la possibile non conformità di ciascun impianto alle norme di sicurezza ad esso applicabili.

Solo l'apposizione di una clausola di questo tipo potrà quindi superare la generale presunzione dell'ordinamento circa la garanzia del venditore. La norma raggiunge così la propria finalità di interesse pubblico, volta ad evitare che vi possano essere incertezze circa le responsabilità relative alla sicurezza degli impianti in caso di compravendita di immobili.

#### e) i connessi chiarimenti in ordine all'applicazione di talune sanzioni

Il decreto in esame persegue le descritte finalità di interesse pubblico anche mediante l'introduzione di una nuova disciplina sanzionatoria, che raddoppia gli importi previsti dalla previgente normativa e supera le incertezze che ne avevano ostacolato l'applicazione, ma che conserva il medesimo sistema di accertamento ed applicazione della sanzione previsto dalla legge n. 46/1990, sistema che dovrà, pertanto, continuare a trovare applicazione.

A tale ultimo riguardo, occorre chiarire che il rinvio operato dall'art. 15, comma 3, alle "commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri degli albi" deve necessariamente intendersi come riferito, alla stregua della vigente disciplina di legge, alla commissione o altro soggetto.

In particolare, secondo la tesi interpretativa qui individuata, l'annotazione di cui al comma 3 e la sospensione di cui al comma 4 dell'art. 15, saranno disposte dal conservatore del registro delle imprese mentre per gli albi artigiani, ove esistenti, provvederà la commissione provinciale competente, o il diverso organo individuato con legge regionale.

#### f) la mancanza di un generale obbligo di adeguamento degli impianti ed i profili temporali della nuova disciplina

L'art. 13, in mancanza di una diversa previsione, è immediatamente operativo e, anche in relazione alle sue finalità di tutela della sicurezza, trova applicazione agli atti di trasferimento di immobili stipulati dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina e, quindi anche agli impianti, installati o adeguati precedentemente, presenti negli edifici oggetto del trasferimento.

La sicurezza dei predetti impianti deve peraltro essere valutata, secondo i criteri che regolano la successione delle norme nel tempo, in base alla loro conformità alla norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione e della loro modifica. Infatti, né l'art. 13 né nessun'altra norma del regolamento, pongono un nuovo generale obbligo di procedere all'adeguamento degli impianti preesistenti conformi alle precedenti norme di sicurezza ad essi applicabili.

Tanto si osserva ai fini di una tempestiva e puntuale applicazione della nuova normativa.

Il Capo dell'Ufficio legislativo  
(Cons. Raffaello Sestini)

# MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

## COMUNICATO STAMPA 10 aprile 2008

### **CASA: MSE, DA NORME SICUREZZA NESSUN RISCHIO DISTACCO LUCE, ACQUA E GAS SOLO I NUOVI EDIFICI DEVONO ESSERE CERTIFICATI PER OTTENERE L'ALLACCIO**

Nessun rischio di distacco di acqua, luce e gas per le vecchie utenze domestiche che non hanno il certificato di conformità degli impianti. A chiarirlo è il Ministero dello Sviluppo economico che in una nota esplicativa pubblicata su [www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it) interviene per facilitare l'applicazione della disposizione che impone al fornitore di sospendere l'erogazione di luce acqua e gas se non viene consegnata copia della dichiarazione di conformità o di rispondenza degli impianti. In particolare, il Ministero anche per cancellare le possibili preoccupazioni degli utenti e dei fornitori su eventuali ostacoli al processo di liberalizzazione, chiarisce che:

1) i commi da 3 a 5 dell'art. 8 del Decreto Ministeriale n. 37/2008 (secondo i quali entro trenta giorni dall'allacciamento della fornitura di gas, luce e acqua deve essere consegnata al fornitore copia della dichiarazione di conformità o di rispondenza pena la sospensione del servizio) si riferiscono espressamente all'allacciamento di nuove forniture. Ne consegue che qualsiasi modifica del contratto di fornitura già avviato (cambio del gestore o delle condizioni di fornitura o subentro ad un precedente utente, anche a seguito di temporanea disattivazione) non determina l'obbligo di consegna della dichiarazione di conformità o di rispondenza. Il decreto, in sostanza, non ostacola la liberalizzazione del mercato elettrico, perché in caso di cambio del gestore non è previsto nessun nuovo adempimento.

2) per le utenze esistenti la dichiarazione di conformità o di rispondenza deve essere consegnata solo in caso di aumento della potenza impegnata se l'aumento consegue a interventi che impongono di per sé il rilascio della dichiarazione di conformità; oppure se l'aumento avviene nei rari casi in cui il decreto impone di redigere il progetto per i nuovi interventi: si tratta di impianti di notevole rilievo sotto il profilo della sicurezza, di regola non presenti nelle abitazioni, ma solo nei condomini o in esercizi produttivi o commerciali di un certo rilievo (ad esempio potenza dell'impianto elettrico superiore a 6 kw, ovvero superficie delle abitazioni superiore a 400 mq e degli immobili adibiti ad altri usi superiore a 200 mq). Anche in tali casi, comunque, l'obbligo scatta solo se l'impianto elettrico raggiunge almeno "la potenza di 6 kw".

3) il fornitore professionale finale del servizio, che viene in contatto con l'utente, potrà e dovrà controllare i nuovi allacci, mentre per le variazioni faranno fede le dichiarazioni rese sotto la propria responsabilità dall'utente. In ogni caso, gli obblighi richiesti al fornitore si limitano all'acquisizione e conservazione della dichiarazione e alla gestione della procedura di temporaneo distacco fino al suo ottenimento.

4) la documentazione relativa agli impianti condominiali riguarda solo la parte comune dell'edificio e quindi degli impianti, mentre la documentazione relativa al singolo appartamento non comprende le parti comuni dell'edificio, e quindi nulla deve essere allegato al riguardo.

Roma, 10 aprile 2008

# Nota del Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio Legislativo del 23 aprile 2008, prot. 0005580 – 17.8.3/7

Al Dott. Luciano Mattozzi  
Presidente della Confartigianato Impianti

Al Dott. Nicola Scotti  
Presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori di Impianti – ASSITAL  
ROMA

Al Dott. Franco Bianchi  
Presidente di CNA Installazione e Impianti  
BOLOGNA

e, p.c. Ing. Aldo Mancurti  
Direttore Generale D.G. Vigilanza e normativa tecnica  
SEDE

Oggetto: Riordino delle norme in materia di attività di installazione di impianti (Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37) – Quesiti interpretativi –

Si riscontra la nota pervenuta via e-mail il 21 aprile 2008, concernente taluni quesiti urgenti di carattere generale, il cui chiarimento appare opportuno al fine di consentire una rapida ed univoca applicazione della nuova disciplina sotto il profilo giuridico, rimettendosi alla competente Direzione Generale che legge per conoscenza, per ogni ulteriore profilo tecnico operativo.

1. Rispetto a quanto previsto dalla Legge 46/90, il Decreto (Art. 1, comma 1, primo periodo) prevede l'ampliamento del campo di applicazione della disciplina a tutte le tipologie di impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla relativa destinazione d'uso, che siano collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.

La norma impone, quindi, di riconoscere a tutte le imprese regolarmente iscritte, che abbiano già svolto l'attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse fino ad oggi dalla legge n. 46/90 il diritto di conseguire il riconoscimento dell'abilitazione all'esercizio delle attività classificate ai sensi dell'art. 1 del Regolamento, per le lettere e specifiche voci, secondo l'iscrizione al Registro delle imprese o all'Albo provinciale delle imprese artigiane, rimettendo alle Camere di Commercio ed alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato (CPA) l'accertamento dell'attività impiantistica effettivamente svolta dalle imprese interessate, ove non univocamente risultante dall'iscrizione.

2. Quanto alla maturazione dei requisiti tecnico-professionali, occorre osservare che gli stessi sono stati innalzati e resi maggiormente selettivi (art. 4), con l'aumento dei periodi di inserimento in imprese abilitate del settore.

A fronte del prolungamento dei periodi di esperienza lavorativa e professionale, in sede di prima applicazione devono essere tutelate, in conformità al generale principio dell'ordinamento circa la successione delle norme nel tempo (*tempus regit actum*), le posizioni pendenti dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del Decreto, hanno già maturato i requisiti secondo i termini ed i criteri previsti dalla precedente disciplina, riconoscendo ai medesimi la relativa qualificazione tecnico-professionale necessaria all'esercizio di un'impresa di installazione, ancorché presentino la relativa domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al Registro delle imprese dopo l'entrata in vigore del Regolamento.

Il Decreto, ha previsto altresì che la funzione di responsabile tecnico, in possesso dei requisiti di qualificazione professionale, possa essere svolta per una sola impresa e che tale qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa (art. 3, commi 1 e 2).

Tale norma è già in vigore, ma deve essere applicata alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità, al fine di evitare indebite conseguenze negative a carico delle imprese e degli stessi responsabili tecnici che, avendo regolato i rispettivi rapporti in base alle precedenti disposizioni meno restrittive, ora si possono venire a trovare in una posizione sopravvenuta non più compatibile con la nuova prescrizione.

Le Camere di Commercio, nel rilevare l'identità del responsabile tecnico di più imprese, devono quindi consentire un ragionevole lasso di tempo per la regolarizzazione, lasciando agli interessati il tempo necessario per la scelta di una delle imprese da parte del responsabile e l'individuazione di nuovi responsabili per le altre imprese. A riguardo, appare altresì opportuno che sia fissato un termine unico per tutte le imprese iscritte al registro, termine che potrà a sua volta mutuato dalle Regioni, competenti per le imprese artigiane.

### 3. Regola dell'arte

Quanto alla richiesta di realizzazione e installazione degli impianti a regola d'arte, la normativa tecnica applicabile è quella risultante dalle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo (art. 6).

### 4. Rifacimento parziale

Quanto alla dichiarazione di conformità, il Regolamento disciplina il caso di modifiche degli impianti preesistenti affermando che la dichiarazione viene rilasciata al termine dei lavori previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto (art. 7, comma 1), specifica che la dichiarazione, riferendosi alla sola parte dell'impianto oggetto dell'opera di rifacimento parziale, tiene conto della sicurezza e della funzionalità dell'intero impianto e deve espressamente indicare la "compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell' impianto."

Al riguardo, si ritiene che la nota sia del tutto univoca nel ricondurre la responsabilità dell'installatore esclusivamente agli interventi effettuati, fermo restando il suo obbligo di verificare che il nuovo intervento non determini situazioni di pericolo in relazione alle condizioni dell'impianto sul quale interviene la modifica.

#### 5. Impianti non connessi a reti di distribuzione

Quanto alla definizione di impianto di distribuzione e di utilizzazione del gas, il regolamento (art. 1, comma 1) secondo periodo e art. 2, comma 1, lettera a) stabilisce che la disciplina in materia di installazione, laddove l'impianto sia connesso a reti di distribuzione, si applica a partire dal punto di consegna della fornitura medesima, vale a dire dal punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas e l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente.

In particolare la definizione di impianto di distribuzione e di utilizzazione del gas (art. 2 lett.g) comprende l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas fino agli apparecchi utilizzatori.

In tale ambito, peraltro, occorre chiarire che l'impresa di installazione resta responsabile esclusivamente delle parti dell'impianto effettivamente installate, ferma restando la responsabilità delle aziende distributrici o fornitrici di energia per quelle parti e componenti tecniche degli impianti da loro installate e gestite.

#### 6. Dichiarazione di rispondenza

Quanto ai quesiti concernenti la dichiarazione di rispondenza, si conferma che il Regolamento consente di ricorrere a tale nuovo strumento qualora la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, assegnandogli una funzione assimilabile a quella della stessa dichiarazione di conformità, vale a dire quella di attestare che l'impianto è conforme alle norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione ovvero del loro ultimo adeguamento previsto obbligatoriamente in base a norme sopravvenute.

#### 7. Laurea magistrale e diploma triennale

Quanto ai quesiti concernenti i requisiti tecnico-professionali previsti dall'art. 4, la lettera a) prevede che sono abilitati all'esercizio dell'attività i soggetti in possesso di laurea in materia tecnica specifica, dovendosi ritenere tale termine riferito, in relazione alla lettera e alla ratio della norma, alla laurea "magistrale" e non anche al diploma triennale (laurea breve);

#### 8. Obbligo di deposito presso lo Sportello Unico comunale

Quanto all'art. 11 del Regolamento, si osserva che la norma (comma I dell' art. 11) prevede l'obbligo di deposito presso lo Sportello Unico comunale dell'edilizia in due precise circostanze: l'installazione di nuovi impianti e il rifacimento di impianti esistenti, cioè la trasformazione dell'impianto. Lo stesso art. 11 deve essere coordinato con le disposizioni del Testo Unico dell'edilizia (DPR 380/01), relative al rilascio del permesso di costruire ed alla DIA-edilizia, che prevedono che il progetto degli impianti da realizzare sia presentato dal medesimo soggetto contestualmente al progetto edilizio.

#### 9. Impianti telefonici collegati alla rete pubblica

Quanto alla previsione che "ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente" (art. 2, comma 1, lett. f), la disposizione risulta essere meramente ricognitiva del "normativa specifica vigente", non estendendo in nessun senso i precedenti regimi autorizzatori, ove ancora esistenti, ad impianti diversi.

Il Capo dell'Ufficio legislativo  
(Cons. Raffaello Sestini)

# **DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112**

**Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria (GU n. 147 del 25-6-2008 - Suppl. Ordinario n.152)**

Testo in vigore dal 25-6-2008

(omissis)

Art. 35

“Semplificazione della disciplina per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici”

1. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:

- il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
- la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l’obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo un’effettiva sicurezza;
- la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).

2. L’articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 è soppresso.

(omissis)

## **Domande / Risposte su art. 13 del D.M. 22/01/2008 n.37**

Di seguito, sono riportate le risposte fornite da Raffaello Sestini, capo dell'ufficio legislativo del ministero dello Sviluppo economico, alle domande più frequenti sul DM 37/2008.

### **1. L'obbligo di garanzia (articolo 13 del DM 37/2008) riguarda i soli impianti realizzati o modificati dopo il 27 marzo 2008 o anche gli impianti realizzati in precedenza? In quest'ultimo caso, la garanzia concerne qualsiasi impianto o solo quelli realizzati o modificati dopo la legge 46/1990?**

Il DM 22 gennaio 2008 n. 37 disciplina la realizzazione e la modifica in condizioni di piena sicurezza degli impianti negli edifici, senza prevedere nessuna disposizione di adeguamento degli impianti preesistenti che, pertanto, si considerano a norma qualora realizzati o modificati in conformità alle disposizioni applicabili a quell'epoca. D'altro canto, la prescrizione dell'articolo 13, anche in relazione ai fini di tutela della sicurezza delle persone, non può non riguardare tutte le cessioni a qualsiasi titolo o di uso dei fabbricati, compiute a decorrere dall'entrata in vigore della disciplina. Ne consegue che dal 27 marzo del 2008 l'obbligo di garanzia previsto dall'articolo 13 riguarda tutti gli edifici anche preesistenti, ma, naturalmente la sicurezza degli impianti preesistenti (e relativi oneri documentali) dovranno essere conformi alle norme applicabili all'epoca della loro realizzazione o del loro ultimo adeguamento obbligatorio. Pertanto, gli adempimenti diventano via via più tenui quanto più la realizzazione degli impianti si allontana nel tempo.

### **2. L'obbligo di garanzia è derogabile per esplicita pattuizione tra i contraenti? In caso negativo, l'immobile non è più vendibile fino a che gli impianti non sono messi a norma?**

L'articolo 13 non prevede eccezioni all'obbligo di garanzia, che risponde a un basilare principio di buona fede contrattuale; è viceversa possibile non allegare le dichiarazioni di conformità e di rispondenza. La mancata previsione della garanzia da parte del venditore può essere fatta valere dall'acquirente, trattandosi di norma volta a tutelare la pubblica incolumità, ma non comporta la nullità del contratto.

### **3. L'obbligo di garanzia è derogabile per esplicita pattuizione tra i contraenti se riguarda impianti realizzati dopo il 27 marzo 2008?**

Si è già precisato che l'obbligo di garanzia non prevede eccezioni perché risponde a un'esigenza di interesse pubblico generale come quella delle sicurezze delle persone (soprattutto casalinghe e bambini, che vengono oggi colpiti da frequenti incidenti domestici). Inoltre, l'obbligo di garanzia risponde a principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, quali quello di buona fede contrattuale e quello di responsabilità del venditore per i vizi della cosa venduta. L'obbligo di garanzia, quindi, non è mai derogabile e prescinde dal tempo della realizzazione degli impianti.

### **4. Se la garanzia viene prestata ma poi l'impianto non si rivela a norma, la violazione dell'obbligo di garanzia comporta l'applicazione della sanzione da euro 1.000 a euro 10.000?**

L'articolo 13 del nuovo decreto impone al venditore di prestare la propria garanzia circa la sicurezza degli impianti, nei termini già indicati, ma non prevede uno specifico obbligo di adeguamento degli impianti dell'immobile (che il venditore potrebbe anche non conoscere affatto) prima di stipulare la vendita o la locazione. Pertanto, se l'impianto non si rivela a norma, scatta la garanzia prestata con l'obbligo del venditore di tenere indenne il compratore dalle spese e dagli eventuali danni (obbligo che peraltro preesisteva secondo i principi generali del nostro ordinamento). Non è viceversa configurabile una sanzione amministrativa, salvo che si possa risalire a specifiche responsabilità relative all'avvenuta installazione e manutenzione dei singoli impianti.

### **5. La sanzione viene irrogata al costruttore, all'impiantista, al committente, al venditore, al notaio?**

La sanzione, che come si è visto può riguardare solo la mancata previsione della garanzia, riguarda il venditore salva la responsabilità deontologica del notaio.

### **6. Se la garanzia viene prestata e poi l'impianto non si rivela a norma, la violazione dell'obbligo di garanzia determina la nullità del contratto?**

L'obbligo di garanzia determina effetti proprio solo in caso di impianto non a norma ponendo la relativa responsabilità in capo al venditore, senza, in ogni caso incidere sulla esistenza, validità o efficacia del contratto, salvo che il compratore possa dimostrare che la difformità dell'impianto dalla disciplina a esso applicabile costituisce un inadempimento "essenziale", tale da porre nel nulla l'intero contratto.

### **7. Se in un contratto preliminare nulla viene detto sullo stato degli impianti, il preliminare si interpreta nel senso che l'immobile è venduto «visto e piaciuto» e «nello stato in cui si trova» oppure si interpreta nel senso che il venditore deve mettere a norma gli impianti e garantire la loro conformità?**

Il venditore è tenuto a garantire la sicurezza degli impianti, nei termini anzidetti, ma non è tenuto a metterli a norma, salvo che tale obbligo sia espressamente previsto dal preliminare o dal definitivo.

### **8. Se in un contratto di compravendita non è fatta menzione della garanzia né è contenuta un'esplicita deroga alla garanzia, si applica la sanzione da euro 1.000 a euro 10.000?**

Sì.

### **9. Questa sanzione viene irrogata al costruttore, all'impiantista, al committente, al venditore, al notaio?**

La sanzione viene irrogata al venditore salva la responsabilità deontologica del notaio.

**10. Se in un contratto di compravendita non è fatta menzione della garanzia né è contenuta un'esplicita deroga alla garanzia, il contratto è nullo?**

No. Può caso mai ritenersi che la garanzia valga comunque, anche ove non espressamente apposta.

**11. L'articolo 13 prima parla di «trasferimento a qualsiasi titolo» e poi parla di «venditore». Cosa si intende per «trasferimento a qualsiasi titolo»? Solo la compravendita? Qualsiasi atto traslativo a titolo oneroso (permuta, conferimento, eccetera)? Anche i trasferimenti a titolo gratuito (donazione)? La costituzione e il trasferimento di usufrutto? Il trasferimento di nuda proprietà?**

La norma riguarda ogni forma di trasferimento, anche quello a titolo gratuito in quanto il principio su cui si fonda la garanzia è quello della tutela della sicurezza delle persone. Del resto, la giurisprudenza ha già affrontato e chiarito gli ambiti della responsabilità di chi mette un bene a disposizione di altri a titolo gratuito.

Di seguito sono riportate le risposte fornite da Raffaello Sestini, capo dell'ufficio legislativo del ministero dello Sviluppo economico alle domande poste da Il Sole 24 ore, in collaborazione con l'Ufficio Studi della Confappi-Federamministratori (organizzazione dei proprietari immobiliari) sull'obbligo di invio della dichiarazione di conformità al distributore o venditore di energia elettrica, gas e acqua.

**1. Il commi da 3 a 5 dell'art. 8 del DM 37/2008 prevedono che sia dettata un'ulteriore disciplina regolamentare prima che possano dirsi efficaci?**

Al fine di garantire l'efficacia delle prescrizioni poste a tutela della sicurezza di chi vive o lavora in un edificio, il D.M. n. 37/2008, ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 8 prevede, che entro trenta giorni dall'allacciamento della fornitura di gas, luce e acqua debba essere consegnata al fornitore copia della dichiarazione di conformità o di rispondenza, ed in caso di inottemperanza impone al fornitore di sospendere l'erogazione previo congruo avviso.

Si tratta di norme immediatamente applicabili, che fanno però "salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti". Quindi, spetterà all'autorità di regolazione di settore (che ha già previsto una disciplina analoga per il gas) agli enti locali e (entro tali margini) ai singoli distributori o fornitori, adottare e comunicare agli utenti eventuali procedure operative, nel rispetto delle previsioni del regolamento.

**2. Il DM 37/2008 parla di "allacciamento di una nuova fornitura". La nuova fornitura comprende anche i mutamenti del gestore di una utenza già esistente? Comprende modifiche delle condizioni contrattuali di una vecchia fornitura? Comprende il subentro di una fornitura che continua ad essere attivata da parte, per esempio, di un nuovo acquirente dell'immobile? O comprende i subentri una fornitura preesistente, solo se precedentemente disattivata?**

Il D.M. si riferisce espressamente all'allacciamento di nuove forniture", e non alla loro semplice "attivazione", così come facevano alcune delibere dell'Autorità di settore, proprio perché ai fini della sicurezza rileva che la verifica dell'impianto sia contestuale alla sua messa in esercizio, mediante l'avvio della fornitura di gas, di energia elettrica ed acqua. Ne consegue che qualsiasi modifica del contratto di fornitura (cambio del gestore o delle condizioni di fornitura o subentro ad un precedente utente, anche a seguito di temporanea disattivazione) non determina l'obbligo di consegna della dichiarazione di conformità o di rispondenza.

Il D.M. non ostacola, pertanto, la liberalizzazione del mercato elettrico, perché in caso di cambio del gestore non è previsto nessun nuovo adempimento

**3. Il DM 37/2008 afferma: "La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw". Facciamo un esempio, un abbastanza frequente: quello di un incremento oltre i 3 kilowatt standard di potenza dell'erogazione di elettricità. Esso può avvenire in seguito all'installazione di nuovi impianti (ad esempio un impianto di condizionamento o uno scaldabagno elettrico), oppure semplicemente perché l'impianto attuale non "regge" i dispositivi esistenti (per esempio il ferro da stiro, il forno e la lavatrice che funzionano contemporaneamente). Come può l'azienda erogatrice di elettricità sapere se la documentazione va chiesta o non va chiesta per l'incremento di potenza? E'obbligata a eseguire dei controlli a proposito o la responsabilità ricade solo sull'utilizzatore dell'impianto?**

L'unico caso di variazione di una fornitura esistente per il quale è prevista la consegna della documentazione, consiste nell'aumento di potenza impegnata, ma solo a certe condizioni. Infatti, la dichiarazione deve essere consegnata solo se:

- a) l'aumento consegue a interventi che impongono di per sé il rilascio della dichiarazione di conformità;
- b) oppure se l'aumento avviene nei casi in cui l'art. 5, comma 2, impone di redigere il progetto per i nuovi interventi: si tratta di impianti di notevole rilievo sotto il profilo della sicurezza, di regola non presenti nelle abitazioni, ma solo nei condomini o in esercizi produttivi o commerciali di un certo rilievo (ad esempio potenza dell'impianto elettrico superiore a 6 kw, ovvero superficie delle abitazioni superiore a 400 mq e degli immobili adibiti ad altri usi superiore a 200 mq).

L'ultimo inciso consente, poi, di ricondurre a ragionevolezza l'elenco dell'articolo 5 (che nasce per i progetti e non per le utenze), precisando che, anche qualora si realizza una delle previsioni del medesimo articolo, è comunque necessario che l'impianto elettrico raggiunga poi "la potenza di 6 kw": pensiamo, ad esempio, ad un appartamento di 401 mq, in gran parte disabitato: occorrerà progettare i nuovi impianti (resi impegnativi dalle dimensioni) ma non avrebbe senso imporre un particolare onere documentale per un allaccio di corrente di modesta potenza inferiore a 6 kw.

In conclusione, in caso di aumento della potenza impegnata, la dichiarazione di conformità o rispondenza deve essere consegnata solo se c'è stato un intervento che richiede di per sé il rilascio di tali certificati, oppure nei casi in cui d'ora in poi sarebbe necessario progettare l'impianto, salvo che la potenza impegnata sia inferiore a 6 kw.

Naturalmente il fornitore finale del prodotto all'utente può essere all'oscuro di tali circostanze. Pertanto, potrà e dovrà controllare i nuovi allacci mentre per le variazioni dovrà "accontentarsi" della dichiarazione resa sotto la propria responsabilità dall'utente.

**4. Poiché l'utilizzatore dell'impianto o colui che esegue incrementi della sua potenza, subentro o modifiche contrattuali non coincide talvolta con il proprietario dell'immobile (per esempio è in locazione), deve ritenersi che, qualora non ottenga dal proprietario la documentazione necessaria, sia costretto a subire l'interruzione della fornitura (salvo poi rifarsi in giudizio)?**

L'utilizzatore (locatore, affittuario etc.) riceve di regola l'immobile già fornito dei necessari allacci. E' difficile che a modifiche delle forniture come quelle individuate non consegua una modifica dell'impianto che richiede l'iniziativa o almeno l'autorizzazione del proprietario. In conclusione, è rimessa alla libera contrattazione delle parti l'imputazione degli oneri relativi all'ottenimento della documentazione.

**5. Le sanzioni previste dall'articolo 15 del decreto possono ricadere sull'azienda erogatrice che non richiedono la documentazione di sicurezza dell'impianto, in caso di nuova fornitura? Si applicano tali sanzioni anche in caso di mancata fornitura della documentazione di congruità degli impianti da parte dell'utilizzatore o quest'ultimo è solo soggetto alla sospensione della fornitura?**

L'impresa fornitrice e l'utente del servizio sono soggetti alle sanzioni previste dal D.M. nel caso di sua violazione.

**6. Si può ritenere che il DM 37/2008 porti a modifiche o abrogazioni della Delibera Autorità energia elettrica gas 18 marzo 2004 n. 40, che prevede la sospensione della fornitura di gas metano in caso di mancato invio, da parte dell'utente, della dichiarazione di conformità dell'impianto, secondo procedure precise? Oppure vale in questo caso il comma 3 dell'articolo 1 che stabilisce "3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto".?**

Il comma 4 dell'art. 8 del D.M., concernente le forniture di gas, può già essere applicato secondo la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 18 marzo 2004, che è sostanzialmente conforme alla nuova norma, salva la possibilità della medesima Autorità di procedere ad ulteriori messe a punto nel rispetto del regolamento (ad esempio, per gli immobili non adibiti a civile abitazione, la certificazione prevista dalla delibera è ora "assorbita" dalla dichiarazione di conformità o di rispondenza).

**7. Nel caso in cui la nuova fornitura riguardi un impianto condominiale (ad esempio acqua potabile), basta fornire la documentazione di conformità dell'impianto condominiale stesso o è necessario fornire quella dei singoli impianti ad esso collegati? Se quest'ultima ipotesi e quella vera, il condomino e/o l'utilizzatore dell'impianto (per esempio, inquilino in locazione) che non forniscano la documentazione sono soggetti a sanzioni?**

La documentazione relativa agli impianti condominiali riguarda solo la parte comune dell'edificio e quindi degli impianti.

**8. Nel caso chela fornitura riguardi un impianto di un'unità immobiliare in uno stabile condominiale, basta fornire la documentazione di conformità dell'impianto singolo stesso o è necessario fornire quella dell'impianto condominiale ad esso collegato? In quest'ultima situazione il condominio e/o l'amministratore che non forniscano la documentazione sono soggetti a sanzioni?**

In modo del tutto analogo, la documentazione relativa al singolo appartamento non comprende le parti comuni dell'edificio, e quindi nulla deve essere allegato al riguardo.

**9. Si afferma "il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura". La congruità del preavviso è lasciata all'interpretazione del fornitore o del distributore, oppure si intende dare delucidazioni a proposito? Ricordiamo che la delibera 40/2004 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas prevede precise tempistiche, modi di comunicazione, eccetera....**

Il fornitore deve dare un preavviso "congruo", cioè utile, secondo un criterio di ragionevolezza, al fine di poter ottenere e consegnare la documentazione. La norma, immediatamente operativa, potrà essere ulteriormente specificata dall'Autorità di regolazione di settore e dagli enti locali competenti, che si potranno anche occuparsi delle utenze "protette" (presenza di attrezzature mediche, etc), già ora non soggette a distacco ai sensi del comma 5.

# Riferimenti legislativi

Sono riportati in ordine cronologico i riferimenti completi di leggi, decreti e regolamenti citati nella presente pubblicazione.

- Regio Decreto 20/09/1934, n. 2011, Approvazione del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia cooperativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, G.U. n. 299 del 21/12/1934
- Regio Decreto n° 635 del 06/05/1940, Approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza, *G.U. Suppl. Ordin. n° 149 del 26/06/1940*
- Legge ordinaria del Parlamento n° 1415 del 24/10/1942, Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato, *G.U. n° 297 del 16/12/1942*
- D.M. 22/12/1958, Luoghi di lavoro per i quali sono prescritte le particolari norme di cui agli articoli 329 e 331 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, G.U. n° 23 del 29/01/1959
- D.M. n° 1973 del 27/09/1965, Determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi, G.U. n° 278 del 08/11/1965
- Legge n° 337 del 18/03/1968, Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante, G.U. 10 aprile 1968, n. 93.
- Direttiva 73/23/CEE del 19/02/1973, Direttiva del Consiglio del 19 febbraio 1973 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, G.U.C.E. n° L77 del 26/03/1973
- D.M. 18/09/1975, Norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle scale mobili in servizio pubblico, G.U. Suppl. Ordin. n° 295 del 07/11/1975
- Legge n° 791 del 18/10/1977, Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee (n.73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione, *G.U. n° 298 del 02/11/1977*
- Legge n° 833 del 23/12/1978, Istituzione del servizio sanitario nazionale, G.U. Suppl. Ordin. n° 360 del 28/12/1978
- Legge n° 689 del 24/11/1981, Modifiche al sistema penale, G.U. Suppl. Ordin. n° 329 del 30/11/1981
- Decreto Legge n° 390 del 30/06/1982, Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, G.U. n° 179 del 01/07/1982
- D.M. 04/10/1982, Norme in materia di autorizzazione per l'installazione di impianti telefonici interni, G.U. n. 8 del 10 gennaio 1983
- D.M. 16/02/1982, Modificazioni del D. M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi, G.U. n° 98 del 09/04/1982
- Legge n° 597 del 12/08/1982, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, recante disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, G.U. n° 233 del 25/08/1982
- Legge n° 890 del 20/11/1982, Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, G.U. n° 334 del 04/12/1982
- Legge n° 443 del 08/08/1985, Legge-quadro per l'artigianato, G.U. 24 agosto, n. 199.
- D.M. n° 246 del 16/05/1987, Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione, G.U. n° 148 del 27/06/1987
- Legge n° 400 del 23/08/1988, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, G.U. n° 214 del 12/09/1988
- Direttiva 89/106/CEE del 21/12/1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione, G.U.C.E. L 40 dell' 11/02/1989
- D.P.C.M. 31/03/1989, Applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attività industriali, G.U. Suppl. Ordin. n° 93 del 21/04/1989
- Direttiva 89/336/CEE del 03/05/1989, Direttiva del Consiglio del 3 maggio 1989 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, G.U.C.E. n° L139 del 23/05/1989
- D.M. 13/06/1989, Liste degli organismi e dei modelli di marchi di conformità, pubblicazione della lista riassuntiva di norme armonizzate, unitamente al recepimento ed alla pubblicazione di ulteriori (5° gruppo) testi italiani di norme C.E.I., in applicazione della legge 18 ottobre 1977, n. 791, sull'attuazione della direttiva n. 73/23/CEE, relativa alla garanzia di sicurezza del materiale elettrico, G.U.. Suppl. Ordin. n° 171 del 24/07/1989
- Legge n° 1 del 04/01/1990, Disciplina dell'attività di estetista, G.U. n° 4 del 05/01/1990
- Legge n° 46 del 05/03/1990, Norme per la sicurezza degli impianti, G.U. n° 59 del 12/03/1990
- Legge n° 241 del 07/08/1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, G.U. n° 192 del 18/08/1990
- Legge n° 10 del 09/01/1991, Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, G.U. Suppl. Ordin. n° 13 del 16/01/1991
- Legge ordinaria del Parlamento n° 109 del 28/03/1991, Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni, G.U. n° 81 del 06/04/1991
- D.P.R. n° 447 del 06/12/1991, Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti, G.U. n° 38 del 15/02/1992
- D.M. n° 314 del 23/05/1992, Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni, G.U. Suppl. Ord. 16 giugno 1992, n. 140
- D.M. 11/06/1992, Approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese e del reponsabile tecnico ai fini della sicurezza degli impianti, G.U. n° 142 del 18/06/1992
- Direttiva 93/68/CEE del 22/07/1993, Direttiva del Consiglio del 22 luglio 1993 che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE (recipienti semplici a pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE (prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE (macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione), G.U.C.E. n° L220 del 31/08/1993
- D.P.R. n° 412 del 26/08/1993, Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, G.U. Suppl. Ordin. n° 242 del 14/10/1993

- Legge n° 580 del 29/12/1993, Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, G.U. Suppl. Ord. 11/01/1994, n. 7
- D.P.R. n° 392 del 18/04/1994, Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza, G.U. Suppl. Ordin. n° 141 del 18/06/1994
- D.Lgs. n° 626 del 19/09/1994, Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, G.U. Suppl. Ordin. n° 265 del 12/11/1994
- D.Lgs. n° 758 del 19/12/1994, Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro, G.U. Suppl. Ordin. n° 21 del 26/01/1995
- Legge Regionale (Toscana) n° 66 del 18/04/1995, Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, B.U.R.T. n° 33 del 28/04/1995
- Direttiva 95/16/CE del 29/06/1995, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori, G.U.C.E. n° L213 del 07/09/1995
- D.P.R. n° 581 del 07/12/1995, Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, G.U. 03/02/1996, n. 28.
- Legge n° 25 del 05/01/1996, Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia, G.U. n° 16 del 20/01/1996
- D.P.R. n° 459 del 24/07/1996, Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, G.U. Suppl. Ordin. n° 209 del 06/09/1996
- D.M. 04/05/1998, Disposizioni relative alle modalita' di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonche' all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, G.U. n° 104 del 07/05/1998
- D.P.R. n° 218 del 13/05/1998, Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico, G.U. n° 158 del 09/07/1998
- Direttiva 98/37/CE del 22/06/1998, Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, G.U.C.E. n° L207 del 23/07/1998
- D.P.R. n° 162 del 30/04/1999, Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio, G.U. n° 134 del 10/06/1999
- D.Lgs. n° 334 del 17/08/1999, Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, G.U. Suppl. Ordin. n° 228 del 28/09/1999
- Legge Regionale (Toscana) n° 52 del 14/10/1999, Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della Legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69, B.U.R.T. n° 34 del 07/12/1999
- Legge n° 493 del 03/12/1999, Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, G.U. n° 303 del 28/12/1999
- D.P.R. n° 558 del 14/12/1999, Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), G.U. n° 272 del 21/11/2000
- D.Lgs. n° 93 del 25/02/2000, Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione, G.U. Suppl. Ordin. n° 91 del 18/04/2000
- D.Lgs. n° 31 del 02/02/2001, Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano, G.U. Suppl. Ordin. n° 52 del 03/03/2001
- D.Lgs. n° 269 del 09/05/2001, Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità, G.U. Suppl. Ordin. n° 156 del 07/07/2001
- D.P.R. n° 380 del 06/06/2001, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, G.U. Suppl. Ordin. n° 245 del 20/10/2001
- D.P.R. n° 462 del 22/10/2001, Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi, G.U. n° 6 del 08/01/2002
- Legge Regionale (Toscana) n° 1 del 03/01/2005, Norme per il governo del territorio, B.U.R.T. n° 2 del 12/01/2005
- Legge Regionale (Toscana) n° 24 del 04/02/2005, Norme per la promozione della salute e della sicurezza negli ambiti domestici, B.U.R.T. n. 010 del 10/02/2005
- D.Lgs. n° 192 del 19/08/2005, Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, G.U. Suppl. Ord. n. 222 del 23 settembre 2005
- Decreto Legge n. 203 del 30/09/2005, Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, G.U. n. 230 del 3 Ottobre 2005
- D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, G.U. Suppl. Ordin. n° 100 del 02/05/2006
- Decreto Legge n° 173 del 12/05/2006, Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare, G.U. n° 110 del 13/05/2006
- Legge n° 248 del 02/12/2005, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, G.U. Suppl. Ord. n. 281 del 2 dicembre 2005
- D.Lgs. n° 152 del 03/04/2006, Norme in materia ambientale, G.U. Suppl. Ord. n. 88 del 14/04/2006
- Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, G.U.C.E. n° L157 del 09/06/2006
- Legge n° 228 del 12/07/2006, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione, G.U. n° 160 del 12/07/2006
- Decreto Legge n° 300 del 28/12/2006, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, G.U. n° 300 del 28/12/2006
- Legge n° 17 del 26/02/2007, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa, G.U. Suppl. Ordin. n° 47 del 26/02/2007
- D.M. 18/05/2007, Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante, G.U. n° 136 del 14/06/2007

- D.M. n° 37 del 22/01/2008, Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, G.U. n° 61 del 12/03/2008
- D.Lgs. n° 81 del 09/04/2008, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, G.U. Suppl. Ordin. n° 101 del 30/04/2008
- Decreto Legge n° 112 del 25/06/2008, Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria, G.U. Suppl. Ordin. n° 147 del 25/06/2008
- Legge n° 133 del 06/08/2008, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, G.U. Suppl. Ordin. n° 195 del 21/08/2008
- D.Lgs. n° 106 del 03/08/2009, Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, G.U. n. 180 del 05/08/2009,

#### Circolari e deliberazioni

- Circolare n. 327/E del 24/12/1997 del Ministero delle Finanze
- Circolare n° 1186 del 28/9/2004 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- Circolare prot. n° 1442 in data 28/9/2004 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- Circolare n° 557809 del 22/10/2004 del Ministero delle Attività Produttive
- Circolare 26/03/ 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico
- Circolare n. 3439/c del 27/03/1998 del Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato, "Chiarimenti ed interpretazioni evolutive sugli aspetti problematici più rilevanti relativamente all'applicazione della Legge 46/90"
- Circolare del 08/04/2008 del Ministero dello Sviluppo Economico
- Circolare 30/04/2008 del Ministero per lo Sviluppo Economico
- Deliberazione n. 69 del 24/07/2008 della Commissione Regionale per l'Artigianato della Toscana, Oggetto: atto di indirizzo relativo all'interpretazione del DM 37/2008 riordino della materia impiantistica.

**REGIONE  
TOSCANA**



**Servizio Sanitario della Toscana**